



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

DELEGAZIONE PROVINCIALE CROTONE

Via Antonino Caponnetto, 9 – 88900 Crotone
TEL. 0962 25856 - FAX. 0962 21390

e-mail: cplnd.crotone@figc.it

Stagione Sportiva 2018/2019

Comunicato Ufficiale n° 1 del 03 Luglio 2018

1. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Allegati

In allegato al presente Comunicato Ufficiale, si rimette:

- | | |
|---|---|
| - Comunicato Ufficiale n° 1 della L.N.D.: | Attività Ufficiale L.N.D., Stagione Sportiva 2018/2019; |
| - Comunicato Ufficiale n° 2 della L.N.D.: | Normativa Art. 43 - N.O.I.F. visita medica attività agonistica; |
| - Comunicato Ufficiale n° 3 della L.N.D.: | Orari ufficiali inizio gare, Stagione Sportiva 2018/2019; |
| - Comunicato Ufficiale n° 5 della L.N.D.: | Programma Manifestazioni Nazionali L.N.D. Sportiva Sportiva 2018/2019; |
| - Comunicato Ufficiale n° 6 della L.N.D.: | Nomine Delegazioni Provinciali, Distrettuali e Zonali della L.N.D. Stagione Sportiva 2018/2019 (Stralcio C.U.); |
| - Comunicato Ufficiale n° 7 della L.N.D.: | Nomina Commissioni L.N.D. Stagione Sportiva 2018/2019; |
|
 | |
| - Circolare n. 1 della L.N.D.: | Attività organizzata nell'ambito L.N.D., Stagione Sportiva 2018/2019; |
| - Circolare n. 2 della L.N.D.: | Decadenza affiliazioni ex art. 16 - N.O.I.F.; |
| - Circolare n. 3 della L.N.D.: | Gare ufficiali da disputare in assenza di pubblico |
| - Circolare n. 4 della L.N.D.: | Gare amichevoli e Tornei |
| - Circolare n. 5 della L.N.D.: | Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive |
| - Circolare n. 6 della L.N.D.: | Convenzione tra L.N.D. e USSI; |
| - Circolare n. 7 della L.N.D.: | Organi di informazione ed esercizio diritto di cronaca; |
| - Circolare n. 8 della L.N.D.: | Rapporti con gli organi di informazione. |

IL SEGRETARIO
Mario Ferraggina

IL DELEGATO PROVINCIALE
Giuseppe Talarico

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI CROTONE IL **03 LUGLIO 2018**



COMUNICATO UFFICIALE N. 1 **Stagione Sportiva 2018 - 2019**

I) ATTIVITA' UFFICIALE DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

La Lega Nazionale Dilettanti - in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 49, punto 1, lett. c), delle N.O.I.F. e all'art. 27, del Regolamento della L.N.D. - indice ed organizza, per la stagione sportiva 2018 - 2019, i Campionati, le competizioni agonistiche ed ogni altra attività ufficiale di competenza, secondo gli indirizzi generali ordinari fissati dalla Lega stessa, come segue:

A) ATTIVITA' DI SOCIETA'

1. DIPARTIMENTO INTERREGIONALE

A/1 CAMPIONATO NAZIONALE SERIE D

Il Campionato Nazionale Serie D è organizzato dal Dipartimento Interregionale.

a) Articolazione

Al Campionato Nazionale Serie D – articolato su 9 gironi composti da un minimo di 18 ad un massimo di 20 squadre – partecipano le seguenti 163 Società:

- 122 Società che hanno mantenuto il diritto sportivo all'ammissione, all'esito della passata stagione sportiva 2017 - 2018;
- 5 Società retrocesse dalla Divisione unica Lega Pro al termine della passata stagione sportiva 2017/2018;
- 35 Società promosse dal Campionato di Eccellenza al termine della passata stagione sportiva 2017-2018;
- 1 Società di Eccellenza vincente la Coppa Italia Dilettanti - fase nazionale - della passata stagione sportiva 2017 - 2018.

In caso di vacanza di organico per la stagione sportiva 2018 - 2019, nel Campionato di Serie D verrà mantenuto il numero di Società siccome definito all'esito delle procedure di ammissione al Campionato medesimo. L'eventuale vacanza di organico del Campionato di Serie D sarà completata fino al raggiungimento di un numero massimo di 162 Società partecipanti al suddetto Campionato. Resta salva l'applicazione dell'art. 52, comma 10, delle N.O.I.F.

In appendice all'attività conclusiva di Campionato viene altresì previsto lo svolgimento di gare di play-off e play-out mediante apposite articolazioni che saranno regolamentate in separato Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione, le quali dovranno tenere conto delle disposizioni univoche emanate dal Consiglio di Presidenza della L.N.D.

Per le competizioni organizzate dal Dipartimento Interregionale, nell'elenco dei calciatori di riserva possono essere indicati un massimo di 9 calciatori di riserva, tra i quali saranno scelti gli eventuali sostituti.

b) Limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato Nazionale Serie D, ed alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione alla età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2018 - 2019 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Premesso quanto sopra, il Dipartimento Interregionale ha stabilito che, nelle singole gare, le Società partecipanti al Campionato Nazionale Serie D hanno l'obbligo di impiegare – sin dall'inizio e per l'intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più dei partecipanti – almeno quattro calciatori “giovani” così distinti in relazione alle seguenti fasce di età:

- 1 nato dal 1° gennaio 1998 in poi
- 2 nati dal 1° gennaio 1999 in poi
- 1 nato dal 1° gennaio 2000 in poi

Circa i meccanismi e le modalità procedurali attinenti agli avvicendamenti dei cosiddetti “calciatori giovani” è opportuno precisare che le eventuali corrispondenti sostituzioni debbono essere effettuate con calciatori appartenenti alla stessa o altra fascia di età temporalmente successiva.

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età prestabilite.

L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.

c) Limiti di partecipazione di calciatori alle gare

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

d) Adempimenti economico - finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato Nazionale di Serie D secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale.

Ai fini della partecipazione al Campionato Nazionale di Serie D della stagione sportiva 2018-2019, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31, del Regolamento della L.N.D., nonché dal Regolamento Impianti Sportivi del Dipartimento Interregionale e del punto 31) del presente Comunicato Ufficiale;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, della Commissione Premi e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 65 della L.N.D. del 4 Maggio 2018).

- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito comunicato ufficiale.

e) Ammissione al Campionato di Serie C

Le 9 squadre che, al termine della stagione sportiva 2018 - 2019, si classificano al primo posto di ogni singolo girone del Campionato Nazionale Serie D, acquisiscono il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato di Serie C della stagione sportiva 2019 - 2020, purché in possesso dei requisiti d'iscrizione al predetto Campionato, fissati dal Consiglio federale.

f) Retrocessione nel Campionato di Eccellenza

Al termine della stagione sportiva 2018 - 2019, in ogni singolo girone retrocederanno nel Campionato di Eccellenza Regionale complessivamente quattro squadre così distinte:

- le Società classificate all'ultimo e al penultimo posto;
- due Società perdenti le gare di play-out.

g) Fase finale per l'aggiudicazione del titolo di Campione d'Italia Dilettanti.

La formula di svolgimento di detta fase formerà oggetto di apposito e separato Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione, a cura del Dipartimento Interregionale.

h) Attività Giovanile

Alle Società aderenti al Dipartimento Interregionale è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato Nazionale "Juniores – Under 19" (v. punto A/9-1 del presente Comunicato Ufficiale).

Le Società aderenti al Dipartimento Interregionale possono altresì partecipare con proprie squadre ai Campionati e ad altre attività indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

Alle Società del Dipartimento Interregionale che non partecipano con proprie squadre al Campionato Nazionale "Juniores – Under 19" o che, se iscritte, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitata la somma di € 15.000,00, dal secondo anno di rinuncia e successivi la somma addebitata sarà di € 25.000,00, quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile del Dipartimento Interregionale.

Alle Società delle Regioni Sardegna e Sicilia aderenti al Dipartimento Interregionale è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato Regionale Juniores – Under 19 organizzato dal Comitato Regionale di competenza, nel rispetto delle prescrizioni di cui al successivo punto A/9, co. 2). Tale disposizione è da intendersi sostitutiva, a tutti gli effetti, del dovere di partecipazione al Campionato Nazionale Juniores – Under 19 di cui al presente punto A/1, lett. g). Le Società di Serie D migliori classificate nei Campionati Regionali Juniores – Under 19 organizzati dai Comitati Regionali Sardegna e Sicilia, conseguono il diritto a partecipare alla fase finale del Campionato Juniores – Under 19 Nazionale organizzata dal Dipartimento Interregionale.

2. I COMITATI

A/2 CAMPIONATO DI ECCELLENZA

Il Campionato di Eccellenza è organizzato sulla base di uno o più gironi; il numero dei gironi è stabilito dal Consiglio di Presidenza della Lega Nazionale Dilettanti.

a) Articolazione

Il Campionato di Eccellenza è articolato complessivamente su 28 gironi, composti:

- dalle 36 Società retrocesse dal Campionato Nazionale Serie D al termine della passata stagione sportiva 2017 - 2018;
- dalle Società che hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta nel Campionato di Eccellenza della passata stagione sportiva 2017-2018;
- dalle Società promosse dal Campionato di Promozione al termine della passata stagione sportiva 2017-2018;
- dalle Società ammesse a completamento dell'organico, secondo le disposizioni stabilite da ciascun Comitato.

Resta salva l'applicazione dell'art. 52, comma 10, delle N.O.I.F.

L'organizzazione del Campionato di Eccellenza nella Regione Trentino Alto Adige è demandata, per la stagione sportiva 2018-2019, secondo un principio di alternanza automatica, alla sovrintendenza del Comitato Provinciale Autonomo di Trento, sulla base di un girone.

b) Limiti di partecipazione di calciatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato di Eccellenza e alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2018-2019 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Premesso quanto sopra, il Consiglio Direttivo di Lega ha stabilito che nelle singole gare dell'attività ufficiale 2018 - 2019, le Società partecipanti al Campionato di Eccellenza hanno l'obbligo di impiegare – sin dall'inizio e per l'intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più dei partecipanti – almeno due calciatori così distinti in relazione alle seguenti fasce di età:

- 1 nato dall'1.1.1999 in poi
- 1 nato dall'1.1.2000 n poi

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate.

Previa approvazione del Consiglio di Presidenza della L.N.D. e fatta salva l'applicazione minima della norma stessa, i Comitati potranno comunque prevedere disposizioni aggiuntive a quelle previste dalla direttiva suindicata, sempre che non venga superato il contingente complessivo di tre calciatori. Il Consiglio di Presidenza della L.N.D. è competente a deliberare in ordine alla concessione di eventuali deroghe richieste dai Comitati per innalzare da tre a quattro il contingente complessivo dei calciatori da impiegare obbligatoriamente.

L'inosservanza delle predette disposizioni, ivi comprese quelle facoltativamente stabilite dai Consigli Direttivi dei Comitati, se ed in quanto deliberate e approvate dal Consiglio di Presidenza della L.N.D., sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.

E' data facoltà ai Comitati, secondo quanto stabilito dalla L.N.D. con proprio Comunicato Ufficiale n. 123 del 23 Dicembre 2013, di rendere obbligatorio l'impiego di uno o più calciatori c.d. "fidelizzati" anche per il Campionato di Eccellenza della stagione sportiva 2018-2019. Per i Comitati che intendono esercitare tale facoltà, valgono le prescrizioni attuative diffuse dalla L.N.D. mediante il Comunicato Ufficiale n. 118 del 30 Gennaio 2012, unitamente al Comunicato Ufficiale n. 160 del 26.3.2012.

Resta altresì inteso che nelle gare dell'attività ufficiale organizzata direttamente dalla L.N.D., che si svolgono in ambito nazionale (Coppa Italia; gare spareggio – promozione fra le seconde classificate del Campionato di "Eccellenza" per l'ammissione al Campionato Nazionale Serie D, ivi comprese – in quest'ultimo caso – quelle che si svolgono fra squadre appartenenti allo stesso Comitato Regionale), va osservato l'obbligo

minimo sopra indicato - stabilito dalla L.N.D. - circa l'impiego di calciatori appartenenti a prestabilite fasce d'età, e cioè almeno un calciatore nato dall'1.1.1999 in poi ed almeno un calciatore nato dall'1.1.2000 in poi.

c) Limiti di partecipazione di calciatori alle gare

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

d) Adempimenti economico - finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato di Eccellenza secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito comunicato ufficiale. Ai fini della partecipazione al Campionato di Eccellenza della stagione sportiva 2018 - 2019, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31 del Regolamento della L.N.D. e del punto 31) del presente Comunicato Ufficiale;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, della Commissione Premi e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 65 della L.N.D. del 4 Maggio 2018);
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito Comunicato Ufficiale.

e) Ammissione al Campionato Nazionale Serie D

Acquisiscono il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale Serie D della stagione sportiva 2019 - 2020 le 36 squadre che, al termine della stagione sportiva 2018 - 2019, andranno ad occupare le seguenti posizioni di classifica:

- le 28 squadre che si classificano al primo posto di ogni singolo girone del Campionato di Eccellenza;
- le 7 squadre vincitrici degli spareggi - promozione tra le seconde classificate di ogni singolo girone del Campionato di Eccellenza, secondo le modalità di svolgimento riportate al successivo punto e);
- la squadra di Eccellenza vincitrice della Coppa Italia Dilettanti 2018 – 2019 - fase nazionale -, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 49, comma 1, lett. c), delle N.O.I.F. e del Regolamento della manifestazione, fatto salvo quanto indicato al punto A/18 del presente Comunicato Ufficiale, in relazione all'eventualità che la vincente la Coppa Italia Dilettanti 2018 – 2019 consegua la promozione in Serie D attraverso la vittoria del Campionato di Eccellenza.

f) Gare di spareggio - promozione per l'ammissione al Campionato Nazionale Serie D, organizzate dalla L.N.D.

Al termine della stagione sportiva 2018 - 2019, le 28 squadre – suddivise in 14 gironi – seconde classificate dei rispettivi gironi del Campionato di Eccellenza, che i Comitati dovranno comunicare alla L.N.D. entro Lunedì 13 Maggio 2019, dovranno disputare le gare spareggio-promozione, organizzate dalla L.N.D., per l'accesso ai sette posti validi per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale Dilettanti Serie D

2019/2020. Termini, modalità e norme di svolgimento delle predette gare di spareggio-promozione saranno resi noti con successivo Comunicato Ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti.

Per quanto attiene alla Regione Trentino-Alto Adige, al termine della stagione sportiva 2018 - 2019, il Comitato Provinciale Autonomo di Trento - competente all'organizzazione del Campionato di Eccellenza per la stagione sportiva 2018 - 2019 - dovrà comunicare alla Lega Nazionale Dilettanti, entro il predetto termine di Lunedì 13 Maggio 2019, il nominativo della squadra seconda classificata nel Campionato di Eccellenza, la quale disputerà le gare spareggio-promozione fra le seconde di Eccellenza, organizzate dalla L.N.D., per l'accesso ai sette posti validi per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale Serie D della Stagione Sportiva 2019-2020.

g) Retrocessione nel Campionato di Promozione

I meccanismi di retrocessione delle squadre nel Campionato di Promozione vengono stabiliti da ciascun Comitato, il quale dovrà peraltro prevedere un numero di retrocessioni adeguato in relazione alla eventualità che dal Campionato Nazionale Serie D retrocedano squadre della rispettiva Regione in numero superiore alla effettiva disponibilità di organico nel Campionato di Eccellenza.

h) Attività Giovanile

Alle Società di Eccellenza è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato "Juniores - Under 19" (v. punto A/9 - 2 e 3 del presente Comunicato Ufficiale).

Alle Società di Eccellenza che non partecipano con proprie squadre al Campionato Regionale o Provinciale "Juniores" o che, se iscritte, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitata la somma di € 5.000,00, quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile del Comitato.

Le Società possono altresì partecipare con proprie squadre ai Campionati e ad altre attività indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste. La partecipazione all'attività delle categorie Allievi e Giovanissimi di Calcio a 11 (compresa la "fascia B"), ovvero la partecipazione a Campionati Regionali femminili, sia di Lega che giovanili, aventi esclusivamente carattere agonistico, indetti dalla L.N.D. o dal Settore Giovanile e Scolastico, oppure ad attività delle categorie Allievi e Giovanissimi Calcio a Cinque, costituisce attenuante nell'addebito previsto, nella misura di € 1.000,00 per ciascuna delle categorie svolte, indipendentemente dalle squadre iscritte, fatta salva la non cumulabilità delle attività di Calcio a 11 maschili e di Calcio a Cinque riferite alle categorie Allievi e Giovanissimi.

A/3 CAMPIONATO DI PROMOZIONE

a) Articolazione

Il Campionato di Promozione è organizzato sulla base di uno o più gironi.

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di Promozione:

- le Società retrocesse dal Campionato di Eccellenza al termine della passata stagione sportiva 2017 - 2018;
- le Società che hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta nel Campionato di Promozione della passata stagione sportiva 2017 - 2018;
- le Società promosse dal Campionato di 1ª Categoria al termine della passata stagione sportiva 2017-2018;
- le Società eventualmente ammesse a completamento dell'organico secondo le disposizioni stabilite da ciascun Comitato.

Resta salva l'applicazione dell'art. 52, comma 10, delle N.O.I.F.

b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato di Promozione, ed alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti

i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2018 – 2019 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Premesso quanto sopra, il Consiglio Direttivo di Lega ha stabilito che nelle singole gare dell'attività ufficiale 2018 – 2019, le Società partecipanti al Campionato di Promozione hanno l'obbligo di impiegare – sin dall'inizio e per l'intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più dei partecipanti – almeno due calciatori così distinti in relazione alle seguenti fasce di età:

- 1 nato dall'1.1.1999 in poi
- 1 nato dall'1.1.2000 in poi

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate.

Prevvia approvazione del Consiglio di Presidenza della L.N.D. e fatta salva l'applicazione minima della norma stessa, i Comitati potranno comunque prevedere disposizioni aggiuntive a quelle previste dalla direttiva suindicata, sempre che non venga superato il contingente complessivo di tre calciatori. Il Consiglio di Presidenza della L.N.D. è competente a deliberare in ordine alla concessione di eventuali deroghe richieste dai Comitati per innalzare da tre a quattro il contingente complessivo dei calciatori da impiegare obbligatoriamente.

L'inosservanza delle predette disposizioni, ivi comprese quelle facoltativamente stabilite dai Consigli Direttivi dei Comitati, se ed in quanto deliberate e approvate dal Consiglio di Presidenza della L.N.D., sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.

c) Limiti di partecipazione di calciatori alle gare

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

d) Adempimenti economico - finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato di Promozione secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito comunicato ufficiale. Ai fini della partecipazione al Campionato di Promozione della stagione sportiva 2018 – 2019, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31, del Regolamento della L.N.D. e del punto 31) del presente Comunicato Ufficiale;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, della Commissione Premi e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 65 della L.N.D. del 4 Maggio 2018);
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito Comunicato Ufficiale.

e) Ammissione al Campionato di Eccellenza

I meccanismi di ammissione delle squadre al Campionato di Eccellenza vengono stabiliti da ciascun Comitato, fatti salvi i diritti al titolo sportivo conseguenti a promozioni.

f) Retrocessione nel Campionato di 1ª Categoria

I meccanismi di retrocessione delle squadre nel Campionato di 1ª Categoria vengono stabiliti da ciascun Comitato, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

g) Attività Giovanile

Alle Società di Promozione è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato “Juniores – Under 19” (v. punto A/9 – 2 e 3 del presente Comunicato Ufficiale).

Alle Società di Promozione che non partecipano con proprie squadre al Campionato Regionale o Provinciale “Juniores” o che, se iscritte, vi rinuncino prima dell’inizio della relativa attività, verrà addebitata la somma di € 4.000,00, quale concorso alle spese sostenute per l’organizzazione dell’attività giovanile del Comitato.

Le Società possono altresì partecipare con proprie squadre ai Campionati e ad altre attività indetti dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, con l’osservanza delle disposizioni all’uopo previste. La partecipazione all’attività delle categorie Allievi e Giovanissimi di Calcio a 11 (compresa la “fascia B”), ovvero la partecipazione a Campionati Regionali femminili, sia di Lega che giovanili, aventi esclusivamente carattere agonistico, indetti dalla L.N.D. o dal Settore Giovanile e Scolastico, oppure ad attività delle categorie Allievi e Giovanissimi Calcio a Cinque, costituisce attenuante nell’addebito previsto, nella misura di € 1.000,00 per ciascuna delle categorie svolte, indipendentemente dalle squadre iscritte, fatta salva la non cumulabilità delle attività di Calcio a 11 maschile e di Calcio a Cinque riferite alle categorie Allievi e Giovanissimi.

A/4 CAMPIONATO DI 1ª CATEGORIA

a) Articolazione

Il Campionato di 1ª Categoria è organizzato sulla base di uno o più gironi.

Hanno diritto di richiedere l’iscrizione al Campionato di 1ª Categoria:

- le Società retrocesse dal Campionato di Promozione al termine della passata stagione sportiva 2017 – 2018;
- le Società che hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta nel Campionato di 1ª Categoria della passata stagione sportiva 2017 – 2018;
- le Società promosse dal Campionato di 2ª Categoria al termine della passata stagione sportiva 2017 – 2018;
- le Società eventualmente ammesse a completamento dell’organico secondo le disposizioni stabilite da ciascun Comitato.

Resta salva l’applicazione dell’art. 52, comma 10, delle N.O.I.F.

b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all’età

Alle gare del Campionato di 1ª Categoria, ed alle altre dell’attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all’età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2018 – 2019 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Premesso quanto sopra, i Comitati, in relazione allo svolgimento della predetta attività ufficiale 2018 - 2019, possono, facoltativamente, rendere obbligatorio sin dall’inizio delle singole gare e per l’intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive, l’impiego di uno o più calciatori appartenenti a prestabilite fasce di età, fino ad un massimo di tre calciatori. Il Consiglio di Presidenza della L.N.D. è competente a deliberare in ordine alla concessione di eventuali deroghe richieste dai Comitati per innalzare da tre a quattro il contingente complessivo dei calciatori da impiegare obbligatoriamente.

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate.

L'inosservanza delle predette disposizioni, ivi comprese quelle facoltativamente stabilite dai Consigli Direttivi dei Comitati, se ed in quanto deliberate, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.

c) Limiti di partecipazione di calciatori alle gare

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

d) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato di Prima Categoria secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale. Ai fini della partecipazione al Campionato di Prima Categoria della stagione sportiva 2018 – 2019, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31, del Regolamento della L.N.D. e del punto 31) del presente Comunicato Ufficiale;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, della Commissione Premi e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 65 della L.N.D. del 4 Maggio 2018);
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito Comunicato Ufficiale.

e) Ammissione al Campionato di Promozione

I meccanismi di ammissione delle squadre al Campionato di Promozione vengono stabiliti da ciascun Comitato, fatti salvi i diritti al titolo sportivo conseguenti a promozioni.

f) Retrocessione nel Campionato di 2ª Categoria

I meccanismi di retrocessione delle squadre nel Campionato di 2ª Categoria vengono stabiliti da ciascun Comitato, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

g) Attività Giovanile

Ai Comitati è data facoltà di obbligare le Società di 1ª Categoria a partecipare con una propria squadra al Campionato Giovanile Allievi o Giovanissimi, indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, oppure, in alternativa, al Campionato "Juniores Under 19" (v. punto A/9 2 e 3 del presente Comunicato Ufficiale).

Alle Società di 1.a Categoria che non rispettano l'eventuale obbligo o che, se iscritte al Campionato giovanile, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitato un importo variabile fino ad un massimo di € 1.500,00 quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile del Comitato.

Le Società possono altresì partecipare con proprie squadre ad altra attività indetta dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

La partecipazione a tali attività, ivi compresi i Campionati Regionali femminili, sia di Lega che giovanili, aventi esclusivamente carattere agonistico, indetti dalla L.N.D. o dal Settore Giovanile e Scolastico, oppure ad attività delle categorie Allievi e Giovanissimi Calcio a Cinque, può costituire attenuante nella determinazione dell'addebito previsto.

A/5 CAMPIONATO DI 2ª CATEGORIA

a) Articolazione

Il Campionato di 2ª Categoria è organizzato sulla base di uno o più gironi.

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di 2ª Categoria:

- le Società retrocesse dal Campionato di 1ª Categoria al termine della passata stagione sportiva 2017 - 2018;
- le Società che hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta nel Campionato di 2ª Categoria della passata stagione sportiva 2017 - 2018;
- le Società promosse dal Campionato di 3ª Categoria e, ove previsto, dal Campionato di "3ª Categoria - Under 21" e dal Campionato di "3ª Categoria - Under 19" al termine della passata stagione sportiva 2017 - 2018;
- le Società eventualmente ammesse a completamento dell'organico secondo le disposizioni stabilite da ciascun Comitato.

Resta salva l'applicazione dell'art. 52, comma 10, delle N.O.I.F.

b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato di 2ª Categoria e alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2018 – 2019 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Premesso quanto sopra, i Comitati, in relazione allo svolgimento della predetta attività ufficiale 2018 - 2019, possono, facoltativamente, rendere obbligatorio sin dall'inizio delle singole gare e per l'intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive, l'impiego di uno o più calciatori appartenenti a prestabilite fasce di età, fino ad un massimo di tre calciatori. Il Consiglio di Presidenza della L.N.D. è competente a deliberare in ordine alla concessione di eventuali deroghe richieste dai Comitati per innalzare da tre a quattro il contingente complessivo dei calciatori da impiegare obbligatoriamente.

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate.

L'inosservanza delle predette disposizioni, ivi comprese quelle facoltativamente stabilite dai Consigli Direttivi dei Comitati, se ed in quanto deliberate, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.

c) Limiti di partecipazione di calciatori alle gare

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

d) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato di Seconda Categoria secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito comunicato ufficiale. Ai fini della partecipazione al Campionato di Seconda Categoria della stagione sportiva 2018 - 2019, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31, del Regolamento della L.N.D. e del punto 31) del presente Comunicato Ufficiale;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, della Commissione Premi e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 65 della L.N.D. del 4 Maggio 2018);
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito Comunicato Ufficiale.

e) Ammissione al Campionato di 1ª Categoria

I meccanismi di ammissione delle squadre al Campionato di 1ª Categoria vengono stabiliti da ciascun Comitato, fatti salvi i diritti al titolo sportivo conseguenti a promozioni.

f) Retrocessione nel Campionato di 3ª Categoria

I meccanismi di retrocessione delle squadre nel Campionato di 3ª Categoria vengono stabiliti da ciascun Comitato, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

g) Attività Giovanile

Le Società di 2ª Categoria possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra al Campionato “Juniores-Under 19” (v. punto A/9 – 2 e 3 del presente Comunicato Ufficiale), nonché ai Campionati ed ad altre attività indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

A/6 CAMPIONATO DI 3ª CATEGORIA

a) Articolazione

Il Campionato di 3ª Categoria è organizzato dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano e da ciascuna Delegazione Provinciale e/o Distrettuale, sulla base di uno o più gironi.

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di 3ª Categoria:

- le Società retrocesse dal Campionato di 2ª Categoria al termine della passata stagione sportiva 2017 - 2018;
- le Società che hanno preso parte al Campionato di 3ª Categoria della passata stagione sportiva 2017 - 2018;
- fuori classifica, le Società che con le rispettive prime squadre partecipano a Campionati di categoria superiore;
- le Società di nuova affiliazione.

Resta salva l'applicazione dell'art. 52, comma 10, delle N.O.I.F.

Come disposto al successivo capo III, punto 1), lett. a), alle Società della L.N.D. che si affilieranno alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2018-2019 e parteciperanno con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria 2018 – 2019 sarà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione a detto Campionato. Tale gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2018-2019 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. “pure” a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2018 - 2019 si iscrivano con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria.

b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato di 3ª Categoria e alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2018 – 2019 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Premesso quanto sopra, i Comitati, in relazione allo svolgimento della predetta attività ufficiale 2018 – 2019, possono, facoltativamente, rendere obbligatorio sin dall'inizio delle singole gare e per l'intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive, l'impiego di uno o più calciatori appartenenti a prestabilite fasce di età, fino ad un massimo di tre calciatori. Il Consiglio di Presidenza della L.N.D. è competente a deliberare in ordine alla concessione di eventuali deroghe richieste dai Comitati per innalzare da tre a quattro il contingente complessivo dei calciatori da impiegare obbligatoriamente.

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate.

L'inosservanza delle predette disposizioni, ivi comprese quelle facoltativamente stabilite dai Consigli Direttivi dei Comitati, se ed in quanto deliberate, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.

c) Limiti di partecipazione di calciatori alle gare

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

d) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato di Terza Categoria secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito comunicato ufficiale. Ai fini della partecipazione al Campionato di Terza Categoria della stagione sportiva 2018 – 2019, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31, del Regolamento della L.N.D. e del punto 31) del presente Comunicato Ufficiale;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, della Commissione Premi e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 65 della L.N.D. del 4 Maggio 2018);

- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito Comunicato Ufficiale.

e) Ammissione al Campionato di 2ª Categoria

I meccanismi di ammissione delle squadre al Campionato di 2ª Categoria vengono stabiliti da ciascun Comitato, fatti salvi i diritti al titolo sportivo conseguenti a promozione.

f) Attività Giovanile

Le Società di 3ª Categoria possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra al Campionato "Juniores-Under 19" (v. punto A/9 – 2 e 3 del presente Comunicato Ufficiale), nonché ai Campionati e ad altre attività indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

A/7 CAMPIONATO DI "3ª CATEGORIA - UNDER 21"

a) Articolazione

Il Campionato di "3ª Categoria - Under 21" è organizzato dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano e da ciascuna Delegazione Provinciale e/o Distrettuale, sulla base di uno o più gironi.

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di "3ª Categoria - Under 21":

- le Società retrocesse dal Campionato di 2ª Categoria o comunque facenti parte degli organici di 3ª Categoria al termine della passata stagione sportiva 2017 - 2018;
- fuori classifica, le Società che con le rispettive prime squadre partecipano a Campionati di categoria superiore;
- le Società di nuova affiliazione.

Resta salva l'applicazione dell'art. 52, comma 10, delle N.O.I.F.

Come disposto al successivo capo III, punto 1), lett. a), alle Società della L.N.D. che si affilieranno alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2018 – 2019 e parteciperanno con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria-Under 21 2018 – 2019 sarà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione a detto Campionato. Tale gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2018 – 2019 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. "pure" a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2018 – 2019 si iscrivano con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria-Under 21.

Il Consiglio Direttivo dei singoli Comitati stabilisce le modalità di svolgimento ed il meccanismo di collegamento con il Campionato di 2ª Categoria.

Alle Società vincenti il Campionato di "3ª Categoria - Under 21" è riservato il diritto alla promozione al Campionato di 2ª Categoria, purché le stesse non partecipino con la loro prima squadra ai vari Campionati di 3ª Categoria o a Campionati di categoria superiore.

b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato di "3ª Categoria - Under 21" possono partecipare tutti i calciatori che, al 1º gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, non abbiano compiuto il 21º anno di età (nati dal 1º gennaio 1997 in poi) e che, comunque, abbiano compiuto il 15º anno di età, nel rispetto dell'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

E' esclusa la partecipazione di calciatori "fuori quota" al Campionato di "3ª Categoria - Under 21" per il quale è previsto il diritto alla promozione al Campionato di 2ª Categoria.

Nelle gare di Campionato di “3ª Categoria - Under 21”/squadre Riserve, senza diritto alla promozione al Campionato di 2ª Categoria, è consentito l’impiego di cinque calciatori “fuori quota” nati dal 1° gennaio 1995 in poi.

Nel caso in cui la Società vincente il Campionato di “3ª Categoria-Under 21” non prenda parte al Campionato di competenza (2ª Categoria) nella stagione sportiva 2019 - 2020, i calciatori per la stessa tesserati sono svincolati d’autorità, ai sensi dell’art. 110, delle N.O.I.F.

c) Limiti di partecipazione di calciatori alle gare

In deroga a quanto previsto dall’art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

d) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l’iscrizione al Campionato di Terza Categoria-Under 21 secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale. Ai fini della partecipazione al Campionato di Terza Categoria-Under 21 della stagione sportiva 2018 – 2019, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell’apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall’art. 31, del Regolamento della L.N.D. e del punto 31) del presente Comunicato Ufficiale;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch’esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, della Commissione Premi e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l’iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 65 della L.N.D. del 4 Maggio 2018);
- non versino, all’atto dell’iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall’apposito Comunicato Ufficiale.

e) Attività Giovanile

Le Società di “3ª Categoria - Under 21” possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra al Campionato “Juniores-Under 19” (v. punto A/9 – 2 e 3 del presente Comunicato Ufficiale), nonché ai Campionati e ad altre attività indetti dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica con l’osservanza delle disposizioni all’uopo previste.

A/8 CAMPIONATO DI “3ª CATEGORIA - UNDER 19” - “3ª CATEGORIA - OVER 30” - “3ª CATEGORIA - OVER 35”

1) “3ª CATEGORIA - UNDER 19”

a) Articolazione

Il Campionato di “3ª Categoria - Under 19” è organizzato dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano e da ciascuna Delegazione Provinciale e/o Distrettuale, sulla base di uno o più gironi.

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di "3^a Categoria - Under 19":

- le Società retrocesse dal Campionato di 2^a Categoria o comunque facenti parte degli organici di 3^a Categoria al termine della passata stagione sportiva 2017 – 2018;
- fuori classifica, le Società che con le rispettive prime squadre partecipano a Campionati di categoria superiore;
- le Società di nuova affiliazione.

Come disposto al successivo capo III, punto 1), lett. a), alle Società della L.N.D. che si affilieranno alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2018 – 2019 e parteciperanno con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria-Under 19 2018 – 2019 sarà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione a detto Campionato. Tale gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2018 – 2019 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. "pure" a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2018 – 2019 si iscrivano con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria-Under 19.

Il Consiglio Direttivo dei singoli Comitati stabilisce le modalità di svolgimento ed il meccanismo di collegamento con il Campionato di 2^a Categoria.

Alle Società vincenti il Campionato di "3^a Categoria - Under 19" è riservato il diritto alla promozione al Campionato di 2^a Categoria, purché le stesse non partecipino con la loro prima squadra ai vari Campionati di 3^a Categoria o a Campionati di categoria superiore o a Campionati misti.

b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato di "3^a Categoria - Under 19" possono partecipare tutti i calciatori che, al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, non abbiano compiuto il 18° anno di età (nati dal 1° gennaio 2000 in poi) e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età.

c) Limiti di partecipazione di calciatori alle gare

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

d) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato di Terza Categoria-Under 19 secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale. Ai fini della partecipazione al Campionato di Terza Categoria-Under 19 della stagione sportiva 2018 – 2019.

, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31, del Regolamento della L.N.D. e del punto 31) del presente Comunicato Ufficiale;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, della Commissione Premi e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 65 della L.N.D. del 4 Maggio 2018);
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito comunicato ufficiale.

e) Attività Giovanile

Le Società di “3^a Categoria - Under 19” possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati e ad altre attività indetti dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, con l’osservanza delle disposizioni all’uopo previste.

2) “3^a CATEGORIA - OVER 30”

a) Articolazione

Il Campionato di “3^a Categoria - Over 30” è organizzato dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano e da ciascuna Delegazione Provinciale e/o Distrettuale sulla base di uno o più gironi.

Hanno diritto di richiedere l’iscrizione al Campionato di “3^a Categoria – Over 30”:

- le Società retrocesse dal Campionato di 2^a Categoria o comunque facenti parte degli organici di 3^a Categoria al termine della passata stagione sportiva 2017 – 2018;
- fuori classifica, le Società che con le rispettive prime squadre partecipano a Campionati di categoria superiore;
- le Società di nuova affiliazione.

Come disposto al successivo capo III, punto 1), lett. a), alle Società della L.N.D. che si affilieranno alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2018 – 2019 e parteciperanno con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria-Over 30 2018 – 2019 sarà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione a detto Campionato. Tale gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2018 – 2019 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. “pure” a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2018 – 2019 si iscrivano con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria-Over 30.

Il Consiglio Direttivo dei singoli Comitati stabilisce le modalità di svolgimento ed il meccanismo di collegamento con il Campionato di 2^a Categoria.

Alle Società vincenti il Campionato di “3^a Categoria – Over 30” è riservato il diritto alla promozione al Campionato di 2^a Categoria, purché le stesse non partecipino con la loro prima squadra ai vari Campionati di 3^a Categoria o a Campionati di categoria superiore o a Campionati misti.

b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato di “3^a Categoria – Over 30” possono partecipare tutti i calciatori che, al 1° gennaio dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva 2018 – 2019, abbiano compiuto anagraficamente il 30° anno di età (nati antecedentemente al 1° Gennaio 1988).

E' esclusa la partecipazione di calciatori nati successivamente al 1° Gennaio 1988 al Campionato di “3^a Categoria – Over 30”, per il quale è previsto il diritto alla promozione al Campionato di 2^a Categoria.

c) Limiti di partecipazione di calciatori alle gare

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

d) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato di Terza Categoria-Over 30 secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale. Ai fini della partecipazione al Campionato di Terza Categoria-Over 30 della stagione sportiva 2018 – 2019, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31, del Regolamento della L.N.D. e del punto 31) del presente Comunicato Ufficiale;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, della Commissione Premi e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 65 della L.N.D. del 4 Maggio 2018);
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito comunicato ufficiale.

Le Società partecipanti al Campionato di 3.a Categoria Over 30 hanno l'obbligo di sostenere per intero le spese arbitrali, non rientrando tale attività nella copertura della cosiddetta "politica dei servizi".

e) Attività Giovanile

Le Società di "3ª Categoria – Over 30" possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati e ad altre attività indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

3) "3ª CATEGORIA - OVER 35"

a) Articolazione

Il Campionato di "3ª Categoria - Over 35" è organizzato dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano e da ciascuna Delegazione Provinciale e/o Distrettuale sulla base di uno o più gironi.

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di "3ª Categoria – Over 35":

- le Società retrocesse dal Campionato di 2ª Categoria o comunque facenti parte degli organici di 3ª Categoria al termine della passata stagione sportiva 2017 – 2018;
- fuori classifica, le Società che con le rispettive prime squadre partecipano a Campionati di categoria superiore;
- le Società di nuova affiliazione.

Come disposto al successivo capo III, punto 1), lett. a), alle Società della L.N.D. che si affilieranno alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2018 – 2019 e parteciperanno con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria-Over 35 2018 – 2019 sarà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione a detto Campionato. Tale gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2018 – 2019 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. "pure" a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2018 – 2019 si iscrivano con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria-Over 35.

Il Consiglio Direttivo dei singoli Comitati stabilisce le modalità di svolgimento ed il meccanismo di collegamento con il Campionato di 2ª Categoria.

Alle Società vincenti il Campionato di “3ª Categoria – Over 35” è riservato il diritto alla promozione al Campionato di 2ª Categoria. Tale titolo sportivo è precluso per quelle Società che partecipano con la loro prima squadra ai vari Campionati di 3ª Categoria o a Campionati di categoria superiore o a Campionati misti.

b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato di “3ª Categoria – Over 35” possono partecipare tutti i calciatori che, al 1º gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva 2018-2019, abbiano compiuto anagraficamente il 35º anno di età (nati antecedentemente al 1º Gennaio 1983).

E' esclusa la partecipazione di calciatori nati successivamente al 1º Gennaio 1983 al Campionato di “3ª Categoria – Over 35”, per il quale è previsto il diritto alla promozione al Campionato di 2ª Categoria.

c) Limiti di partecipazione di calciatori alle gare

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

d) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato di Terza Categoria-Over 35 secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale. Ai fini della partecipazione al Campionato di Terza Categoria - Over 35 della stagione sportiva 2018 – 2019, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31, del Regolamento della L.N.D. e del punto 31) del presente Comunicato Ufficiale;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, della Commissione Premi e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 65 della L.N.D. del 4 Maggio 2018);
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito comunicato ufficiale.

Le Società partecipanti al Campionato di 3.a Categoria Over 35 hanno l'obbligo di sostenere per intero le spese arbitrali, non rientrando tale attività nella copertura della cosiddetta “politica dei servizi”.

e) Attività Giovanile

Le Società di “3ª Categoria – Over 35” possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati e ad altre attività indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

A/9 CAMPIONATO “JUNIORES - UNDER 19”

1) Campionato Nazionale “Juniores Under 19”

Il Campionato Nazionale “Juniores – Under 19” è organizzato dal Dipartimento Interregionale sulla base di più gironi.

a) Articolazione

Al Campionato Nazionale “Juniores – Under 19” sono iscritte d’ufficio le squadre di Società partecipanti al Campionato Nazionale Serie D della stagione sportiva 2018 – 2019. Le squadre partecipanti al Campionato Nazionale Juniores – Under 19 devono svolgere tale attività sportiva esclusivamente nel luogo dove ha sede la Società.

Possono essere iscritte - solo come “fuori classifica” - al Campionato Nazionale “Juniores”, previo parere della Lega di competenza, squadre di Società partecipanti ai Campionati Professionistici di Serie "A", "B", Lega Pro che ne facciano richiesta.

Le squadre di Società aderenti al Dipartimento Interregionale non possono prendere parte al Campionato Nazionale “Juniores Under 19 -Trofeo Dante Berretti” organizzato dalla Lega Italiana Calcio Professionistico.

Al Campionato Nazionale “Juniores – Under 19” non possono essere iscritte squadre di Società partecipanti ai Campionati Regionali. Resta salva la disposizione di cui al Titolo I, lett. A), punto 1), comma g), del presente Comunicato Ufficiale.

b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all’età

Alle gare del Campionato Nazionale “Juniores – Under 19” possono partecipare tutti i calciatori nati dal 1° gennaio 2000 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età; è altresì consentito impiegare fino ad un massimo di tre calciatori “fuori quota”, dei quali due nati dal 1° gennaio 1999 in poi ed uno senza alcuna limitazione in relazione all’età massima.

L’inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall’art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.

c) Limite di partecipazione di calciatori alle gare

In deroga a quanto previsto dall’art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

2) Campionato Regionale “Juniores Under 19”

Il Campionato Regionale “Juniores – Under 19” è organizzato da ciascun Comitato sulla base di uno o più gironi. I singoli Comitati dovranno comunicare alla Segreteria della L.N.D., entro e non oltre Lunedì 6 Maggio 2019, il nominativo della Società vincente la propria fase regionale che si qualifica alla fase nazionale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti.

Nella Regione Trentino Alto Adige, il Campionato Regionale “Juniores – Under 19” è organizzato da ciascun Comitato Provinciale Autonomo delle Province di Trento e di Bolzano. Le vincenti dei rispettivi gironi di Trento e Bolzano acquisiscono il diritto a partecipare alla fase nazionale della manifestazione, organizzata dalla L.N.D.

a) Articolazione

Al Campionato Regionale “Juniores – Under 19” sono iscritte d’ufficio le squadre di Società partecipanti ai Campionati di Eccellenza e di Promozione della stagione sportiva 2018 – 2019, salvo diversa determinazione

del Consiglio Direttivo del Comitato in ordine alla loro eventuale collocazione negli organici del Campionato Provinciale “Juniores – Under 19”, anche su richiesta motivata dalle Società interessate. In ogni caso il Consiglio Direttivo del Comitato competente, in deroga a quanto sopra, può determinare una diversa composizione dell’organico di tale Campionato in base a motivati criteri di meritocrazia e di effettiva potenzialità delle Società interessate. Al Campionato Regionale “Juniores – Under 19” sono iscritte d’ufficio le squadre delle Società sarde e siciliane partecipanti al Campionato Nazionale Serie D della stagione sportiva 2018 - 2019.

Inoltre, a completamento dell’organico, possono essere iscritte al Campionato Regionale “Juniores – Under 19” anche squadre appartenenti a Società di 1^a, 2^a, 3^a Categoria, “3^a Categoria - Under 21”, “3^a Categoria - Under 19”, “3^a Categoria – Over 30” e “3^a Categoria – Over 35” che ne abbiano fatto richiesta.

b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all’età

Alle gare del Campionato Regionale “Juniores – Under 19” possono partecipare i calciatori nati dal 1° gennaio 2000 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età; è consentito impiegare fino a un massimo di tre calciatori “fuori quota”, nati dal 1° gennaio 1999 in poi, in base alle disposizioni emanate dai Consigli Direttivi dei Comitati.

L’inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall’art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.

In considerazione del particolare assetto normativo che caratterizza la rispettiva attività, alle Società di “3^a Categoria - Under 19” partecipanti al Campionato Regionale “Juniores – Under 19”, non è consentito l’impiego di calciatori “fuori quota”.

E’ fatto divieto alle Società Juniores “pure” regionali di tesserare calciatori di età superiore a quella stabilita per tale categoria, ivi compresi i calciatori “fuori-quota”.

c) Limite di partecipazione di calciatori alle gare

In deroga a quanto previsto dall’art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

3) Campionato Provinciale “Juniores – Under 19”

Il Campionato Provinciale “Juniores – Under 19” è organizzato da ciascuna Delegazione Provinciale e/o Distrettuale, sulla base di uno o più gironi.

a) Articolazione

Al Campionato Provinciale “Juniores – Under 19” partecipano le squadre di Società di Eccellenza e Promozione che lo abbiano richiesto, in alternativa al Campionato Regionale “Juniores – Under 19”, nonché, facoltativamente, le Società partecipanti ai Campionati di 1^a, 2^a, 3^a Categoria, “3^a Categoria - Under 21”, “3^a Categoria - Under 19”, “3^a Categoria – Over 30” e “3^a Categoria – Over 35”.

b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all’età

Alle gare del Campionato Provinciale “Juniores – Under 19” possono partecipare i calciatori nati dal 1° gennaio 2000 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età; è consentito impiegare fino a un massimo di quattro calciatori “fuori quota”, nati dal 1° gennaio 1998, in base alle disposizioni emanate dai Consigli Direttivi dei Comitati.

L’inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall’art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.

In considerazione del particolare assetto normativo che caratterizza la rispettiva attività alle Società di “3ª Categoria - Under 19” partecipanti al Campionato Provinciale “Juniores – Under 19”, non è consentito l’impiego di calciatori “fuori quota”.

E’ fatto divieto alle Società Juniores “pure” provinciali di tesserare calciatori di età superiore a quella stabilita per tale categoria, ivi compresi i calciatori “fuori-quota”.

c) Limite di partecipazione di calciatori alle gare

In deroga a quanto previsto dall’art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

A/10 COPPA REGIONE – COPPA PROVINCIA

E’ data facoltà a ciascun Comitato di organizzare le attività in epigrafe, a carattere regionale e provinciale e in forma distinta per le attività di Calcio a undici, di Calcio Femminile e di Calcio a Cinque maschile e femminile, secondo i criteri e le modalità stabiliti dal Consiglio Direttivo dello stesso Comitato mediante apposita regolamentazione.

A/11 ATTIVITA’ MISTA

I Comitati hanno facoltà di organizzare Campionati misti con la partecipazione - nello stesso girone - di squadre di “3ª Categoria - Under 19” e squadre “Juniores – Under 19”, con l’osservanza dei rispettivi obblighi di impiego dei calciatori in relazione all’età.

Resta inteso che, in tali ipotesi, alle Società di “3ª Categoria - Under 19” vincenti il proprio girone non viene riconosciuto il diritto alla promozione al Campionato di 2ª Categoria.

A/12 ATTIVITA’ GIOVANILE PERIFERICA

Ai Comitati e alle altre articolazioni periferiche della L.N.D. sono affidate le procedure amministrative di tesseramento, nonché quelle di affiliazione e di iscrizione, da attuarsi attraverso il cosiddetto “sportello unico”. Ai Comitati e alle altre articolazioni periferiche della L.N.D. è affidata l’organizzazione dell’attività giovanile a livello periferico.

A/13 ATTIVITA’ AMATORI

E’ data facoltà a ciascun Comitato di organizzare l’Attività Amatori, sulla base di uno o più gironi, con i criteri e le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo dello stesso Comitato mediante apposita regolamentazione. L’attività amatoriale a carattere nazionale deve essere autorizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti.

In relazione all’attività in epigrafe, si rende noto che la F.I.G.C. ha rinnovato la propria autorizzazione, a titolo sperimentale per la Stagione Sportiva 2018 – 2019, per la conduzione arbitrale delle gare non ufficiali dell’attività amatoriale e ricreativa da parte di dirigenti/arbitri. L’applicazione di tale concessione federale, da parte delle Società interessate, è da intendersi a carattere facoltativo e non obbligatorio.

L’attività amatoriale, da considerarsi non ufficiale, non ha carattere agonistico.

a) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l’iscrizione al Campionato Amatori secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito comunicato ufficiale. Ai fini della partecipazione al Campionato Amatori della stagione sportiva 2018 – 2019, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell’apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato dei requisiti previsti dall'art. 31, del Regolamento della L.N.D. e del punto 31) del presente Comunicato Ufficiale;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti di Enti Federali, Società e tesserati;
- non versino, all'atto dell'iscrizione all'attività Amatori, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito Comunicato Ufficiale.

3. DIPARTIMENTO CALCIO FEMMINILE

1) Campionato Interregionale (Serie C)

a) Articolazione

Il Campionato Nazionale Interregionale (Serie C) della Stagione Sportiva 2018/ 2019 sarà articolato in 4 Gironi da 12/14 squadre ciascuno.

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato Nazionale Interregionale (Serie C):

- n. 45 Società che hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta nel Campionato Nazionale di Serie B al termine della Stagione Sportiva 2017/2018;
- n. 14 Società prime classificate nei rispettivi Campionati Regionali di Serie C (Eccellenza) al termine della stagione sportiva 2017/2018;
- n. 1 Società vincente la fase nazionale della Coppa Italia Regionale della Stagione Sportiva 2017/2018.

b) Ammissione al Campionato Nazionale di Serie B 2019/2020

Fatte salve diverse disposizioni, non ancora pervenute, da parte della neo-istituita Divisione Calcio Femminile in seno alla F.I.G.C., riguardanti le retrocessioni dal Campionato di Serie B 2018/19, le quattro squadre classificatesi al 1° posto di ciascun Girone del Campionato Interregionale (Serie C) 2018/19 acquisiranno direttamente il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato di Serie B 2019/2020.

c) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato Nazionale Interregionale (Serie C), rispettando i criteri, le modalità ed i termini fissati da apposito Comunicato Ufficiale del Dipartimento Calcio Femminile della L.N.D. Ai fini della partecipazione al Campionato Nazionale Interregionale (Serie C) della stagione sportiva 2018/2019, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31, del Regolamento della L.N.D. e del punto 31) del presente Comunicato Ufficiale;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 65 della L.N.D. del 4 Maggio 2018);
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito comunicato ufficiale.

d) Limiti di partecipazione delle calciatrici alle gare

Al Campionato Interregionale (Serie C) possono partecipare calciatrici che abbiano anagraficamente compiuto il 14° anno di età, purché autorizzate dal Comitato territorialmente competente, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

e) Retrocessione nel Campionato Regionale di Serie C (Eccellenza Femminile)

Le squadre classificate al penultimo e all'ultimo posto del Campionato Interregionale (Serie C) retrocedono direttamente al Campionato Regionale di Serie C (Eccellenza) della Stagione Sportiva 2019 – 2020.

A/15 CAMPIONATI REGIONALI E PROVINCIALI

a) Articolazione

I Comitati della Lega Nazionale Dilettanti organizzano i Campionati Regionali e Provinciali di Calcio Femminile sulla base delle categorie Serie C (Eccellenza) e Serie D (Promozione).

Nella Regione Trentino-Alto Adige, l'organizzazione del Campionato Regionale Femminile è demandata, per la Stagione Sportiva 2018 – 2019, secondo un principio di alternanza automatica, alla sovrintendenza del Comitato Provinciale Autonomo di Trento. I Campionati Provinciali Femminili sono organizzati da ciascun Comitato Provinciale Autonomo delle Province di Trento e di Bolzano.

In ottemperanza a quanto stabilito al successivo capo III, punto 1), le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di Calcio a undici maschile possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati Regionali o Provinciali di Calcio a 11 Femminile organizzati dai Comitati Regionali, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste. Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta, nella Stagione Sportiva 2018 – 2019, verrà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato Regionale o Provinciale di Calcio a 11 Femminile, quale concorso alla diffusione e promozione dell'attività femminile sul territorio. Detta gratuità si applica anche alle Società di Calcio a 11 maschile che, affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2018 – 2019, intendano partecipare con una propria squadra a Campionati di Calcio a 11 Femminile. Si applica, inoltre, alle Società che, affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2018 – 2019, intendano partecipare con una propria squadra esclusivamente a Campionati di Calcio a 11 Femminile.

Tale gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2018 – 2019 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. "pure" a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2018 – 2019 si iscrivano con una propria squadra a Campionati Regionali o Provinciali di Calcio a 11 Femminile.

b) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione ai Campionati Regionali e Provinciali secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale. Ai fini della partecipazione ai Campionati Regionali e Provinciali della stagione sportiva 2018 - 2019, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31, del Regolamento della L.N.D. e del punto 31) del presente Comunicato Ufficiale;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, della Commissione Premi e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 65 della L.N.D. del 4 Maggio 2018);

- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito Comunicato Ufficiale.

c) Limiti di partecipazione delle calciatrici in relazione all'età

Alle gare del Campionato di Serie C (Eccellenza) e Serie D (Promozione) possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutte le calciatrici regolarmente tesserate per la Stagione Sportiva 2018 – 2019 che abbiano compiuto anagraficamente il 14° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

d) Attività Giovanile

Le Società partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali di Calcio Femminile possono partecipare con proprie squadre ai Campionati indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

e) Ammissione al Campionato Serie C (Eccellenza)

Acquisiranno il titolo sportivo a richiedere l'ammissione al Campionato Serie C (Eccellenza) della stagione sportiva 2019-2020 le Società prime classificate nei rispettivi Campionati Regionali di Serie C (Eccellenza) al termine della stagione sportiva 2018-2019.

f) Istituzione Scuola Calcio Femminile

Alle Società partecipanti ai Campionati Regionali di Calcio a 11 Femminile, è data facoltà di costituire una Scuola Calcio Femminile, in linea con gli indirizzi fissati dalla vigente normativa federale in materia.

g) Campionato Femminile Juniores

E' data facoltà a ciascun Comitato di organizzare il Campionato Femminile Juniores, secondo i criteri e le modalità stabiliti dal Consiglio Direttivo dello stesso Comitato, mediante apposita regolamentazione.

4) DIVISIONE CALCIO A CINQUE

A/16 CAMPIONATI NAZIONALI

La Divisione Calcio a Cinque organizza i seguenti Campionati Nazionali:

1) Campionato Nazionale di Serie A

a) Articolazione

Il Campionato Nazionale di Serie "A" è articolato su un girone unico di massimo 16 squadre.

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di Serie "A" le Società che:

- hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta nel Campionato di Serie "A" della passata stagione sportiva 2017-2018;
- sono state promosse dal Campionato di Serie "A/2" al termine della passata stagione sportiva 2017-2018;

- hanno acquisito tale diritto dopo lo svolgimento delle fasi di play-off e di play-out disputate al termine della stagione sportiva 2017-2018.

b) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato Nazionale di Serie A secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale della Divisione Calcio a Cinque.

Ai fini della partecipazione al Campionato Nazionale di Serie A della stagione sportiva 2018-2019, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31, del Regolamento della L.N.D., nonché dal Regolamento Impianti Sportivi della Divisione Calcio a Cinque, di cui al Comunicato Ufficiale n. 808 del 30 Giugno 2015), e del punto 31) del presente Comunicato Ufficiale;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, della Commissione Premi e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 65 della L.N.D. del 4 Maggio 2018);
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito comunicato ufficiale.

c) Retrocessione nel Campionato Nazionale di Serie "A/2"

Al termine della stagione sportiva 2018-2019 retrocederanno nel Campionato di Serie "A/2" massimo 4 (quattro) squadre. Le modalità e le procedure per l'individuazione delle squadre predette formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione a cura della Divisione.

d) Attività minore (Campionato Nazionale "Under 19")

Alle Società partecipanti al Campionato di Serie "A" è fatto obbligo di prendere parte con una propria squadra al Campionato "Under 19" di Calcio a Cinque, riservato ai calciatori nati dal 1° gennaio 2000 in poi regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2018-2019 alla data del 1° febbraio 2019, e/o con decorrenza del tesseramento precedente al 2 febbraio 2019 e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F., fatto salvo quanto disposto nei successivi commi.

Alle Società che non rispettano tale obbligo o che, se iscritte a tale Campionato, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitata una somma non inferiore a € 10.000,00 quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile della Divisione.

Nelle gare del Campionato "Under 19", comprese le eventuali gare di Play Off, nonché nelle gare di Coppa Italia, è fatto obbligo alle Società di impiegare un numero di calciatori formati, almeno pari al 80% (ottanta per cento), arrotondato per eccesso, al numero dei calciatori presenti ed inseriti nella distinta presentata all'arbitro.

Per calciatori "formati" si intendono quei calciatori che abbiano almeno una delle caratteristiche di seguito indicate:

- a) Calciatori che siano stati tesserati per la FIGC prima del compimento del 18° anno di età, con tesseramento valido non revocato e/o non annullato che abbiano assunto il primo tesseramento con FIGC anteriormente al 30 giugno 2017;
- b) Calciatori che siano stati tesserati per la FIGC prima del compimento del 16° anno di età con tesseramento valido non revocato e/o non annullato, che abbiano assunto il primo tesseramento con F.I.G.C. anteriormente al 30 giugno 2018;

- c) Calciatori che siano stati tesserati per la F.I.G.C. prima del compimento del 14° anno di età con tesseramento valido non revocato e/o non annullato;
- d) Calciatori che risultino residenti in Italia almeno dal giorno del compimento del 10° anno di età.

Premesso quanto sopra, la Divisione Calcio a Cinque, in relazione allo svolgimento della predetta attività ufficiale 2018-2019, può prevedere l'utilizzo di uno o più calciatori fuoriquota.

Tenuto conto delle previste modalità di presentazione della distinta di gara (in virtù delle quali non sono ammessi a partecipare alla gara i calciatori i cui nominativi vengano forniti dopo l'inizio della stessa) e considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego di detti calciatori dovrà risultare con l'obbligo della presenza dei predetti calciatori dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'arbitro prima della gara.

L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, salvo ulteriori sanzioni.

In deroga a quanto previsto dall'art.34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi, nell'ambito della disciplina del calcio a cinque, possono schierare in campo nelle gare di Campionati di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

Le Società partecipanti ai Campionati Regionali possono prendere parte al Campionato Nazionale "Under 19", fermo restando la partecipazione alle attività per le quali è eventualmente disposta la obbligatorietà dai Comitati e comunque previa autorizzazione dei Comitati competenti.

E' disposta l'obbligatorietà di disputare il Campionato Nazionale "Under 19" in campo coperto e la Divisione Calcio a Cinque può, anche in determinate Fasi, fissare altresì le misure minime di gioco.

Non è consentito l'uso di manti erbosi naturali o sintetici o di terra battuta.

e) Attività Giovanile

Alle Società partecipanti al Campionato di Serie A è fatto obbligo di prendere parte con una propria squadra ad una attività e/o Campionato di Calcio a Cinque federale (Allievi/Giovanissimi), con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

Alle Società che non rispettano tale obbligo, o che, se iscritte a tale Campionato, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitata una somma non inferiore a € 4.000,00 quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile della Divisione.

Alle Società partecipanti al Campionato di Serie "A" è fatto, inoltre, obbligo di istituire una Scuola di Calcio a 5 e/o Centro di Base di Calcio a 5, con le modalità e i requisiti fissati dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica della F.I.G.C.

A fronte dell'inosservanza dell'obbligo di cui sopra, alle Società inadempienti verrà addebitata una somma non inferiore a € 8.000,00 quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile della Divisione.

f) Limiti di partecipazione dei calciatori

Nelle gare dei Campionati di Serie "A", comprese le eventuali gare dei play-off e play-out, nonché nelle gare di Coppa Italia, fatto salvo lo specifico Regolamento per la Coppa Italia, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori residenti in Italia che siano regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2018-2019 alla data del 1° febbraio 2019, e/o con decorrenza del tesseramento precedente 2 febbraio 2019, che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.. Alle Società che nelle gare di campionato di Serie "A", comprese le eventuali gare di play-off e play-out e nelle gare di Coppa Italia, impiegheranno calciatori tesserati successivamente alla data del 1° febbraio 2019 e/o con decorrenza del tesseramento successiva al 2 febbraio 2019 e/o non aventi titolo a partecipare come disposto dallo specifico Regolamento della Coppa Italia, verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista all'art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva salvo ulteriori sanzioni.

Nelle stesse gare è fatto obbligo alle Società di impiegare almeno 7 (sette) calciatori formati, di cui 2 (due) nati successivamente al 1° gennaio 1998.

Per calciatori "formati" si intendono quei calciatori che abbiano almeno una delle caratteristiche di seguito indicate:

- a) Calciatori che siano stati tesserati per la FIGC prima del compimento del 18° anno di età, con tesseramento valido non revocato e/o non annullato che abbiano assunto il primo tesseramento con FIGC anteriormente al 30 giugno 2017;
- b) Calciatori che siano stati tesserati per la FIGC prima del compimento del 16° anno di età con tesseramento valido non revocato e/o non annullato, che abbiano assunto il primo tesseramento con F.I.G.C. anteriormente al 30 giugno 2018;
- c) Calciatori che siano stati tesserati per la F.I.G.C. prima del compimento del 14° anno di età con tesseramento valido non revocato e/o non annullato;
- d) Calciatori che risultino residenti in Italia almeno dal giorno del compimento del 10° anno di età.

Considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego dovrà risultare con l'obbligo della presenza dei predetti calciatori dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'arbitro prima della gara a prescindere dal numero dei calciatori impiegati.

Alle Società che non rispettano tali obblighi verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista all'art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva salvo ulteriori sanzioni.

g) Modalità per l'assegnazione del titolo di Campione d'Italia – Gare ad eliminazione diretta

Le modalità e le procedure per l'individuazione delle squadre che partecipano alle Gare ad eliminazione diretta – play-off per l'assegnazione del titolo di Campione d'Italia – saranno definite dalla Divisione e formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

In ogni caso, partecipano ai play-off per l'assegnazione del titolo di Campione d'Italia le Società classificate ai primi otto posti del Campionato Nazionale di Serie A.

La Società che al termine del Campionato di Serie "A" risulterà Campione d'Italia, parteciperà alla U.E.F.A. Futsal Cup per la Stagione 2018-2019; la Squadra Vice Campione d'Italia parteciperà alla suddetta manifestazione, se previsto, in base al Regolamento stabilito dalla U.E.F.A.

2) Campionato Nazionale di Serie "A/2"

a) Articolazione

Il Campionato Nazionale di Serie "A/2" è articolato su tre gironi di massimo 12 squadre ciascuno.

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di Serie "A/2" le Società che:

- hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta nella passata stagione sportiva 2017-2018;
- sono state promosse dal Campionato di Serie "B" al termine della passata stagione sportiva 2017-2018;
- hanno acquisito tale diritto dopo lo svolgimento delle fasi di play-off e di play-out disputate al termine della stagione sportiva 2017-2018.

b) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato Nazionale di Serie A2 secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale della Divisione Calcio a Cinque.

Ai fini della partecipazione al Campionato Nazionale di Serie A2 della stagione sportiva 2018-2019, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31, del Regolamento della L.N.D., nonché dal Regolamento Impianti Sportivi della Divisione Calcio a Cinque, di cui al Comunicato Ufficiale n. 808 del 30 Giugno 2015, e del punto 31) del presente Comunicato Ufficiale;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di

controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, della Commissione Premi e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 65 della L.N.D. del 4 Maggio 2018);

- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito Comunicato Ufficiale.

c) Ammissione al Campionato Nazionale di Serie "A" e retrocessioni nel Campionato Nazionale di Serie "B"

Al termine della stagione sportiva 2018-2019 potranno complessivamente essere promosse al Campionato di Serie "A" un massimo di quattro squadre e retrocederanno nel Campionato di Serie "B" complessivamente sei squadre. Le modalità e le procedure per l'individuazione delle squadre predette formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione a cura della Divisione.

d) Attività minore (Campionato Nazionale "Under-19")

Alle Società partecipanti al Campionato di Serie "A2" è fatto obbligo di prendere parte con una propria squadra al Campionato "Under 19" di Calcio a Cinque, riservato ai calciatori nati dal 1° gennaio 2000 in poi regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2018-2019 alla data del 1° febbraio 2019, e/o con decorrenza del tesseramento precedente al 2 febbraio 2019 e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F., fatto salvo quanto disposto nei successivi commi.

Alle Società che non rispettano tale obbligo o che, se iscritte a tale Campionato, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitata una somma non inferiore a € 10.000,00 quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile della Divisione.

Nelle gare del Campionato "Under 19", comprese le eventuali gare di Play Off, nonché nelle gare di Coppa Italia, è fatto obbligo alle Società di impiegare un numero di calciatori formati, almeno pari all'80% (ottanta per cento), arrotondato per eccesso, al numero dei calciatori presenti ed inseriti nella distinta presentata all'arbitro.

Per calciatori "formati" si intendono quei calciatori che abbiano almeno una delle caratteristiche di seguito indicate:

- a) Calciatori che siano stati tesserati per la FIGC prima del compimento del 18° anno di età, con tesseramento valido non revocato e/o non annullato che abbiano assunto il primo tesseramento con FIGC anteriormente al 30 giugno 2017;
- b) Calciatori che siano stati tesserati per la FIGC prima del compimento del 16° anno di età con tesseramento valido non revocato e/o non annullato, che abbiano assunto il primo tesseramento con F.I.G.C. anteriormente al 30 giugno 2018;
- c) Calciatori che siano stati tesserati per la F.I.G.C. prima del compimento del 14° anno di età con tesseramento valido non revocato e/o non annullato;
- d) Calciatori che risultino residenti in Italia almeno dal giorno del compimento del 10° anno di età.

Premesso quanto sopra, la Divisione Calcio a Cinque, in relazione allo svolgimento della predetta attività ufficiale 2018-2019, può prevedere l'utilizzo di uno o più calciatori fuoriquota.

Tenuto conto delle previste modalità di presentazione della distinta di gara (in virtù delle quali non sono ammessi a partecipare alla gara i calciatori i cui nominativi vengano forniti dopo l'inizio della stessa) e considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego di detti calciatori dovrà risultare con l'obbligo della presenza dei predetti calciatori dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'arbitro prima della gara.

L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, salvo ulteriori sanzioni.

In deroga a quanto previsto dall'art.34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi, nell'ambito della disciplina del calcio a cinque, possono schierare in campo nelle gare di Campionati di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

Le Società partecipanti ai Campionati Regionali possono prendere parte al Campionato Nazionale “Under 19”, fermo restando la partecipazione alle attività per le quali è eventualmente disposta la obbligatorietà dai Comitati e comunque previa autorizzazione dei Comitati competenti.

E’ disposta l’obbligatorietà di disputare il Campionato Nazionale “Under 19” in campo coperto e la Divisione Calcio a Cinque può, anche in determinate Fasi, fissare altresì le misure minime di gioco.

Non è consentito l’uso di manti erbosi naturali o sintetici o di terra battuta.

e) Attività Giovanile

Alle Società partecipanti al Campionato di Serie A2 è fatto obbligo di prendere parte con una propria squadra ad una attività e/o Campionato di Calcio a Cinque federale (Allievi/Giovanissimi), con l’osservanza delle disposizioni all’uopo previste.

Alle Società che non rispettano tale obbligo, o che, se iscritte a tale Campionato, vi rinuncino prima dell’inizio della relativa attività, verrà addebitata una somma non inferiore a € 4.000,00 quale concorso alle spese sostenute per l’organizzazione dell’attività giovanile della Divisione.

Alle Società partecipanti al Campionato di Serie “A2” è fatto, inoltre, obbligo di istituire una Scuola di Calcio a 5 e/o Centro di Base di Calcio a 5, con le modalità e i requisiti fissati dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica della F.I.G.C.

A fronte dell’inosservanza dell’obbligo di cui sopra, alle Società inadempienti verrà addebitata una somma non inferiore a € 5.000,00 quale concorso alle spese sostenute per l’organizzazione dell’attività giovanile della Divisione.

f) Limiti di partecipazione dei calciatori

Nelle gare dei Campionati di Serie “A/2” comprese le eventuali gare dei play-off e play-out, e nelle gare di Coppa Italia, fatto salvo lo specifico Regolamento per la Coppa Italia, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all’età massima, tutti i calciatori residenti in Italia che siano regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2018-2019 alla data del 1° febbraio 2019, e/o con decorrenza del tesseramento precedente al 2 febbraio 2019, che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste all’art. 34, comma 3, delle N.O.I.F. Alle Società che nelle gare di campionato di Serie “A/2”, comprese le eventuali gare di play-off e play-out e nelle gare di Coppa Italia, impiegheranno calciatori tesserati successivamente alla data del 1° febbraio 2019 e/o con decorrenza del tesseramento successiva al 1° febbraio 2019 e/o non aventi titolo a partecipare come disposto dallo specifico Regolamento della Coppa Italia, verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista all’art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva salvo ulteriori sanzioni.

Nelle stesse gare è fatto obbligo alle Società di impiegare almeno 7 (sette) calciatori formati, di cui 2 (due) nati successivamente al 1° gennaio 1998.

Per calciatori “formati” si intendono quei calciatori che abbiano almeno una delle caratteristiche di seguito indicate:

- a) Calciatori che siano stati tesserati per la FIGC prima del compimento del 18° anno di età, con tesseramento valido non revocato e/o non annullato che abbiano assunto il primo tesseramento con FIGC anteriormente al 30 giugno 2017;
- b) Calciatori che siano stati tesserati per la FIGC prima del compimento del 16° anno di età con tesseramento valido non revocato e/o non annullato, che abbiano assunto il primo tesseramento con F.I.G.C. anteriormente al 30 giugno 2018;
- c) Calciatori che siano stati tesserati per la F.I.G.C. prima del compimento del 14° anno di età con tesseramento valido non revocato e/o non annullato;
- d) Calciatori che risultino residenti in Italia almeno dal giorno del compimento del 10° anno di età.

Considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l’impiego dovrà risultare con l’obbligo della presenza dei predetti calciatori dall’inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all’arbitro prima della gara a prescindere dal numero dei calciatori impiegati.

Alle Società che non rispettano tali obblighi verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista all’art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva salvo ulteriori sanzioni.

3) Campionato Nazionale di Serie B

a) Articolazione

Il Campionato Nazionale di Serie B è articolato su otto gironi di massimo 12 squadre ciascuno.

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di Serie B le Società che:

- hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta nella passata stagione sportiva 2017-2018;
- hanno vinto i rispettivi Campionati Regionali al termine della stagione sportiva 2017-2018;
- hanno vinto la Coppa Italia riservata alle squadre regionali della stagione sportiva 2018-2019;
- n. 4 squadre che acquisiscono tale diritto a seguito delle gare di spareggio, organizzate dalla Divisione Calcio a Cinque, in relazione alle seconde classificate dei Campionati Regionali.

b) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato Nazionale di Serie B secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale della Divisione Calcio a Cinque. Ai fini della partecipazione al Campionato Nazionale di Serie B della stagione sportiva 2018-2019, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31, del Regolamento della L.N.D., nonché dal Regolamento Impianti Sportivi della Divisione Calcio a Cinque, di cui al Comunicato Ufficiale n. 808 del 30 Giugno 2015, e del punto 31) del presente Comunicato Ufficiale;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, della Commissione Premi e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 65 della L.N.D. del 4 Maggio 2018);
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito Comunicato Ufficiale.

c) Ammissione al Campionato Nazionale di Serie "A/2" e retrocessioni nei Campionati Regionali

Al termine della stagione sportiva 2018-2019 potranno complessivamente essere promosse al Campionato di Serie "A/2" 12 (dodici) squadre e retrocederanno nei Campionati Regionali fino a un massimo di 16 (sedici) squadre. Le modalità e le procedure per l'individuazione delle squadre promosse formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione a cura della Divisione.

d) Attività minore (Campionato Nazionale "Under 19")

Alle Società partecipanti al Campionato di Serie "B" è fatto obbligo di prendere parte con una propria squadra al Campionato "Under 19" di Calcio a Cinque, riservato ai calciatori nati dal 1° gennaio 2000 in poi regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2018-2019 alla data del 1° febbraio 2019, e/o con decorrenza del tesseramento precedente al 2 febbraio 2019 e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F., fatto salvo quanto disposto nei successivi commi.

Alle Società che non rispettano tale obbligo o che, se iscritte a tale Campionato, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitata una somma non inferiore a € 10.000,00 quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile della Divisione.

Nelle gare del Campionato "Under 19", comprese le eventuali gare di Play Off, nonché nelle gare di Coppa Italia, è fatto obbligo alle Società di impiegare un numero di calciatori formati, almeno pari al 80% (ottanta per cento), arrotondato per eccesso, al numero dei calciatori presenti ed inseriti nella distinta presentata all'arbitro.

Per calciatori "formati" si intendono quei calciatori che abbiano almeno una delle caratteristiche di seguito indicate:

- a) Calciatori che siano stati tesserati per la FIGC prima del compimento del 18° anno di età, con tesseramento valido non revocato e/o non annullato che abbiano assunto il primo tesseramento con FIGC anteriormente al 30 giugno 2017;
- b) Calciatori che siano stati tesserati per la FIGC prima del compimento del 16° anno di età con tesseramento valido non revocato e/o non annullato, che abbiano assunto il primo tesseramento con F.I.G.C. anteriormente al 30 giugno 2018;
- c) Calciatori che siano stati tesserati per la F.I.G.C. prima del compimento del 14° anno di età con tesseramento valido non revocato e/o non annullato;
- d) Calciatori che risultino residenti in Italia almeno dal giorno del compimento del 10° anno di età.

Premesso quanto sopra, la Divisione Calcio a Cinque, in relazione allo svolgimento della predetta attività ufficiale 2018-2019, può prevedere l'utilizzo di uno o più calciatori fuoriquota.

Tenuto conto delle previste modalità di presentazione della distinta di gara (in virtù delle quali non sono ammessi a partecipare alla gara i calciatori i cui nominativi vengano forniti dopo l'inizio della stessa) e considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego di detti calciatori dovrà risultare con l'obbligo della presenza dei predetti calciatori dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'arbitro prima della gara.

L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, salvo ulteriori sanzioni.

In deroga a quanto previsto dall'art.34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi, nell'ambito della disciplina del calcio a cinque, possono schierare in campo nelle gare di Campionati di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

Le Società partecipanti ai Campionati Regionali possono prendere parte al Campionato Nazionale "Under 19", fermo restando la partecipazione alle attività per le quali è eventualmente disposta la obbligatorietà dai Comitati e comunque previa autorizzazione dei Comitati competenti.

E' disposta l'obbligatorietà di disputare il Campionato Nazionale "Under 19" in campo coperto e la Divisione Calcio a Cinque può, anche in determinate Fasi, fissare altresì le misure minime di gioco.

e) Attività Giovanile

Le Società partecipanti al Campionato di Serie "B" possono, facoltativamente, prendere parte con una propria squadra ad una attività e/o Campionato di Calcio a Cinque federale (Allievi/Giovanissimi/Esordienti/Scuole di Calcio a Cinque e/o Centro di Base di Calcio a 5), con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

Alle Società partecipanti al Campionato di Serie "B" è fatto inoltre obbligo di istituire, entro e non oltre il 31 dicembre 2018, una "Scuola di Calcio a 5 e/o Centro di Base di Calcio a 5", con le modalità e i requisiti fissati dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica della F.I.G.C. A fronte dell'inosservanza dell'obbligo di cui sopra, alle Società inadempienti verrà addebitata una somma non inferiore ad Euro 1.000,00, quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile della Divisione.

f) Limiti di partecipazione dei calciatori

Nelle gare dei Campionati di Serie "B" comprese le eventuali gare dei play-off e play-out, e nelle gare di Coppa Italia, fatto salvo lo specifico Regolamento per la Coppa Italia, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori residenti in Italia che siano regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2018-2019 alla data del 1° febbraio 2019, e/o con decorrenza del tesseramento precedente al 2 febbraio 2019, che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel

rispetto delle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F. Alle Società che nelle gare di campionato di Serie "A/2", comprese le eventuali gare di play-off e play-out e nelle gare di Coppa Italia, impiegheranno calciatori tesserati successivamente alla data del 1° febbraio 2019 e/o con decorrenza del tesseramento successiva al 1° febbraio 2019 e/o non aventi titolo a partecipare come disposto dallo specifico Regolamento della Coppa Italia, verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista all'art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva salvo ulteriori sanzioni.

Nelle stesse gare è fatto obbligo alle Società di impiegare almeno 8 (otto) calciatori formati, di cui 2 (due) nati successivamente al 1° gennaio 1998.

Per calciatori "formati" si intendono quei calciatori che abbiano almeno una delle caratteristiche di seguito indicate:

- a) Calciatori che siano stati tesserati per la FIGC prima del compimento del 18° anno di età, con tesseramento valido non revocato e/o non annullato che abbiano assunto il primo tesseramento con FIGC anteriormente al 30 giugno 2017;
- b) Calciatori che siano stati tesserati per la FIGC prima del compimento del 16° anno di età con tesseramento valido non revocato e/o non annullato, che abbiano assunto il primo tesseramento con F.I.G.C. anteriormente al 30 giugno 2018;
- c) Calciatori che siano stati tesserati per la F.I.G.C. prima del compimento del 14° anno di età con tesseramento valido non revocato e/o non annullato;
- d) Calciatori che risultino residenti in Italia almeno dal giorno del compimento del 10° anno di età.

Considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego dovrà risultare con l'obbligo della presenza dei predetti calciatori dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'arbitro prima della gara a prescindere dal numero dei calciatori impiegati.

Alle Società che non rispettano tali obblighi verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista all'art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva salvo ulteriori sanzioni.

CAMPIONATO NAZIONALE SERIE A FEMMINILE E SERIE A2 FEMMINILE

SERIE A FEMMINILE

Il Campionato Nazionale Femminile Serie "A" della stagione sportiva 2018-2019 è articolato in un massimo di 16 squadre e prevede Play Off e Play Out.

Le modalità, le procedure e l'articolazione dei Play Off e Play Out della Serie A saranno definite dalla Divisione Calcio a Cinque e formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

SERIE A2 FEMMINILE

Il Campionato Nazionale Femminile Serie A2 Femminile della stagione sportiva 2018-2019 è articolato in 4 (quattro) gironi per complessive 58 squadre e prevede Play Off e Play Out.

Le modalità, le procedure e l'articolazione dei Play Off e Play Out saranno definite dalla Divisione Calcio a Cinque e formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

4) Campionato Nazionale Femminile Serie A

a) Articolazione

Hanno diritto a richiedere l'iscrizione al Campionato Nazionale di Serie A le Società che hanno acquisito tale diritto secondo il Comunicato Ufficiale della Divisione Calcio a Cinque n. 21 del 13 settembre 2017.

b) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato Femminile Serie A secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati dalla Divisione Calcio a Cinque, provvedendo a tutti gli adempimenti richiesti dalla Divisione medesima e contenuti in apposito Comunicato Ufficiale.

Ai fini della partecipazione al Campionato Nazionale Femminile Serie A della stagione sportiva 2018-2019, fatti salvi gli ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31, del Regolamento della L.N.D. e dalla Regola 1, del Regolamento di Gioco (Decisioni ufficiali F.I.G.C. – paragrafo 1, lett. a), nonché dal Regolamento Impianti Sportivi della Divisione Calcio a Cinque, di cui al Comunicato Ufficiale n. 808 del 30 Giugno 2015, e del punto 31) del presente Comunicato Ufficiale;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale - sezione Vertenze Economiche, della Commissione Premi e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine perentorio annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 65 della L.N.D. del 4 Maggio 2018);
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito comunicato ufficiale.

c) Retrocessioni al Campionato Nazionale di Serie A2

La determinazione del numero delle squadre che al termine della stagione sportiva 2018-2019 potranno retrocedere dal Campionato Femminile di Serie A al Campionato Femminile di Serie A2, nonché le modalità e le procedure relative alle retrocessioni formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione da parte della Divisione Calcio a Cinque.

d) Limiti di partecipazione delle calciatrici.

Nelle gare del Campionato Femminile di Serie A, comprese le eventuali gare dei play-off e play-out, nonché nelle gare di Coppa Italia, fatto salvo lo specifico Regolamento per la Coppa Italia, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutte le calciatrici residenti in Italia che siano regolarmente tesserate per la stagione sportiva 2018-2019 alla data del 1° febbraio 2019, e/o con decorrenza del tesseramento precedente al 2 febbraio 2019, che abbiano compiuto anagraficamente il 14° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Alle Società che nelle gare di Campionato Femminile Serie "A", comprese le eventuali gare di play-off e play-out e nelle gare di Coppa Italia, impiegheranno calciatrici tesserate successivamente alla data del 1° febbraio 2019 e/o con decorrenza del tesseramento successiva al 1° febbraio 2019 e/o non aventi titolo a partecipare come disposto dallo specifico Regolamento della Coppa Italia, verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista all'art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

Nelle stesse gare è fatto obbligo alle Società di impiegare almeno 6 (sei) calciatrici formate.

Per calciatrici formate si intendono quelle calciatrici che abbiano almeno una delle caratteristiche di seguito indicate:

- a) Calciatrici che siano state tesserate per la FIGC prima del compimento del 18° anno di età, con tesseramento valido non revocato e/o non annullato che abbiano assunto il primo tesseramento con FIGC anteriormente al 30 giugno 2017;
- b) Calciatrici che siano state tesserate per la FIGC prima del compimento del 16° anno di età con tesseramento valido non revocato e/o non annullato, che abbiano assunto il tesseramento con F.I.G.C. anteriormente al 30 giugno 2018;
- c) Calciatori che siano stati tesserati per la F.I.G.C. prima del compimento del 14° anno di età con tesseramento valido non revocato e/o non annullato;
- d) Calciatrici che risultino residenti in Italia almeno dal giorno del compimento del 10° anno di età.

e) Modalità per l'assegnazione del titolo di Campione d'Italia Femminile – Gare ad eliminazione diretta

La determinazione del numero delle squadre della Serie A, le modalità e le procedure delle gare relative all'assegnazione del titolo di Campione d'Italia saranno definite dalla Divisione Calcio a Cinque e formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione da parte della Divisione stessa.

4) Campionato Nazionale Femminile Serie A2

a) Articolazione

Hanno diritto a richiedere l'iscrizione al Campionato Nazionale di Serie A2 le Società che hanno acquisito tale diritto secondo il Comunicato Ufficiale della Divisione Calcio a Cinque n. 21 del 13 settembre 2017.

b) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato Femminile Serie A2 secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati dalla Divisione Calcio a Cinque, provvedendo a tutti gli adempimenti richiesti dalla Divisione medesima e contenuti in apposito Comunicato Ufficiale.

Ai fini della partecipazione al Campionato Nazionale Femminile A2 della stagione sportiva 2018-2019, fatti salvi gli ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31, del Regolamento della L.N.D. e dalla Regola 1, del Regolamento di Gioco (Decisioni ufficiali F.I.G.C. – paragrafo 1, lett. a), nonché dal Regolamento Impianti Sportivi della Divisione Calcio a Cinque, di cui al Comunicato Ufficiale n. 808 del 30 Giugno 2015, e del punto 31) del presente Comunicato Ufficiale;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, della Commissione Premi e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine perentorio annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 65 della L.N.D. del 4 Maggio 2018);
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito comunicato ufficiale.

c) Retrocessioni nei Campionati Regionali

La determinazione del numero delle squadre che al termine della stagione sportiva 2018-2019 potranno retrocedere nei Campionati Regionali Femminili, nonché le modalità e le procedure relative alle retrocessioni formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione da parte della Divisione Calcio a Cinque.

d) Limiti di partecipazione delle calciatrici

Nelle gare del Campionato Femminile di A2, comprese le eventuali gare dei play-off e play-out, nonché nelle gare di Coppa Italia, fatto salvo lo specifico Regolamento per la Coppa Italia, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutte le calciatrici residenti in Italia che siano regolarmente tesserate per la stagione sportiva 2018-2019 alla data del 1° febbraio 2019, e/o con decorrenza del tesseramento precedente al 2 febbraio 2019, che abbiano compiuto anagraficamente il 14° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Alle Società che nelle gare di Campionato Femminile A2, comprese le eventuali gare di play-off e play-out e nelle gare di Coppa Italia, impiegheranno calciatrici tesserate successivamente alla data del 1° febbraio

2019 e/o con decorrenza del tesseramento successiva al 1° febbraio 2019 e/o non aventi titolo a partecipare come disposto dallo specifico Regolamento della Coppa Italia, verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista all'art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

Nelle stesse gare è fatto obbligo alle Società di impiegare almeno 6 (sei) calciatrici formate.

Per calciatrici formate si intendono quelle calciatrici che abbiano almeno una delle caratteristiche di seguito indicate:

- a) Calciatrici che siano state tesserate per la FIGC prima del compimento del 18° anno di età, con tesseramento valido non revocato e/o non annullato che abbiano assunto il primo tesseramento con FIGC anteriormente al 30 giugno 2017;
- b) Calciatrici che siano state tesserate per la FIGC prima del compimento del 16° anno di età con tesseramento valido non revocato e/o non annullato, che abbiano assunto il primo tesseramento con F.I.G.C. anteriormente al 30 giugno 2018;
- c) Calciatori che siano stati tesserati per la F.I.G.C. prima del compimento del 14° anno di età con tesseramento valido non revocato e/o non annullato;
- d) Calciatrici che risultino residenti in Italia almeno dal giorno del compimento del 10° anno di età.

Tenuto conto delle previste modalità di presentazione della distinta di gara (in virtù delle quali non sono ammesse a partecipare le calciatrici i cui nominativi vengano forniti dopo l'inizio della stessa) e considerate le modalità di gioco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego di dette calciatrici dovrà risultare con l'obbligo della presenza delle predette calciatrici dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'arbitro prima della gara.

Alle Società che non rispettano tali obblighi verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista all'art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

e) Promozioni al Campionato Nazionale Femminile di Serie A

La determinazione del numero delle squadre che, al termine della stagione sportiva 2018-2019, potranno essere promosse dal Campionato Femminile di Serie A2 al Campionato Femminile di Serie A, nonché le modalità e le procedure relative alle retrocessioni, formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione da parte della Divisione Calcio a Cinque.

A/17 CAMPIONATI REGIONALI E PROVINCIALI

1) Campionati di Calcio a Cinque Maschile

a) Articolazione

I Comitati della Lega Nazionale Dilettanti organizzano i Campionati Regionali e Provinciali di Calcio a Cinque Maschile sulla base delle Categorie Serie "C", anche articolata in Serie C/1 e C/2, e Serie "D". E' data facoltà ai Consigli Direttivi dei Comitati, di accorpare le Società in un'unica categoria (solo serie "C"), previa comunicazione alla L.N.D. I Comitati dovranno comunicare, entro e non oltre il 2 Maggio 2019 alla Divisione Calcio a Cinque, il nominativo della Società seconda classificata nel Campionato di Serie C o di Serie C1.

Fatto salvo quanto già stabilito per il Comitato Regionale Lazio e per il Comitato Regionale Sicilia, i 2 (due) Comitati della Lega Nazionale Dilettanti con maggiore attività regionale maschile di Calcio a 5 di Serie C1-C2 e Serie D calcolata nella stagione 2018-2019, che ne facciano specifica richiesta entro il 30 agosto 2018, potranno articolare il Campionato regionale di Serie C/1 nella stagione 2019-2020 su due gironi con le connesse promozioni al Campionato Nazionale di Serie B.

Nella Regione Trentino-Alto Adige, l'organizzazione del Campionato Regionale di Calcio a Cinque è demandata, per la Stagione Sportiva 2018-2019, secondo un principio di alternanza automatica, alla sovrintendenza del Comitato Provinciale Autonomo di Trento. I Campionati Provinciali di Calcio a Cinque sono organizzati da ciascun Comitato Provinciale Autonomo delle Province di Trento e di Bolzano.

In ottemperanza a quanto stabilito al successivo capo III, punto 1), le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di Calcio a undici maschile e femminile possono,

facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati di Calcio a Cinque maschile, organizzati dai Comitati Regionali, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta, nella Stagione Sportiva 2018-2019, verrà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato Provinciale di Calcio a Cinque Maschile di Serie D.

Detta gratuità si applica anche alle Società "pure" di Calcio a Cinque maschile e femminile affiliate nella Stagione Sportiva 2018-2019, nonché alle Società di Calcio a 11 maschile e femminile che, affiliate alla F.I.G.C. nella medesima Stagione Sportiva, intendano partecipare con una propria squadra anche al Campionato Provinciale di Calcio a Cinque Maschile di Serie D.

Tale gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2018-2019 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. "pure" a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2018-2019 si iscrivano con una propria squadra al Campionato Provinciale di Calcio a Cinque Maschile di Serie D.

b) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione ai Campionati Regionali e Provinciali secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale. Ai fini della partecipazione ai Campionati Regionali e Provinciali della stagione sportiva 2018-2019, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31, del Regolamento della L.N.D. e del punto 31) del presente Comunicato Ufficiale;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, della Commissione Premi e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 65 della L.N.D. del 4 Maggio 2018);
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito Comunicato Ufficiale.

c) Ammissione al Campionato Nazionale di Serie "B"

Al termine della stagione sportiva 2018-2019 verranno complessivamente promosse al Campionato di Serie "B" trenta squadre, come di seguito specificato:

- le 21 (ventuno) squadre vincenti i rispettivi Campionati Regionali, compreso quanto già stabilito per il Comitato Regionale Lazio ed il Comitato Regionale Sicilia che articoleranno il Campionato di Serie C1 su due gironi con le connesse promozioni;
- la squadra vincente la Coppa Italia (fase nazionale);
- n. 8 (otto) squadre che acquisiscono tale diritto a seguito delle gare di spareggio, organizzate dalla Divisione Calcio a Cinque, in relazione alle seconde classificate dei Campionati Regionali.

d) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato di Serie C e C/1 ed alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2018-2019 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Premesso quanto sopra, i Comitati, in relazione allo svolgimento della predetta attività ufficiale 2018-2019, possono, facoltativamente, rendere obbligatorio l'impiego di uno o più calciatori appartenenti a prestabilite fasce di età.

I Comitati possono, inoltre, rendere obbligatorio l'impiego di un numero di calciatori che siano stati tesserati per la FIGC prima del compimento del 16° (sedicesimo) anno di età, con tesseramento valido, non revocato e/o non annullato, almeno pari al 50% arrotondato per eccesso, al numero dei calciatori presenti ed inseriti nella distinta presentata all'arbitro.

L'impiego dei predetti calciatori dovrà risultare con l'obbligo della presenza dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'arbitro prima della gara a prescindere dal numero dei calciatori impiegati.

L'inosservanza delle predette disposizioni, ivi comprese quelle facoltativamente stabilite dai Consigli Direttivi dei Comitati se ed in quanto deliberate, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.

Nelle stesse gare i Comitati, in via sperimentale, possono rendere altresì obbligatoria la presenza di un calciatore appartenente alla fascia di età prestabilita tra i calciatori titolari sul rettangolo di gioco sin dall'inizio e per l'intera durata della gara. Nel caso di inosservanza all'inizio e/o durante la gara, di tale disposizione vale quanto fissato dalla Regola 3 e 4 del Regolamento di Gioco – Decisioni Ufficiali FIGC.

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, non possono essere esclusi da tale obbligo i casi di calciatori espulsi dal rettangolo di gioco, infortunati o indisponibili per cause sopraggiunte.

Restano ferme le sanzioni previste dall'art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva nel caso di assenza e/o di mancato inserimento del predetto calciatore nella distinta presentata all'arbitro prima della gara nella ipotesi in cui il Comitato Regionale abbia fissato una sola fascia di età e all'interno di tale limitazione abbia disposto la presenza obbligatoria di un calciatore titolare sul rettangolo di gioco.

Resta, altresì, inteso che nelle gare dell'attività ufficiale organizzate direttamente dalla Divisione Calcio a Cinque, che si svolgono in ambito nazionale (Coppa Italia, gare spareggio-promozione fra le seconde classificate del Campionato di Serie C-C/1 per l'ammissione al Campionato Nazionale di Serie B), non va osservato l'eventuale obbligo di impiego dei giovani calciatori dettato dal Comitato Regionale di appartenenza della Società partecipante a dette gare a livello nazionale.

e) Attività giovanile

I Comitati, in relazione allo svolgimento della predetta attività ufficiale 2018-2019, possono, facoltativamente, rendere obbligatorio alle Società di C e C/1 di partecipare con una propria squadra al Campionato Under 19 di Calcio a Cinque Maschile o alternativamente al Campionato Giovanile Allievi o Giovanissimi di Calcio a Cinque indetto dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.

Alle Società di Serie C e di Serie C1 che non rispettano tale obbligo, o che, se iscritte al Campionato giovanile, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitata una somma pari a € 1.500,00, quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile del Comitato.

Le Società possono altresì partecipare con proprie squadre al Campionato Regionale "Under 21" di Calcio a Cinque maschile e ad altre attività indette dal Settore Giovanile e Scolastico, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste. La partecipazione all'attività delle categorie Under 21, Allievi e Giovanissimi di Calcio a Cinque costituisce attenuante nell'addebito previsto, nella misura di € 500,00 per ciascuna delle categorie svolte, indipendentemente dalle squadre iscritte.

La partecipazione a tali attività può costituire attenuante nella determinazione dell'addebito previsto.

f) Modalità

I Comitati, ai sensi dell'art. 31, del Regolamento della L.N.D., possono disporre che le gare dei Campionati Regionali di Serie C1 si svolgano al coperto e che, in tale ipotesi, non sia consentito l'uso di manti erbosi, naturali o sintetici, di terra battuta; i Comitati, in tale ipotesi, possono fissare anche le misure minime del terreno di gioco.

2) Campionati di Calcio a Cinque Femminile

a) I Comitati della Lega Nazionale Dilettanti organizzano i Campionati Regionali e Provinciali di Calcio a Cinque Femminile sulla base delle categorie Serie "C", anche articolata in Serie C1 e Serie C2, e Serie "D". E' data facoltà ai Consigli Direttivi dei Comitati di accorpate le Società in un'unica categoria (solo Serie "C"), previa comunicazione alla L.N.D.

I Comitati dovranno comunicare entro e non oltre il 2 Maggio 2019 alla Divisione Calcio a Cinque il nominativo della Società vincente il rispettivo Campionato regionale.

In ottemperanza a quanto stabilito al successivo capo III, punto 1), le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di Calcio a undici maschile e di Calcio a Cinque maschile possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati Regionali o Provinciali di Calcio a Cinque Femminile, organizzati dai Comitati Regionali, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta, nella Stagione Sportiva 2018-2019, verrà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato Regionale o Provinciale di Calcio a Cinque Femminile, quale concorso alla diffusione e promozione dell'attività femminile sul territorio.

Detta gratuità si applica anche alle Società "pure" di Calcio a Cinque Femminile affiliate nella Stagione Sportiva 2018-2019, nonché alle Società di Calcio a 11 maschile e di Calcio a Cinque maschile che, affiliate alla F.I.G.C. nella medesima Stagione Sportiva, intendano partecipare con una propria squadra anche al Campionato di Calcio a Cinque Femminile.

Tale gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2018-2019 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. "pure" a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2018-2019 si iscrivano con una propria squadra a Campionati Regionali o Provinciali di Calcio a Cinque Femminile.

b) Promozioni al Campionato Nazionale Femminile Serie A2

La determinazione del numero delle squadre che, al termine della Stagione Sportiva 2018-2019, potranno essere promosse al Campionato Nazionale Femminile Serie A2 2019-2020, le modalità e le procedure, formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione da parte della Divisione Calcio a Cinque.

c) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione ai Campionati secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale. Ai fini della partecipazione ai Campionati della stagione sportiva 2018-2019, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31, del Regolamento della L.N.D. e del punto 31) del presente Comunicato Ufficiale;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, della Commissione Premi e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 65 della L.N.D. del 4 Maggio 2018);
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito Comunicato Ufficiale.

d) Limite di partecipazione delle calciatrici in relazione all'età

Alle gare del Campionato di Serie C e D ed alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutte le calciatrici regolarmente tesserate per la stagione sportiva 2018-2019 che abbiano compiuto anagraficamente il 14° anno di età nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Premesso quanto sopra, i Comitati, in relazione allo svolgimento della predetta attività ufficiale 2018-2019 possono, facoltativamente, rendere obbligatorio l'impiego di uno o più calciatrici appartenenti a prestabilite fasce di età.

Considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego dovrà risultare con l'obbligo della presenza delle predette calciatrici dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'arbitro prima della gara a prescindere dal numero delle calciatrici impiegate.

L'inosservanza delle predette disposizioni, comprese quelle facoltativamente stabilite dai Consigli Direttivi dei Comitati, se ed in quanto deliberate, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art.17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.

e) Attività giovanile

I Comitati, in relazione allo svolgimento della predetta attività ufficiale 2018-2019, possono, facoltativamente, rendere obbligatorio alle Società di C e D di partecipare con una propria squadra al Campionato Under 19 di Calcio a Cinque Femminile o alternativamente al Campionato Giovanile Allievi di Calcio a Cinque Femminile indetto dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.

Alle Società di Serie C e di Serie D che non rispettano tale obbligo o che, se iscritte al Campionato giovanile, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitata una somma pari a € 1.500,00, quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile del Comitato.

Le Società possono altresì partecipare con proprie squadre agli altri Campionati indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

La partecipazione a tali attività può costituire attenuante nella determinazione dell'addebito previsto.

3) Under 21 Maschile e Femminile

I Comitati possono organizzare in ambito regionale Campionati Under 21 di Calcio a Cinque Maschile e Femminile.

Il Campionato Under 21 è riservato ai calciatori e calciatrici nati/e dal 1° gennaio 1997 in poi e che, comunque, abbiano compiuto rispettivamente il 15° anno ed il 14° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F..

E' consentito impiegare calciatori "fuori quota", nati dal 1° gennaio 1995 in poi, in base alle disposizioni emanate dai Consigli Direttivi dei Comitati.

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi, nell'ambito della disciplina del Calcio a Cinque, possono schierare in campo nelle gare di Campionati di categoria inferiore, i calciatori/calciatrici indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

La Divisione Calcio a Cinque provvede ad organizzare la Fase nazionale, le cui modalità e procedure formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

Nelle gare della Fase Nazionale del Campionato Under 21, possono partecipare tutte le/i calciatrici/calciatori regolarmente tesserate/i per la stagione sportiva 2018-2019, alla data del 31 marzo 2019 e/o con decorrenza del tesseramento antecedente al 1° aprile 2019.

Nelle stesse gare possono essere impiegati calciatori "fuori quota", nati dal 1° gennaio 1995 in poi, in base alle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo della Divisione Calcio a Cinque con Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

Tenuto conto delle previste modalità di presentazione della distinta di gara (in virtù delle quali non sono ammessi a partecipare alla gara i calciatori i cui nominativi vengano forniti dopo l'inizio della gara) e considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego di detti calciatori/calciatrici dovrà risultare con l'obbligo della presenza dei predetti calciatori/calciatrici dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'arbitro prima della gara.

Alle Società che non rispettano tali obblighi verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara, prevista dall'art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, salvo ulteriori sanzioni.

I Comitati dovranno comunicare entro e non oltre il 23 Aprile 2019 alla Divisione Calcio a Cinque il nominativo della Società vincente il rispettivo Campionato regionale Under 21 maschile e femminile.

4) Attività minore Maschile e Femminile

I Comitati possono organizzare in ambito regionale Campionati Under 19 di Calcio a Cinque Maschile e Femminile.

Il Campionato Under 19 è riservato ai calciatori e calciatrici nati/e dal 1° gennaio 2000 in poi e che, comunque, abbiano compiuto rispettivamente il 15° anno ed il 14° anno di età.

Per lo svolgimento di detta attività è consentito impiegare calciatori “fuori quota”, nati dal 1° gennaio 1998 in poi, in base alle disposizioni emanate dai Consigli Direttivi dei Comitati Regionali.

In deroga a quanto previsto dall’art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi, nell’ambito della disciplina del Calcio a Cinque, possono schierare in campo nelle gare di Campionati di categoria inferiore, i calciatori/calciatrici indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

La Divisione Calcio a Cinque, per la sola stagione sportiva 2018-2019, provvede ad organizzare la fase nazionale, le cui modalità e procedure formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

Nelle gare della Fase Nazionale del Campionato Under 19, possono partecipare tutte le/i calciatrici/calciatori regolarmente tesserate/i per la stagione sportiva 2018-2019, alla data del 31 marzo 2019 e/o con decorrenza del tesseramento antecedente al 1° aprile 2019, che siano stati tesserati/e per la FIGC prima del compimento del 16 (sedicesimo) anno di età con tesseramento valido, non revocato e/o non annullato, almeno pari al 50% (cinquantapercento), arrotondato per eccesso, al numero delle/dei calciatrici/calciatori presenti ed inserite/i nella distinta presentata all’arbitro prima della gara.

Nelle stesse gare possono essere impiegati calciatori “fuori quota”, nati dal 1° gennaio 1998 in poi, in base alle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo della Divisione Calcio a Cinque con Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

Tenuto conto delle previste modalità di presentazione della distinta di gara (in virtù delle quali non sono ammessi a partecipare alla gara i calciatori i cui nominativi vengano forniti dopo l’inizio della gara) e considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l’impiego di detti calciatori/calciatrici dovrà risultare con l’obbligo della presenza dei predetti calciatori/calciatrici dall’inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all’arbitro prima della gara.

Alle Società che non rispettano tali obblighi verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara, prevista dall’art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, salvo ulteriori sanzioni.

Per quanto concerne il Campionato Under 19 maschile, al termine della stagione sportiva 2018-2019 il Campionato Nazionale organizzato dalla Divisione Calcio a Cinque prevedrà un sistema di retrocessione verso il Campionato Regionale Under 19, ed il Campionato Regionale Under 19 prevedrà un sistema di promozioni verso il Campionato Nazionale Under 19 organizzato dalla Divisione Calcio a Cinque. Le modalità e i termini di promozioni e retrocessioni saranno definiti con uno specifico Comunicato Ufficiale della medesima Divisione, di successiva pubblicazione.

I Comitati dovranno comunicare entro e non oltre il 23 Aprile 2019 alla Divisione Calcio a Cinque il nominativo della Società vincente il rispettivo Campionato regionale Under 19, maschile e femminile.

5. COPPA ITALIA

A/18 COPPA ITALIA DILETTANTI

La Lega Nazionale Dilettanti organizza, per la stagione sportiva 2018-2019, la 53.a edizione della Coppa Italia Dilettanti, alla quale sono iscritte d’ufficio le Società partecipanti al Campionato Nazionale Dilettanti Serie D, ai Campionati di Eccellenza e di Promozione. E’ data facoltà ai Comitati di organizzare, nel proprio ambito, tale manifestazione con formula differenziata rispetto alla partecipazione di Società di Eccellenza e di Promozione, fermo restando che in tutti i casi le rappresentanti nella fase Nazionale dei Comitati interessati dovranno comunque essere Società di Eccellenza.

I Comitati dovranno comunicare entro e non oltre il giorno Martedì 12 febbraio 2019 alla Lega Nazionale Dilettanti il nominativo della rispettiva Società di Eccellenza che si è qualificata per la fase nazionale della Coppa Italia.

Nella Regione Trentino Alto Adige, la manifestazione sarà organizzata a livello territoriale dai due Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano, secondo le modalità stabilite dagli stessi. La gara di finale sarà disputata dalle due squadre vincenti le fasi provinciali, e la vincente – che in ogni caso dovrà appartenere alla categoria Eccellenza – acquisirà il diritto a partecipare alla fase nazionale della Coppa Italia Dilettanti.

Le modalità di svolgimento della fase nazionale, riservata alle sole Società di Eccellenza, saranno specificate nel Regolamento di Coppa Italia che sarà reso noto con successiva pubblicazione.

Per la manifestazione in argomento sono posti in palio i seguenti premi:

a) alle Società Finaliste della Coppa Italia Dilettanti 2018-2019 (fase nazionale):

- Coppa Italia Dilettanti;
- n. 35 medaglie da assegnare ai calciatori ed ai tecnici di ciascuna squadra.

b) alle Società Finaliste di Coppa Italia del Dipartimento Interregionale

- Trofeo Campione Nazionale Coppa Italia;
- n. 35 medaglie da assegnare ai calciatori ed ai tecnici di ciascuna squadra.

c) alle Società Finaliste di Coppa Italia della Divisione Calcio a Cinque

- Trofeo Campione Nazionale Coppa Italia;
- n. 20 medaglie da assegnare alle calciatrici ed ai tecnici di ciascuna squadra.

d) alle 19 Società Campioni Regionali di Coppa Italia

- Trofeo Campione Regionale Coppa Italia;
- n. 35 medaglie da assegnare ai calciatori ed ai tecnici delle squadre prime e seconde classificate.

Ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 49, delle N.O.I.F. la squadra di Eccellenza vincitrice della Coppa Italia Dilettanti 2018-2019 - fase nazionale - acquisirà il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale Serie D della stagione sportiva 2019-2020.

Qualora tale squadra acquisisca per meriti sportivi il diritto alla partecipazione al predetto Campionato, il titolo sportivo per richiedere l'ammissione allo stesso sarà riservato all'altra squadra finalista di Coppa Italia, purché anch'essa partecipante al Campionato di Eccellenza.

Nell'ipotesi in cui entrambe le finaliste, come sopra individuate, acquisiscano per meriti sportivi tale diritto, l'ammissione al Campionato Nazionale Serie D viene riservata, nell'ordine e con esclusione di diverse ulteriori assegnazioni:

a) alla Società vincente di apposito spareggio fra le Società di Eccellenza eliminate nelle gare della fase di semifinale;

b) alla Società semifinalista soccombente, nella previsione che l'antagonista abbia anch'essa acquisito, per proprio conto, il diritto alla partecipazione al Campionato Nazionale Serie D.

In tutte le ipotesi sopra previste, il diritto alla ammissione al Campionato Nazionale Serie D non viene riconosciuto qualora la Società interessata, pur partecipando al Campionato di Eccellenza, al termine della predetta stagione sportiva venga retrocessa nel Campionato di categoria inferiore.

Qualora una Società acquisisca il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale Serie D 2019-2020 attraverso la partecipazione alla Coppa Italia Dilettanti, non partecipa alle gare di spareggio-promozione tra le seconde classificate nel Campionato di Eccellenza nell'ipotesi in cui raggiunga tale posizione al termine del Campionato di competenza.

In tale ipotesi, pertanto, acquisisce il diritto a partecipare d'ufficio alle predette gare di spareggio-promozione la Società 3.a classificata nei Campionati di Eccellenza di quei Comitati in cui non sono previste gare di play-off per l'individuazione di tale piazzamento.

Viceversa, nei Comitati in cui sono previsti i play-off per la determinazione di tale posizione, la Società che acquisisce il diritto alla promozione al Campionato Nazionale Serie D tramite la Coppa Italia Dilettanti non rientra nella griglia dei play-off e quest'ultima va integrata con la squadra classificatasi nella posizione immediatamente successiva all'ultima che dà diritto alla qualificazione ai play-off stessi.

A/19 COPPA ITALIA CALCIO FEMMINILE

I Comitati possono organizzare in ambito regionale la Coppa Italia di Calcio Femminile, riservata alle Società partecipanti ai Campionati regionali.

I Comitati potranno organizzare, nel proprio ambito, tale manifestazione con formula differenziata rispetto alla partecipazione di Società di Serie C (Eccellenza) e di Serie D (Promozione).

Nella Regione Trentino-Alto Adige, l'organizzazione della Coppa Italia Regionale Femminile è demandata, per la Stagione Sportiva 2018-2019, secondo un principio di alternanza automatica, alla sovrintendenza del Comitato Provinciale Autonomo di Trento.

A/20 COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE

La Divisione Calcio a Cinque organizza, per la stagione sportiva 2018-2019, la Coppa Italia di Calcio a Cinque per Società di Serie A, A2, B, Femminile di Serie A, Femminile Serie A2 e "Under 19" cui sono iscritte d'ufficio le Società partecipanti ai relativi Campionati Nazionali con le modalità e le procedure che formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale della Divisione Calcio a Cinque, di successiva pubblicazione.

I Comitati possono organizzare in ambito regionale la Coppa Italia di Calcio a Cinque riservata alle Società partecipanti ai Campionati regionali, comunicando alla Divisione Calcio a Cinque entro e non oltre il giorno 31 Gennaio 2019 il nominativo della Società che si è qualificata per la fase nazionale della Coppa Italia.

Qualora i Comitati organizzino la Coppa Italia a livello regionale unitariamente tra Società partecipanti ai Campionati di C1 e C2, acquisisce il titolo a partecipare alla fase nazionale organizzata dalla Divisione Calcio a 5 la Società di Serie C1 con il migliore piazzamento.

Nella Regione Trentino-Alto Adige, l'organizzazione della Coppa Italia Regionale di Calcio a Cinque è demandata, per la Stagione Sportiva 2018-2019, secondo un principio di alternanza automatica, alla sovrintendenza del Comitato Provinciale Autonomo di Trento.

La squadra vincitrice della predetta Fase nazionale riservata alle Società Campioni Regionali di Coppa Italia Maschile e Femminile acquisirà il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale di Serie B (Vincitrice Maschile) ed al Campionato Nazionale Femminile di Serie A2 (Vincitrice Femminile), stagione sportiva 2019-2020.

Nell'ipotesi in cui la Società vincente la Fase nazionale della Coppa Italia avesse già acquisito per meriti sportivi il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale Serie B o al Campionato Nazionale Femminile di Serie A2 della stagione sportiva 2019-2020, il titolo sportivo per richiedere l'ammissione ai predetti Campionati sarà riservato all'altra finalista della Coppa Italia, purché anch'essa partecipante al Campionato di Serie C.

Nell'ipotesi in cui entrambe le finaliste, come sopra individuate, acquisiscano per meriti sportivi tale diritto, l'ammissione al Campionato Nazionale Serie B (vincitrice Maschile) ed al Campionato Nazionale Femminile di Serie A2 (vincitrice Femminile) della stagione sportiva 2019-2020 viene riservata, nell'ordine e con esclusione di ulteriori assegnazioni:

- a) Alla Società terza classificata nel caso di organizzazione della Finale per l'assegnazione del terzo e quarto posto, o alla Società vincente di apposito spareggio tra le Società di Serie C eliminate nelle gare di semifinale;
- b) Alla Società quarta classificata nel caso di organizzazione della Finale per l'assegnazione del terzo e quarto posto, o alla Società semifinalista soccombente, nella ipotesi che l'antagonista abbia già acquisito il diritto alla partecipazione al Campionato Nazionale Serie B (vincitrice Maschile) ed al Campionato Nazionale Femminile di Serie A2 (vincitrice Femminile) della stagione sportiva 2019-2020.

In tutte le ipotesi sopra previste, il diritto alla partecipazione al Campionato Nazionale Serie B (vincitrice Maschile) ed al Campionato Nazionale Femminile di Serie A2 (vincitrice Femminile) della stagione sportiva 2019-2020, non viene riconosciuto qualora la Società interessata, pur partecipando al Campionato di Serie C al termine della stagione sportiva 2018-2019 venga retrocessa al Campionato di categoria inferiore.

Qualora una Società acquisisca il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale Serie B o al Campionato Nazionale Femminile di Serie A2 (II Livello) 2019-2020 attraverso la partecipazione alla Fase Nazionale della Coppa Italia, non partecipa alle gare di spareggio-promozione tra le seconde classificate nel Campionato di C1 nell'ipotesi in cui raggiunga tale posizione al termine del Campionato di competenza.

In tale ipotesi, pertanto, acquisisce il diritto a partecipare alle predette gare di spareggio-promozione la Società 3.a classificata nei Campionati di C1 del rispettivo Comitato.

La fase nazionale riservata alle Società Campioni Regionali di Coppa Italia sarà organizzata dalla Divisione Calcio a Cinque.

E' disposta l'obbligatorietà di disputare la fase nazionale riservata alle Società Campioni Regionali di Coppa Italia maschile e femminile in campo coperto e la Divisione Calcio a Cinque può, anche in determinate Fasi, fissare altresì le misure minime di gioco.

Non è consentito l'uso di manti erbosi naturali o sintetici o di terra battuta.

Le modalità di svolgimento della manifestazione saranno specificate nel Regolamento che sarà reso noto con successiva pubblicazione.

I Comitati possono organizzare in ambito regionale la Coppa Italia di Calcio a Cinque femminile, comunicando alla Divisione Calcio a Cinque entro e non oltre il giorno 31 Gennaio 2019 il nominativo della Società che si è qualificata per la fase nazionale della Coppa Italia.

Modalità di svolgimento e limiti di partecipazione

Con espresso riferimento alla Coppa Italia di Serie A-A2-B-Serie A Femminile-Serie A2 Femminile-Under 19 e quella riservata alle Società vincenti la Coppa Italia Regionale di Serie C1 Maschile e la Coppa Italia riservata alle Società vincenti la Coppa Italia Regionale Femminile, la Divisione Calcio a Cinque fissa nel Regolamento della Manifestazione le procedure, i termini e le modalità anche per la partecipazione dei calciatori e delle calciatrici.

B) ATTIVITA' DELLE RAPPRESENTATIVE NAZIONALI DI LEGA

La Lega Nazionale Dilettanti ha in programma, per la stagione sportiva 2018-2019 una serie di incontri e di tornei con Rappresentative Nazionali ed Estere.

In caso di convocazione nelle Rappresentative Nazionali, per le predette attività, di più di un calciatore appartenente ad una stessa Società, è data facoltà ai Comitati, alla Divisione Calcio a Cinque e ai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di rinviare la gara di Campionato immediatamente successiva alla gara della Rappresentativa Nazionale.

In ogni caso, le Società della L.N.D. sono tenute obbligatoriamente a mettere a disposizione i propri calciatori, ai sensi dell'art. 76, delle N.O.I.F.

C) ATTIVITA' DELLE SQUADRE NAZIONALI DI CALCIO FEMMINILE

Il calendario delle squadre Nazionali Femminili per l'attività da svolgere nella stagione sportiva 2018-2019 è a cura del Club Italia della F.I.G.C.

D) ATTIVITA' DELLE SQUADRE NAZIONALI DI CALCIO A CINQUE

Il calendario delle squadre Nazionali di Calcio a Cinque per l'attività da svolgere nella stagione sportiva 2018-2019 è a cura del Club Italia della F.I.G.C.

E) ATTIVITA' DELLE RAPPRESENTATIVE REGIONALI

La Lega Nazionale Dilettanti regolerà le attività in epigrafe con Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

F) ATTIVITA' DELLA RAPPRESENTATIVA NAZIONALE BEACH SOCCER

L'attività della Rappresentativa Nazionale Beach Soccer è in capo al Club Italia della F.I.G.C.

La Rappresentativa Nazionale di Beach Soccer è composta da calciatori tesserati con Società dilettantistiche e svolge stage di preparazione all'attività ufficiale internazionale, costituita dalle qualificazioni e dalla partecipazione alla F.I.F.A. World Cup e alla European Beach Soccer League.

In caso di convocazione nella Rappresentativa Nazionale Beach Soccer, per le predette attività, di più di un calciatore appartenente ad una stessa Società, è data facoltà ai Comitati, alla Divisione Calcio a Cinque e ai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di rinviare la gara di Campionato immediatamente successiva alla gara della Rappresentativa Nazionale.

In ogni caso, nell'ipotesi di convocazione nella Rappresentativa Nazionale di Beach Soccer per le predette attività, le Società della L.N.D. sono tenute obbligatoriamente a mettere a disposizione i propri

calciatori già tesserati per l'attività del Beach Soccer. Per tutti gli altri calciatori è, invece, necessario il nulla osta della Società di appartenenza. Resta salvo il rispetto delle disposizioni contenute all'art. 76, delle N.O.I.F.

II) NORME IN MATERIA DI COMPORTAMENTO E DI ONORABILITA'

Si fa rinvio alle norme generali di cui al Codice di Comportamento Sportivo, approvato dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I., nonché agli artt. 22/ bis, delle N.O.I.F. e 22 ter, delle N.O.I.F., richiamando l'attenzione delle Società sul contenuto dei sotto riportati punti 6) e 6 bis, dell'art. 22 bis delle N.O.I.F.:

punto 6: all'atto della richiesta di tesseramento (art. 37, delle N.O.I.F.) e quale imprescindibile condizione dello stesso, i dirigenti di Società o di Associazione ed i collaboratori nella gestione sportiva delle stesse debbono espressamente dichiarare di non trovarsi in alcuna delle incompatibilità previste dal 1° comma del presente articolo. La dichiarazione deve essere prodotta nella forma della autocertificazione. Per le Società ed Associazioni che svolgono attività in ambito regionale e provinciale l'obbligo di cui sopra grava esclusivamente sui Presidenti delle Società ed Associazioni stesse, i quali debbono anche dichiarare l'assenza di condizioni di incompatibilità degli altri dirigenti e dei collaboratori.

punto 6 bis: i Dirigenti di Società o di Associazione e i collaboratori della gestione sportiva delle stesse, ove intervenga una situazione di incompatibilità di cui al primo comma, o siano sottoposti alle misure previste dal quarto comma o siano colpiti da provvedimento restrittivo della libertà personale, sono tenuti a darne immediata comunicazione alla Lega o al Comitato competente.

III) DISPOSIZIONI GENERALI

Ferme le disposizioni di cui all'art. 28, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e le linee-guida emanate dalla L.N.D. per la Stagione Sportiva 2018-2019, per tutti i Comitati, nonché per la Divisione Calcio a Cinque e per i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile, l'iscrizione ai Campionati di rispettiva competenza dovrà avvenire tramite la procedura di "dematerializzazione", secondo le modalità previste.

1) DIRITTI DI ISCRIZIONE E ONERI

Si specificano gli importi relativi ai diritti di iscrizione, ai diritti di associazione alla L.N.D. e ai diritti di affiliazione alla F.I.G.C., che le Società debbono versare per l'iscrizione ai Campionati di competenza della Stagione Sportiva 2018-2019:

a) Diritti di iscrizione

Dipartimento Interregionale

- Campionato Nazionale Serie D	€ 11.000,00
- Campionato Nazionale "Juniores – Under 19"	€ 2.000,00

Dipartimento Calcio Femminile

- Campionato Nazionale Interregionale (Serie C)	€ 2.000,00
---	------------

Dipartimento Beach Soccer

Il Dipartimento Beach Soccer fissa con apposito Comunicato Ufficiale, previa approvazione da parte del Consiglio di Presidenza della L.N.D., gli importi relativi ai diritti di iscrizione e ai diritti di

associazione alla L.N.D. che le Società debbono versare per l'iscrizione all'attività nazionale dell'anno solare 2019 e dell'anno solare 2020.

Comitati

- Campionato di Eccellenza	da 2.000 fino a 3.000 €.
- Campionato di Promozione	da 1.400 fino a 2.400 €.
- Campionato di 1ª Categoria	da 1.000 fino a 1.800 €.
- Campionato di 2ª Categoria	da 700 fino a 1.200 €.
- Campionato di 3ª Categoria	da 520 fino a 800 €.
- Campionato di "3ª Categoria-Under 21"	da 520 fino a 800 €.
- Campionato di "3ª Categoria- Under 19"	da 520 fino a 700 €.
- Campionato di "3ª Categoria-Over 30" (<u>escluse spese arbitrali</u>)	da 350 fino a 500 €.
- Campionato di "3ª Categoria-Over 35" (<u>escluse spese arbitrali</u>)	da 350 fino a 500 €.
- Campionato Regionale "Juniore" Under 19	da 700 fino a 900 €.
- Campionato Provinciale "Juniore" Under 19	da 520 fino a 700 €.
- Attività Amatori	da 350 fino a 400 €.
- Campionato Regionale Calcio Femminile Serie "C" (Eccellenza)	da 600 fino a 900 €.
- Campionato Provinciale Calcio Femminile Serie "D" (Promozione)	da 350 fino a 600 €.
- Campionato "Juniore" Calcio Femminile	da 250 fino a 300 €.
- Campionato Regionale Calcio a Cinque Serie "C-C1" maschile	da 600 fino a 1.000 €.
- Campionato Regionale Calcio a Cinque Serie "C2" maschile	da 450 fino a 600 €.
- Campionato Provinciale Calcio a Cinque Serie "D" maschile	da 350 fino a 500 €.
- Campionato Regionale Calcio a Cinque Femminile	da 450 fino a 600 €.
- Campionato Regionale Calcio a Cinque Femminile Serie C	da 450 fino a 600 €.
- Campionato Provinciale Calcio a Cinque Femminile Serie D	da 350 fino a 500 €.
- Campionato Regionale "Under 21" Calcio a Cinque maschile	da 250 fino a 300 €.
- Campionato Regionale "Under 21" Calcio a Cinque femminile	da 250 fino a 300 €.
- Campionato "Under 19" Calcio a Cinque maschile e femminile	da 250 fino a 300 €.
- Campionato Carnico	da 450 fino a 600 €.

Alle Società della L.N.D. che si affilieranno alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2018-2019 e parteciperanno con una propria squadra ai Campionati di Terza Categoria sarà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione a detti Campionati. Tale gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2018-2019 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. "pure" a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2018-2019 si iscrivano con una propria squadra a Campionati di Terza Categoria.

Le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di Calcio a undici maschile possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati Regionali o Provinciali di Calcio a 11 Femminile organizzati dai Comitati Regionali, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta, nella Stagione Sportiva 2018-2019, verrà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato Regionale o Provinciale di Calcio a 11 Femminile, quale concorso alla diffusione e promozione dell'attività femminile sul territorio. Detta gratuità si applica anche alle Società di Calcio a 11 maschile che, affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2018-2019, intendano partecipare con una propria squadra a Campionati di Calcio a 11 Femminile. Si applica, inoltre, alle Società che, affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2018-2019, intendano partecipare con una propria squadra esclusivamente a Campionati di Calcio a 11 Femminile.

Tale gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2018-2019 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. "pure" a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2018-2019 si iscrivano con una propria squadra a Campionati Regionali o Provinciali di Calcio a 11 Femminile.

Divisione Calcio a Cinque

- Campionato Nazionale di Serie "A"	€ 12.000,00
- Campionato Nazionale di Serie "A/2"	€ 7.000,00
- Campionato Nazionale di Serie "B"	€ 4.500,00
- Campionato Nazionale Serie A Femminile	€ 4.000,00
- Campionato Nazionale Serie A2 Femminile	€ 2.250,00
- Campionato Nazionale "Under 19"	€ 1.200,00

Le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di Calcio a undici maschile e femminile possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati di Calcio a Cinque maschile, organizzati dai Comitati Regionali, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta, nella Stagione Sportiva 2018-2019, verrà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato Provinciale di Calcio a Cinque Maschile di Serie D.

Detta gratuità si applica anche alle Società "pure" di Calcio a Cinque maschile e femminile affiliate nella Stagione Sportiva 2018-2019, nonché alle Società di Calcio a 11 maschile e femminile che, affiliate alla F.I.G.C. nella medesima Stagione Sportiva, intendano partecipare con una propria squadra anche al Campionato Provinciale di Calcio a Cinque Maschile di Serie D.

Tale gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2018-2019 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. "pure" a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2018-2019 si iscrivano con una propria squadra al Campionato Provinciale di Calcio a Cinque Maschile di Serie D.

Le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di Calcio a undici maschile e di Calcio a Cinque maschile possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati di Calcio a Cinque Femminile, organizzati dai Comitati Regionali, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta, nella Stagione Sportiva 2018-2019, verrà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato Regionale o Provinciale di Calcio a Cinque Femminile, quale concorso alla diffusione e promozione dell'attività femminile sul territorio.

Detta gratuità si applica anche alle Società "pure" di Calcio a Cinque Femminile affiliate nella Stagione Sportiva 2018-2019, nonché alle Società di Calcio a 11 maschile e di Calcio a Cinque maschile che, affiliate alla F.I.G.C. nella medesima Stagione Sportiva, intendano partecipare con una propria squadra anche al Campionato di Calcio a Cinque Maschile Serie D o al Campionato di Calcio a Cinque Femminile.

Tale gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2018-2019 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. "pure" a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2018-2019 si iscrivano con una propria squadra a Campionati Regionali o Provinciali di Calcio a Cinque Femminile.

b) Diritti di associazione alla L.N.D. € 300,00

c) Diritti di affiliazione alla F.I.G.C. (per le nuove affiliate) € 65,00

Si specificano, altresì, le altre voci che costituiscono oneri a carico delle Società per l'iscrizione ai Campionati di propria competenza della stagione sportiva 2018-2019:

d) Assicurazione tesserati

Le disposizioni concernenti la copertura assicurativa dei calciatori e degli allenatori delle Società della L.N.D., nonché dei Dirigenti delle medesime Società, relativamente alla Stagione Sportiva 2018-2019, sono rese note con Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

e) Acconto spese e organizzazione – Attività regionale

Le Società partecipanti ai Campionati Regionali della Lega Nazionale Dilettanti hanno l'obbligo di costituire un acconto spese e organizzazione, di importi stabiliti dai Comitati della L.N.D., secondo criteri di discrezionalità.

f) Acconto spese e organizzazione – Attività nazionale

Le Società partecipanti ai Campionati Nazionali della Lega Nazionale Dilettanti hanno l'obbligo di costituire un acconto spese e organizzazione, di importo determinato dal Dipartimento Interregionale, dalla

Divisione Calcio a Cinque e dal Dipartimento Calcio Femminile della L.N.D., secondo criteri di rispettiva discrezionalità.

g) Fidejussione bancaria

Le Società partecipanti ai Campionati Nazionali della Lega Nazionale Dilettanti hanno l'obbligo di depositare una fidejussione bancaria, a prima richiesta, di importo e scadenza stabiliti dal Dipartimento Interregionale, dalla Divisione Calcio a Cinque e dal Dipartimento Calcio Femminile della L.N.D., secondo criteri di rispettiva discrezionalità. In alternativa, tale obbligo di deposito deve essere ottemperato a mezzo assegno circolare ovvero bonifico bancario, di pari importo della fidejussione bancaria.

h) Oneri relativi a tesseramento

La L.N.D. ha stabilito, per la Stagione Sportiva 2018-2019, gli importi relativi ai sottonotati oneri di tesseramento:

- | | |
|--|--------|
| - Tessera riconoscimento calciatori | € 3,00 |
| - Tessera riconoscimento Dirigenti (dirigenti indicati come accompagnatori ufficiali; dirigenti indicati come addetti agli ufficiali di gara; dirigenti che svolgono mansioni di assistenti di parte; dirigenti ammessi nel recinto di gioco al posto dell'Allenatore) | € 3,00 |

Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 50 e 60, del R.A.C., della L.N.D., si specifica che le voci di spesa da recuperare dalle Associate al termine della Stagione Sportiva 2018-2019 devono essere preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo della L.N.D.

2) AMMENDE

Essendo stati aboliti i limiti entro i quali possono essere inflitte ammende a carico delle Società, i Giudici Sportivi provvedono al riguardo secondo criteri di discrezionalità.

3) AMMENDE PER RINUNCIA

La rinuncia alla disputa di una gara comporta, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalle N.O.I.F. e dal Codice di Giustizia Sportiva, anche la comminazione di ammende come segue:

Campionato Nazionale Serie D

1 ^a rinuncia	€. 1.000,00
2 ^a rinuncia	€. 2.000,00
3 ^a rinuncia	€. 4.000,00

Campionato Nazionale "Juniores – Under 19"

1 ^a rinuncia	€. 1.000,00
2 ^a rinuncia	€. 1.500,00
3 ^a rinuncia	€. 2.000,00

Campionati Nazionali Femminili

a) Campionato Nazionale Interregionale (Serie C)

1 ^a rinuncia	€. 500,00
2 ^a rinuncia	€. 1.000,00
3 ^a rinuncia	€. 2.000,00

Campionati Nazionali Calcio a Cinque

a) Campionato Nazionale Calcio a Cinque Serie "A"

1ª rinuncia	€.	10.000,00
2ª rinuncia	€.	15.000,00
3ª rinuncia	€.	20.000,00

b) Campionato Nazionale Calcio a Cinque Serie "A2"

1ª rinuncia	€.	5.000,00
2ª rinuncia	€.	7.500,00
3ª rinuncia	€.	10.000,00

c) Campionato Nazionale Calcio a Cinque Serie "B"

1ª rinuncia	€.	3.000,00
2ª rinuncia	€.	4.000,00
3ª rinuncia	€.	5.000,00

d) Campionato Nazionale "Under 19" Calcio a Cinque

1ª rinuncia	€.	500,00
2ª rinuncia	€.	750,00
3ª rinuncia	€.	1.000,00

e) Campionato Nazionale Serie A e Serie A2 Calcio a Cinque Femminile

1ª rinuncia	€.	3.000,00
2ª rinuncia	€.	4.000,00
3ª rinuncia	€.	5.000,00

f) Gare ad Eliminazione diretta Calcio a 5 Serie "A" "A2" "B" "A Femminile"

SERIE A	€.	15.000,00
SERIE A2	€.	7.500,00
SERIE B	€.	3.000,00
FEMM. A/A2	€	3.000,00
UNDER 19	€	1.000,00

g) Campionato Under 21 Calcio a Cinque – Fase Nazionale

1ª rinuncia	€.	500,00
2ª rinuncia	€.	750,00
3ª rinuncia	€.	1.000,00

h) Campionato Under 19 Calcio a Cinque – Fase Nazionale

1ª rinuncia	€.	500,00
2ª rinuncia	€.	750,00
3ª rinuncia	€.	1.000,00

Campionati Regionali e Provinciali

Campionato di Eccellenza

Campionato di Promozione

1ª rinuncia	€.	300,00
2ª rinuncia	€.	600,00
3ª rinuncia	€.	1.000,00

Campionato di 1ª Categoria

1ª rinuncia	€.	150,00
2ª rinuncia	€.	300,00
3ª rinuncia	€.	600,00

Campionati di 2ª e 3ª Categoria

Campionato di "3ª Categoria - Under 21"

Campionato di "3ª Categoria - Under 19"

Campionato di “3ª Categoria-Over 30”

Campionato di “3ª Categoria-Over 35”

Campionato Regionale e Provinciale “Juniores – Under 19” (Calcio a Undici e Calcio a Cinque, maschile e femminile)

Campionato Regionale o Provinciale di Calcio Femminile

Campionato Regionale o Provinciale di Calcio a Cinque maschile e femminile

Attività Amatori

1ª rinuncia	€. 50,00
2ª rinuncia	€. 100,00
3ª rinuncia	€. 200,00

E' data facoltà ai Comitati di applicare in misura doppia le suddette ammende se la rinuncia alla disputa di gare si verifica quando manchino tre giornate o meno alla conclusione dei Campionati. Saranno, altresì, applicate in misura quadrupla, qualora la rinuncia si verifichi nelle fasi successive ai Campionati stessi.

I Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e il Dipartimento Interregionale fissano con apposito Comunicato Ufficiale le ammende relative alla rinuncia alla disputa delle gare di Coppa Italia e di Coppa Regione, nei limiti massimi (terza rinuncia) fissati per ciascuna categoria.

Il Dipartimento Beach Soccer fissa con apposito Comunicato Ufficiale, previa approvazione da parte del Consiglio di Presidenza della L.N.D., le ammende relative alla rinuncia alla disputa delle gare di Campionato, di Coppa Italia e di Supercoppa, nei limiti massimi (seconda rinuncia) fissati per ciascuna delle competizioni nazionali in programma nell'anno solare 2019 e nell'anno solare 2020.

4) TABELLA VALUTATIVA

Al fine di consentire l'applicazione di idonei criteri di valutazione per l'eventuale completamento degli Organici dei Campionati 2018-2019 organizzati sia in ambito nazionale che regionale, saranno applicati, allo scopo di attribuire i punteggi per i cosiddetti “ripescaggi”, i seguenti criteri:

- valore sportivo (meriti sportivi, comportamento disciplinare e partecipazione alle Assemblee);
- bacino d'utenza (con particolare riguardo alle Società aventi sede in capoluoghi di Regione, in capoluoghi di Provincia e in Comuni di notevole densità demografica);
- disponibilità di un impianto sportivo particolarmente idoneo;
- anzianità di affiliazione.

Saranno, in ogni caso, escluse dalla graduatoria di “ripescaggio” per il completamento degli Organici dei Campionati 2018-2019 le Società sanzionate per illecito sportivo nelle ultime tre stagioni sportive (2015-2016, 2016-2017, 2017-2018).

Ai sensi dell'art. 11, comma 4), lett. l), del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, i criteri sulle ammissioni alle categorie superiori delle Società non aventi diritto (cosiddetti “ripescaggi”), proposti dai Comitati, dalla Divisione Calcio a Cinque e dal Dipartimento Calcio Femminile della Lega per tutti i Campionati della L.N.D., sono demandati alla valutazione e alla ratifica della competente Commissione Tecnica della L.N.D., fatte salve le competenze in materia della F.I.G.C. e quanto previsto dall'art. 52, comma 10, delle N.O.I.F.

5) CONCOMITANZE DI GARE SULLO STESSO CAMPO

In caso di concomitanza di più gare sullo stesso campo di gioco valgono i seguenti criteri di priorità nello svolgimento delle stesse:

- Campionato Nazionale Serie D;
- Campionato Nazionale Calcio Femminile Serie “A”
- Campionato Nazionale Calcio Femminile Serie “B”
- Campionato Nazionale Calcio Femminile Interregionale (Serie “C”)
- Campionato di Eccellenza;

- Campionato di Promozione;
- Campionato di 1ª Categoria;
- Campionato di 2ª Categoria;
- Campionato Nazionale “Juniores – Under 19”;
- Campionato Nazionale Allievi;
- Campionato Nazionale Giovanissimi;
- Campionato Regionale Calcio Femminile Serie "C" (Eccellenza);
- Campionato Regionale “Juniores – Under 19” maschile;
- Campionato Regionale “Juniores” femminile;
- Campionato Regionale Allievi;
- Campionato Regionale Giovanissimi;
- Campionato di 3ª Categoria;
- Campionato di “3ª Categoria - Under 21”;
- Campionato di “3ª Categoria - Under 19”;
- Campionato di “3ª Categoria-Over 30”;
- Campionato di “3ª Categoria-Over 35”;
- Campionato Provinciale “Juniores – Under 19”;
- Campionato Provinciale Calcio Femminile Serie "D" (Promozione);
- Coppe Regionali Settore Giovanile;
- Campionato Provinciale e Locale Settore Giovanile;
- Coppe Provinciali e Locali Settore Giovanile;
- Attività Amatori.

Calcio a Cinque

- Campionato Nazionale Serie A;
- Campionato Nazionale Serie A/2;
- Campionato Nazionale Serie B;
- Campionato Nazionale Serie A Femminile;
- Campionato Nazionale Serie A2 Femminile;
- Campionato Nazionale Under 19;
- Campionato Regionale Serie C-C/1 Maschile;
- Campionato Regionale Serie C/2 Maschile;
- Campionato Regionale Serie C Femminile;
- Campionato Provinciale Serie D Maschile;
- Campionato Provinciale Serie D Femminile;
- Campionato Regionale Under 21 Maschile;
- Campionato Regionale Under 21 Femminile;
- Campionato Under 19 Maschile;
- Campionato Under 19 Femminile.

6) INDENNIZZI PER MANCATO INCASSO A SEGUITO DI RINUNCIA

La fissazione degli indennizzi per mancato incasso dovuti alla Società ospitante in caso di rinuncia della Società ospitata è demandata ai Comitati, alla Divisione Calcio a Cinque e ai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile, mediante pubblicazione sui relativi Comunicati Ufficiali prima dell'inizio dei Campionati.

7) GARE EFFETTUATE A CURA DEGLI ORGANI FEDERALI

Gli incassi relativi alle gare che vengono organizzate ai sensi dell'art. 57, delle N.O.I.F., sono ripartiti secondo le modalità stabilite dall'Organo che ne dispone l'effettuazione.

8) SGOMBERO DELLA NEVE

Le Società della Lega Nazionale Dilettanti non sono tenute, di norma, allo sgombero della neve dai terreni di gioco. Peraltro, laddove particolari esigenze lo imponessero, la Lega, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile possono disporre lo sgombero della neve, con l'avvertenza che tale sgombero non può essere imposto se la neve è caduta nelle 72 ore precedenti l'inizio della gara, con eccezione delle Società partecipanti al Campionato Nazionale Serie D, per le quali tale termine è ridotto alle 48 ore precedenti l'inizio della gara.

In proposito, comunque, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile dovranno impartire le eventuali disposizioni da pubblicare sui relativi Comunicati Ufficiali prima dell'inizio dei Campionati.

9) ASSISTENZA MEDICA

Si rammenta che il Decreto del Ministero della Salute 24/4/2013 prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità. Le Società devono dotarsi, a far data dal 1° Luglio 2017, del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente concludere l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati, per l'utilizzo delle suddette apparecchiature.

Per quanto concerne l'assistenza medica, le Società ospitanti che partecipano al Campionato Nazionale Serie D, ai Campionati Nazionali di Calcio Femminile ed ai Campionati Nazionali di Calcio a Cinque, hanno l'obbligo di far presenziare in ogni gara un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata.

L'inosservanza di tale obbligo, da parte delle Società dei Campionati Nazionali della L.N.D., deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva.

Alle Società ospitanti del Campionato Nazionale Serie D è fatto, altresì, obbligo di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore. L'inosservanza di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva.

Alle Società ospitanti del Campionato Nazionale Serie A di Calcio a Cinque è fatto, altresì, obbligo di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore. L'inosservanza di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di una sanzione pari a € 500,00.

Alle Società ospitanti dei Campionati regionali di Eccellenza è fatto obbligo di far presenziare in ogni gara un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata. In alternativa, alle Società ospitanti dei Campionati Regionali di Eccellenza è fatto obbligo di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza.

L'inosservanza di uno di tali obblighi deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva.

Alle Società che partecipano alle altre attività indette dalla Lega Nazionale Dilettanti è raccomandato di attenersi alla predetta disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza.

10) PERSONE AMMESSE NEL RECINTO DI GIUOCO

Per le gare organizzate in ambito nazionale sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:

- a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
- b) un medico sociale;
- c) il tecnico responsabile e, se la Società lo ritiene, anche un allenatore in seconda, quest'ultimo previa autorizzazione del Settore Tecnico ai sensi delle vigenti norme regolamentari;
- d) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico responsabile sanitario della Società;
- e) i calciatori di riserva;
- f) per la sola ospitante, un dirigente addetto agli ufficiali di gara.

La presenza nel recinto di gioco del medico sociale della squadra ospitante è obbligatoria; la violazione di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di sanzioni disciplinari a carico della Società.

Per le gare organizzate in ambito regionale e dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:

- a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
- b) un medico sociale;
- c) un allenatore e un operatore sanitario ausiliario designato dal medico sociale ovvero, in mancanza, esclusivamente per i campionati dell'attività giovanile e scolastica e per i campionati della L.N.D. di Terza Categoria, Juniores, regionali e provinciali di Calcio a Cinque e Calcio Femminile, un dirigente;
- d) i calciatori di riserva;
- e) per la sola ospitante, un dirigente addetto agli ufficiali di gara.

Il dirigente indicato come accompagnatore ufficiale rappresenta, ad ogni effetto, la propria Società.

Relativamente agli allenatori abilitati dal Settore Tecnico ed inseriti nei ruoli ufficiali dei tecnici non ancora in possesso della tessera federale (tesseramento in corso) valgono le seguenti disposizioni:

- a) il nominativo dell'allenatore deve essere indicato nell'apposito spazio nell'elenco di gara;
- b) nello spazio "tessera personale F.I.G.C." deve essere indicata la dizione R.E.T.;
- c) dovrà essere esibita all'arbitro l'autorizzazione all'ingresso in campo rilasciata dal Comitato Regionale competente, nelle more dell'emissione della Tessera Federale per la Stagione Sportiva corrente, unitamente a un documento attestante l'identità personale.

Le ipotesi di "allenatore mancante" possono essere individuate in:

- 1) non obbligatorietà del tesseramento di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici (es.: Campionato di Terza Categoria);
- 2) mancanza per cause di carattere soggettivo riguardanti l'allenatore regolarmente tesserato (es: temporaneo impedimento per motivi personali, di salute, squalifica, ecc.);
- 3) cessazione, per qualsiasi motivo, del rapporto con l'allenatore regolarmente tesserato e nelle more (30 giorni) del tesseramento di altro allenatore iscritto nei ruoli ufficiali;
- 4) mancato tesseramento di allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici dovuto alla deroga accordata alla Società che intende confermare l'allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva, nei casi ammessi.

Nelle ipotesi del Dirigente ammesso nel recinto di giuoco, ai sensi dell'art. 66, delle N.O.I.F., al posto dell'allenatore, il nominativo del Dirigente medesimo deve essere indicato nell'elenco di gara nello spazio previsto per l'allenatore, avendo l'avvertenza di cancellare tale dizione sostituendola con la parola "Dirigente ufficiale".

Parimenti, la corrispondente dizione "tessera personale F.I.G.C." deve essere sostituita con tessera di riconoscimento per Dirigenti ufficiali di Società.

Va da sé che il nominativo indicato quale Dirigente al posto dell'allenatore, nei casi previsti dall'articolo 66, delle N.O.I.F., deve essere pertanto presente nella predetta tessera di riconoscimento per Dirigenti ufficiali di Società, il cui numero deve essere riportato nello spazio previsto dopo avere apportato alla dizione la modifica anzidetta.

Si precisa, infine, che le disposizioni in oggetto valgono, con gli opportuni adattamenti, anche nel caso di mancanza dell'operatore sanitario ausiliario (già massaggiatore), nei casi previsti dall'articolo 66, delle N.O.I.F..

In entrambi i casi esaminati corre l'obbligo di segnalare che il/i Dirigente/i ammessi nel recinto di giuoco ai sensi dell'art. 66, delle N.O.I.F., si aggiungono al Dirigente accompagnatore ufficiale della squadre, e non lo sostituiscono.

Le persone ammesse nel recinto di gioco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra e hanno l'obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento.

L'arbitro esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti.

11) SOSTITUZIONE DELLE SOCIETÀ RINUNCIATARIE E NON AMMESSE AL CAMPIONATO DI COMPETENZA

In caso di vacanza negli organici dei Campionati, conseguenti a rinuncia o ad altri motivi, il completamento degli stessi avviene per decisione degli Organi Direttivi del Comitato, della Divisione o del Dipartimento competenti, con la preclusione di “ripescaggi” che consentano ad una Società il doppio salto di categoria nella medesima stagione sportiva o a cavallo tra la conclusione di una stagione sportiva e l’inizio di quella immediatamente successiva. Il meccanismo dei ripescaggi non può, in alcun caso, prevedere la possibilità che una Società neo-promossa ad un Campionato di categoria superiore possa essere ‘ripescata’ – nel passaggio fra la vecchia e la nuova stagione sportiva – al Campionato di categoria ulteriormente superiore, senza disputare, di conseguenza, il Campionato intermedio di competenza determinato dal merito sportivo. Analogamente, una squadra retrocessa al Campionato di categoria inferiore, non può beneficiare di un ripescaggio che si sostanzi in un doppio salto di categoria rispetto a quella in cui la squadra medesima è scesa per effetto della retrocessione stessa.

Per i ripescaggi nel Campionato di Serie D 2018-2019, si terrà conto preliminarmente del disposto di cui al punto A/1, lett. a), del presente Comunicato Ufficiale, nonché della graduatoria appositamente stilata dalla L.N.D. tra le Società perdenti le gare di spareggio-promozione tra le seconde classificate nel campionato di Eccellenza, disputate a conclusione della stagione sportiva 2017-2018, e della graduatoria appositamente stilata dal Dipartimento Interregionale, in via prioritaria, fra le Società perdenti le gare di play-out. Per il ripescaggio al Campionato di Serie D 2018-2019, in caso di vacanza di organico, saranno ammesse in ordine alternato una Società retrocessa dalla Serie D, seguendo la graduatoria predisposta dal Dipartimento Interregionale per il Campionato Nazionale Serie D 2017-2018, e una Società perdente le gare spareggio-promozione tra le seconde classificate del Campionato di Eccellenza 2017-2018, secondo la graduatoria predisposta dalla L.N.D. Tale alternanza verrà automaticamente ribaltata per le Stagioni Sportive seguenti a quella del 2018-2019, nel senso di stabilire il principio secondo cui il completamento dell’organico del Campionato Nazionale Serie D avverrà con una rotazione automatica, di stagione in stagione, fra le Società inserite nelle rispettive graduatorie predisposte dalla L.N.D. per le perdenti le gare spareggio-promozione fra le seconde di Eccellenza e dal Dipartimento Interregionale per le retrocesse dal Campionato di Serie D.

Le Società di Eccellenza che richiedono l’ammissione al Campionato Nazionale di Serie D a completamento dell’organico relativo alla stagione sportiva 2018-2019 devono comunque provvedere a effettuare l’iscrizione al Campionato di Eccellenza 2018-2019, nei termini previsti dai Comitati Regionali di appartenenza.

Le Società di Serie C-C1 di Calcio a Cinque maschile che richiedono l’ammissione al rispettivo Campionato Nazionale di Serie B di Calcio a Cinque, a completamento dell’organico relativo alla stagione sportiva 2018-2019, devono comunque provvedere a effettuare l’iscrizione al Campionato di Serie C-C1 2018-2019, nei termini previsti dai Comitati Regionali di appartenenza.

Le Società di Serie C-C1 di Calcio a Cinque maschile, in organico al Comitato Regionale di appartenenza nella Stagione Sportiva 2017-2018 e non retrocesse al termine della Stagione, benché non incluse nella graduatoria di ammissione al Campionato Nazionale di Serie B 2018-2019, possono richiedere l’ammissione al predetto Campionato previo parere favorevole da parte del Comitato Regionale di appartenenza.

Le Società di Serie C (Eccellenza) di Calcio Femminile e di Calcio a Cinque Femminile che richiedono l’ammissione al rispettivo Campionato Interregionale (Serie C) Femminile e di Calcio a Cinque Femminile Serie A, a completamento dell’organico relativo alla stagione sportiva 2018-2019, devono comunque provvedere a effettuare l’iscrizione al Campionato di Serie C (Eccellenza) Femminile 2018-2019, nei termini previsti dai Comitati Regionali di appartenenza.

Le Società di Serie C (Eccellenza) di Calcio Femminile e di Calcio a Cinque Femminile, in organico al Comitato Regionale di appartenenza nella Stagione Sportiva 2017-2018 e non retrocesse al termine della Stagione, benché non incluse nella graduatoria di ammissione ai rispettivi Campionati Interregionale (Serie C) Femminile e di Calcio a Cinque Femminile Serie A 2018-2019, possono richiedere l’ammissione ai predetti Campionati Nazionali previo parere favorevole da parte dei Comitati Regionali di appartenenza.

12) GIURISDIZIONE TERRITORIALE DEI COMITATI

Le Società partecipanti ai Campionati di 2ª Categoria organizzati tramite le Delegazioni Provinciali e/o Distrettuali, e quelle di 3ª Categoria, di “3ª Categoria - Under 21”, di “3ª Categoria – Under 19”, di “3ª Categoria – Over 30” e di “3ª Categoria – Over 35” sono assegnate dai Comitati alle Delegazioni Provinciali e/o

Distrettuali competenti. Nella Regione Trentino Alto Adige, le Società partecipanti ai suddetti Campionati sono assegnate ai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano.

L'assegnazione di Società a Comitato diverso da quello al quale la Società dovrebbe aderire per sede geografica è autorizzata dalla F.I.G.C., previo parere della L.N.D., alla quale dovranno pervenire la richiesta motivata della Società ed il parere dei Comitati interessati.

13) ADEMPIMENTI TECNICO - ORGANIZZATIVI OBBLIGATORI

Alle Società partecipanti ai Campionati è fatto obbligo di predisporre, ai bordi del campo di gioco e dallo stesso lato, due panchine sulle quali devono obbligatoriamente prendere posto l'allenatore, gli accompagnatori della squadra ed i calciatori di riserva delle rispettive squadre.

Nelle gare di tutti i Campionati, ove non siano previsti assistenti ufficiali dell'arbitro, gli assistenti di parte svolgono le loro funzioni rivestiti di tuta della Società di appartenenza.

14) ALLENATORI

Si comunica quanto di seguito specificato in ordine ai rapporti fra le Società dilettantistiche e gli Allenatori per la Stagione Sportiva 2018-2019.

a) Premio di tesseramento annuale

Il premio di tesseramento annuale previsto per gli Allenatori dilettanti per la corrente Stagione Sportiva 2018-2019 è stato determinato dal Consiglio Direttivo della L.N.D. negli importi massimi che, distintamente, vengono di seguito riportati:

- Campionato Nazionale Serie D	E 18.000,00
- Campionato di Eccellenza	E 10.000,00
- Campionato di Promozione	E 8.000,00
- Campionato di 1ª Categoria	E 5.000,00
- Campionato di 2ª Categoria	E 2.500,00
- Campionato Nazionale Calcio a Cinque maschile Serie "A"	E 28.150,00
- Campionato Nazionale Calcio a Cinque Serie maschile "A/2"	E 12.000,00
- Campionato Nazionale Calcio a Cinque maschile Serie "B"	E 7.500,00
- Campionato Nazionale Calcio a Cinque femminile Serie A	E 3.000,00
- Campionato Nazionale Calcio a Cinque femminile Serie A2	E 2.000,00
- Campionato Nazionale "Under 19" Calcio a Cinque	E 2.000,00
- Campionato Regionale Serie C o C/1 Calcio a Cinque	E 3.000,00
- Campionato Juniores Nazionale "Under 19"	E 4.000,00
- Campionato Juniores Regionale "Under 19"	E 3.000,00
- Allenatore "squadre minori"	E 2.500,00

b) Procedure di tesseramento

Le operazioni di tesseramento sono preliminarmente effettuate per via telematica attraverso una apposita area funzionale sul portale web della L.N.D. dedicata al tesseramento dei Tecnici e utilizzabile dalle Società della L.N.D. sulla falsariga dei principi operativi già adottati per tutte le altre pratiche online.

Oltre al modulo di tesseramento, sarà possibile scaricare dal sito web anche lo stampato relativo all'accordo economico degli Allenatori in base alla tipologia scelta (gratuito, oneroso Dilettanti e oneroso Professionisti).

Posteriormente alla effettuazione della procedura telematica, resta salvo il successivo deposito o la spedizione in modalità cartacea delle pratiche di tesseramento, ai Comitati, alla Divisione Calcio a Cinque, ai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, secondo le modalità di cui al successivo punto c).

Il processo informatico è limitato al solo tesseramento dei Tecnici, con esclusione pertanto di tutte le operazioni riguardanti le seguenti richieste:

- Esonero;
- Revoca esonero;
- Dimissioni;
- Revoca dimissioni;
- Variazioni incarico;
- Sospensione dai ruoli;
- Riammissione nei ruoli;
- Variazione di indirizzo;
- Variazione dei contatti.

c) Accordi economici, criteri di tesseramento e deroghe

Gli accordi economici formalizzati fra le Società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e gli Allenatori, debbono essere depositati presso la Divisione Calcio a Cinque, i Comitati o il Dipartimento competente, unicamente se riguardano la conduzione tecnica della prima squadra. Il deposito dovrà essere accompagnato dalla copia della richiesta di tesseramento che la Società deve rilasciare al tecnico interessato. Il deposito della suddetta documentazione dovrà essere effettuato, a cura della Società interessata, entro il termine di giorni 20 dalla sottoscrizione dell'accordo economico.

Nell'ipotesi di assenza di qualsiasi forma di riconoscimento economico fra le Società e l'Allenatore, dovrà essere depositata apposita dichiarazione di gratuità della conduzione tecnica sottoscritta da entrambe le parti. Il deposito della suddetta documentazione dovrà essere effettuato, a cura della Società interessata, entro il termine di giorni 20 dalla sottoscrizione e dovrà essere accompagnato dalla relativa richiesta di tesseramento del tecnico; la Divisione Calcio a Cinque, il Comitato o il Dipartimento competente avranno cura di trasmettere le richieste di tesseramento al Settore Tecnico della F.I.G.C. esclusivamente previa verifica del deposito dell'accordo economico o dichiarazione. Per tutti gli Allenatori tesserati con funzioni diverse da quelle relative alla conduzione della prima squadra, non è obbligatorio il deposito dell'accordo economico o della dichiarazione, ferme restando l'obbligatorietà della loro sottoscrizione e la validità dei contenuti degli stessi in caso di controversia.

Il nominativo dell'allenatore deve essere segnalato al Comitato, alla Divisione Calcio a Cinque o al Dipartimento competente, mediante il deposito della documentazione di cui sopra, all'atto dell'iscrizione della squadra al Campionato o, al più tardi, entro i venti giorni precedenti all'inizio dello stesso.

A seguito delle intese intercorse tra la Lega Nazionale Dilettanti e l'Associazione Italiana Allenatori Calcio, gli Allenatori con abilitazione professionistica tesserati con le Società dilettantistiche possono sottoscrivere accordi economici che dovranno essere redatti in forma scritta, sull'apposito modello di accordo-tipo tra L.N.D. e A.I.A.C. Gli stessi accordi economici, che dovranno essere depositati presso i competenti Comitati, Divisione Calcio a Cinque, o Dipartimento, non potranno inderogabilmente superare – ad eccezione del Campionato Nazionale Calcio a Cinque maschile “Serie A” – il massimale lordo annuale previsto dalle vigenti disposizioni di Legge (cfr. Circolare L.N.D. n. 53 del 5 Gennaio 2018) e dovranno essere depositati a cura della Società interessata entro il termine di giorni 20 dalla sottoscrizione. Il deposito dell'accordo economico dovrà essere accompagnato dalla copia della richiesta di tesseramento che la Società deve rilasciare al tecnico interessato.

I premi di tesseramento annuale per gli allenatori dilettanti e gli importi derivanti dagli accordi economici per gli allenatori con abilitazione professionistica potranno essere corrisposti in un massimo di dieci rate.

In caso di contestazioni relative ai premi di tesseramento per gli Allenatori Dilettanti ed agli accordi economici per gli Allenatori con abilitazione professionistica, competente a decidere è il Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti.

E' fatto obbligo alle Società partecipanti al Campionato Nazionale Serie D, al Campionato Nazionale Juniores Under 19, al Campionato di Eccellenza, di Promozione, 1ª Categoria, 2ª Categoria e Juniores Regionale Under 19, nonché ai Campionati Nazionali maschili e femminili di Calcio a Cinque, ivi compreso il Campionato Nazionale Under 19, di affidare la prima squadra ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici.

I Tecnici tesserati con Società partecipanti ai Campionati di 1ª Categoria, di 2ª Categoria e al Campionato Regionale Juniores Under 19 dovranno possedere almeno lo speciale titolo abilitativo per “Allenatore Dilettante” (ruolo ad esaurimento) o “Allenatore dei Dilettanti Regionali”, che sarà conseguito attraverso la partecipazione, con esito positivo, a Corsi centrali, regionali o provinciali organizzati dal Settore Tecnico della F.I.G.C., che ne stabilisce i programmi e l'attuazione, normalmente affidata alle articolazioni periferiche della L.N.D. o all'Associazione Italiana Allenatori di Calcio. Un'eventuale deroga può essere

accordata – previa ratifica del Settore Tecnico della F.I.G.C. – dal Comitato competente alle Società che, promosse al Campionato di Promozione, intendano confermare il tecnico con abilitazione di “Allenatore Dilettante” che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva. La deroga scade al termine del primo corso per il conseguimento del nuovo titolo abilitativo, programmato nel Comitato Regionale ove ha sede la Società, successivamente alla conferma dell'allenatore, al quale lo stesso è tenuto a presentare domanda di ammissione, impegnandosi alla frequenza qualora venga ammesso.

Un'eventuale deroga potrà essere, altresì, accordata – previa ratifica del Settore Tecnico della F.I.G.C. – dal Comitato competente alle Società che, promosse al Campionato di 2ª Categoria, intendano confermare l'allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente Stagione Sportiva. La deroga scade al termine del primo corso per il conseguimento del titolo abilitativo da “Allenatore dei Dilettanti Regionali”, programmato nel Comitato Regionale ove ha sede la Società, successivamente alla conferma dell'allenatore, al quale lo stesso è tenuto a presentare domanda di ammissione, impegnandosi alla frequenza qualora venga ammesso.

Per la conduzione tecnica delle squadre di Calcio a Cinque maschile di Serie A e A2 è obbligatorio conseguire l'abilitazione di Allenatore di Calcio a Cinque di primo livello. Un'eventuale deroga può essere accordata dal Comitato o dalla Divisione competente alle Società che, promosse dal Campionato Regionale al Campionato Nazionale di Calcio a Cinque Femminile Serie A2 o promosse al Campionato Nazionale Serie “B” di Calcio a Cinque oppure promosse al Campionato Regionale di Serie C di Calcio a Cinque, intendano confermare l'allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva. La deroga scade al termine del primo corso per il conseguimento del titolo abilitativo per Allenatori dilettanti o di Calcio a Cinque, programmato nel Comitato Regionale ove ha sede la Società e per il quale l'Allenatore è tenuto a presentare domanda di ammissione, impegnandosi alla frequenza qualora venga ammesso.

Alle Società che partecipano al Campionato Regionale di Calcio a Cinque di Serie “C” o di Serie C/1 maschile, è fatto obbligo di affidare la prima squadra ad un allenatore di Calcio a Cinque abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici. Un'eventuale deroga può essere accordata dal Comitato competente alle Società che, promosse al Campionato Regionale di Calcio a Cinque di Serie “C” o di Serie C/1 maschile, intendano confermare l'allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva. La deroga scade al termine del primo corso per allenatore di Calcio a Cinque indetto dal Comitato Regionale, nel cui territorio ha sede la Società, successivamente alla conferma dell'allenatore, al quale lo stesso è tenuto a presentare domanda di ammissione, impegnandosi alla frequenza qualora venga ammesso.

E' fatto obbligo alle Società che partecipano alle attività giovanili, di tesserare almeno un allenatore abilitato avente la funzione di allenatore “squadre minori”.

Si ricorda, peraltro, che nel caso in cui, per qualsiasi motivo, venisse a cessare il rapporto con l'allenatore tesserato, le Società interessate dovranno provvedere al tesseramento di un altro allenatore regolarmente iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici entro il termine di 30 giorni dalla cessazione del rapporto precedente.

D'intesa tra la L.N.D. e l'A.I.A.C., è data facoltà agli Allenatori che vengono esonerati prima dell'inizio del Campionato di competenza di tesserarsi con altra Società nella stessa stagione sportiva.

D'intesa tra la L.N.D. e l'A.I.A.C., in deroga a quanto previsto dall'art. 40, del Regolamento del Settore Tecnico, nonché all'art. 38, comma 4, delle N.O.I.F., è data altresì facoltà ai tecnici con abilitazione non professionistica, nel corso della medesima stagione sportiva e previo nulla-osta della società di appartenenza, di potersi tesserare come allenatore di una Società di Beach Soccer che partecipa alle attività organizzate dalla L.N.D.

15) RECUPERI GARE

La Lega, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile possono far disputare anche in giorni feriali i recuperi di gare non iniziate o sospese. In tal senso, valgono le disposizioni di cui all'art. 30, del Regolamento della L.N.D.

16) ATTIVITA' UFFICIALE E ORARIO DELLE GARE

L'attività ufficiale relativa ai Campionati la cui organizzazione è demandata ai Comitati, alla Divisione Calcio a Cinque, ai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile e alle Delegazioni Provinciali e Distrettuali deve avere inizio 28 Ottobre 2018. Limitatamente ai Campionati di Terza Categoria, nonché dei Campionati di Serie C2 e di Serie D di Calcio a Cinque e dei Campionati Regionali e Provinciali di Calcio a 11 femminile e di

Calcio a 5 femminile, si dispone che la data di inizio dei relativi Campionati possa essere stabilita anche successivamente al suddetto termine del 28 Ottobre 2018.

Resta salvo, in ogni caso, quanto stabilito all'art. 47, comma 2, delle N.O.I.F.

La L.N.D. stabilisce con proprio Comunicato Ufficiale gli orari di inizio delle gare dei Campionati.

Tuttavia i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile sono autorizzati a disporre orari diversi in base alle esigenze locali, dandone notizia sui loro Comunicati Ufficiali prima dell'inizio dei Campionati.

17) OBBLIGO DELLA CONTEMPORANEITA'

Al fine di garantire la regolarità dei singoli Campionati, la L.N.D. dispone che tutte le gare delle ultime due giornate, aventi interessi di classifica in funzione della promozione diretta alle categorie superiori, della retrocessione diretta alle categorie inferiori, nonché dell'ammissione alle eventuali gare di play-off e play-out, si disputino in contemporaneità di data e di orario. Fatta salva l'applicazione minima della presente norma, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile potranno comunque prevedere disposizioni aggiuntive a quelle previste dalla direttiva suindicata fino ad un massimo delle ultime quattro giornate.

18) ORDINE PUBBLICO

Si richiama l'attenzione sulle vigenti disposizioni contenute nell'art. 62, delle N.O.I.F., in materia di ordine pubblico, ed in particolare:

“Le Società, in occasione delle gare programmate sui propri campi di giuoco, debbono tempestivamente inoltrare richiesta alla competente Autorità perché renda disponibile la Forza Pubblica in misura adeguata. L'assenza o l'insufficienza della Forza Pubblica, anche se non imputabile alle Società, impone alle stesse l'adozione di altre adeguate misure di sicurezza, conformi alle disposizioni emanate dalla Lega Nazionale Dilettanti. L'arbitro, ove rilevi la completa assenza di responsabili al mantenimento dell'ordine pubblico, può non dare inizio alla gara”.

Si rammenta che la copia della richiesta di intervento della Forza Pubblica, inoltrata dalla Società ospitante alla competente Autorità, dovrà essere esibita all'arbitro prima dell'inizio della gara.

Per le gare dell'attività ufficiale organizzata direttamente dalla L.N.D., che si svolgono in ambito nazionale (Coppa Italia; gare spareggio – promozione fra le seconde classificate del Campionato di “Eccellenza” per l'ammissione al Campionato Nazionale Dilettanti, ivi comprese – in quest'ultimo caso – quelle che si svolgono in ambito regionale), è fatto obbligo alle Società ospitanti di comunicare alla Società ospitata ed alle competenti Autorità di pubblica sicurezza – sia del proprio luogo, sia del luogo della Società ospitata – il quantitativo massimo dei biglietti di ingresso al campo sportivo messo a disposizione delle stesse Società ospitate.

19) MAGLIE DA GIOCO

Qualora i giocatori indossino maglie di colori confondibili, spetta alla squadra ospitante cambiare la propria maglia.

La squadra ospitata conserva i propri colori sociali.

Qualora fosse impossibile provvedere a sostituire l'equipaggiamento nella sua integrità, ciò non comporterà la conseguenza della mancata disputa della gara.

Limitatamente alle gare del Campionato di Calcio a 5 maschile di Serie A, qualora le Società abbiano maglie di colore confondibile tra loro, la squadra ospitata sarà tenuta a cambiare la propria maglia, mentre quella ospitante manterrà i propri colori sociali.

Limitatamente alle gare dei Campionati dilettantistici nazionali, regionali e provinciali, nonché dei Campionati giovanili Juniores “Under 19” della Stagione Sportiva 2018-2019, in deroga all'art. 72 delle N.O.I.F., è consentito ai calciatori e alle calciatrici partecipanti ai predetti Campionati di indossare, per tutta la durata della Stagione Sportiva, una maglia recante sempre lo stesso numero (non necessariamente progressivo), senza personalizzazione con il cognome del calciatore/calciatrice che la indossa.

20) MIGLIORE FORMAZIONE

Ogni Società è tenuta a schierare nelle gare dell'attività ufficiale la squadra con la migliore formazione.

L'inosservanza della disposizione predetta comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 18, comma 1, lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva.

21) FORMAZIONE DELLE CLASSIFICHE

Le classifiche di tutti i Campionati indetti dalla Lega Nazionale Dilettanti vengono stabilite mediante l'attribuzione di tre punti per la gara vinta e di un punto per la gara pareggiata; per la gara perduta non vengono attribuiti punti.

22) CLASSIFICHE, SPAREGGI PER LE PROMOZIONI O LE RETROCESSIONI, PLAY-OFF E PLAY-OUT

Si reputa opportuno ricordare che per definire la promozione alla categoria superiore o la retrocessione alla categoria inferiore, oppure per stabilire la qualificazione o una posizione in classifica ovvero al solo fine di individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai play-off e ai play-out dei Campionati dilettantistici, si applica la disposizione di cui all'art. 51, delle N.O.I.F..

Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 51, delle N.O.I.F., in esse ricompresa la particolare disciplina per l'attività nazionale di competenza della Divisione Calcio a Cinque, i Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile possono organizzare – nell'ambito delle proprie competenze – gare di play-off e di play-out. Le modalità e i criteri di svolgimento delle eventuali gare di play-off e di play-out sono demandate ai singoli Comitati e Dipartimenti, previa approvazione da parte del Consiglio di Presidenza della L.N.D.

23) SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI E GIOCATORI DI RISERVA

Nel corso delle gare di Campionato e nelle gare di manifestazioni ufficiali organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, fatta eccezione per le gare delle categorie Allievi e Giovanissimi organizzate in ambito nazionale e periferico, in ciascuna squadra possono essere sostituiti/e cinque calciatori/calciatrici, indipendentemente dal ruolo ricoperto.

Per le competizioni organizzate dal Dipartimento Interregionale, nell'elenco dei calciatori di riserva possono essere indicati un massimo di 9 calciatori, tra i quali saranno scelti gli eventuali sostituti.

Fatta salva la particolare disciplina del Calcio a Cinque, per le competizioni ufficiali organizzate nell'ambito della Lega Nazionale Dilettanti, in deroga alle Decisioni Ufficiali della F.I.G.C. relative alla Regola 3, del Regolamento del Giuoco del Calcio, è consentito in via sperimentale per la Stagione Sportiva 2018/19 indicare nell'elenco dei calciatori/calciatrici di riserva un massimo di 9 calciatori/calciatrici, tra cui saranno scelti gli eventuali sostituti/e. Atteso il carattere facoltativo della deroga, l'applicazione della deroga è rimessa alle autonome determinazioni dei Comitati e del Dipartimento Calcio Femminile, in relazione alle specifiche condizioni organizzative delle proprie attività ufficiali.

Ciò premesso, si illustrano le procedure da seguire per la sostituzione dei calciatori/calciatrici:

- la segnalazione all'arbitro dei calciatori/calciatrici che si intendono sostituire sarà effettuata - a gioco fermo e sulla linea mediana del terreno di gioco - a mezzo di cartellini riportanti i numeri di maglia dei calciatori/calciatrici che debbono uscire dal terreno stesso o di tabellone luminoso;
- i calciatori/calciatrici di riserva non possono sostituire i calciatori espulsi dal campo;
- i calciatori/calciatrici di riserva, finché non prendono parte al gioco, devono sostare sulla panchina riservata alla propria Società e sono soggetti alla disciplina delle persone ammesse in campo; le stesse prescrizioni valgono per i calciatori/calciatrici sostituiti/e e per i calciatori/calciatrici non utilizzati/e, i quali non sono tenuti ad abbandonare il campo al momento delle sostituzioni.

24) IDENTIFICAZIONE DEI CALCIATORI

L'identificazione dei calciatori può avvenire:

- mediante una tessera plastificata munita di foto (o attestazione sostitutiva), rilasciata dalla Lega Nazionale Dilettanti per il tramite dei Comitati, della Divisione Calcio a Cinque e dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile;
- attraverso la conoscenza personale da parte dell'arbitro;
- mediante un documento ufficiale di riconoscimento in corso di validità rilasciato dalle Autorità competenti ovvero fotocopia autenticata dal Comune di Residenza o da altra Autorità all'uopo legittimata da un Notaio;
- mediante una fotografia autenticata dal Comune di residenza o da altra Autorità all'uopo legittimata o da un Notaio.

25) TIME-OUT NEI CAMPIONATI DILETTANTISTICI

Si rammenta che, come da Circolare L.N.D. n. 21 del 23 Settembre 2016, sono state estese a tutte le competizioni organizzate nell'ambito della L.N.D., a decorrere dalla Stagione Sportiva 2016/17, le disposizioni di cui alla Regola 7 (Durata della gara) del Regolamento del Giuoco del Calcio (edizione 2016), già contenute nella Circolare A.I.A. n. 1 2016/17 e riferite alle interruzioni predisposte per disetarsi o per altre ragioni mediche.

26) TRASFERIMENTO DEI CALCIATORI

Viene confermato che i calciatori già utilizzati in gare di Campionato, Coppa Italia e/o Coppa Regione possono essere trasferiti, nei periodi consentiti, anche a Società partecipanti allo stesso Campionato ancorché appartenenti allo stesso girone.

27) PUBBLICAZIONE DELLE DECISIONI

Le decisioni adottate dagli Organi e dagli Enti operanti nell'ambito Federale sono pubblicate mediante Comunicati Ufficiali, firmati dal Presidente e dal Segretario. I Comunicati Ufficiali si intendono comunque pubblicati mediante l'affissione negli albi istituiti presso le rispettive sedi. I Comunicati Ufficiali possono essere diffusi anche in forma telematica. I Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile dovranno pubblicare i propri Comunicati Ufficiali per tutta la stagione sportiva, numerati progressivamente a partire dall'inizio della stessa.

Qualora l'attività agonistica dovesse protrarsi oltre il 30 giugno, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile dovranno avere cura di continuare la numerazione dei Comunicati Ufficiali oltre tale data.

Nei propri Comunicati Ufficiali, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile dovranno riportare integralmente:

- le decisioni adottate dagli organi di Giustizia Sportiva di rispettiva competenza;
- i provvedimenti disciplinari assunti, anche dalle Delegazioni Provinciali e Distrettuali, che si estendono oltre il termine della stagione sportiva in corso. Ai fini della esecuzione delle sanzioni, fa comunque fede, in via esclusiva, quanto riportato nei Comunicati Ufficiali contenenti i provvedimenti disciplinari emessi dagli Organi di Giustizia Sportiva.

Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali dovranno pubblicare i propri Comunicati per tutto il periodo dell'attività agonistica rimettendone, ai Comitati di competenza, almeno due copie immediatamente dopo la loro pubblicazione.

28) FUSIONI DI SOCIETÀ, SCISSIONI, CAMBIO DI DENOMINAZIONE E DI SEDE SOCIALE, IMPIANTO SPORTIVO

Si fa rinvio a quanto disposto in materia dagli art. 17, 18, 19 e 20, delle N.O.I.F.

29) SPONSORIZZAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI MARCHI

Per la stagione sportiva 2018-2019 sarà consentito a tutte le Società partecipanti all'attività indetta dalla Lega Nazionale Dilettanti apporre sulla divisa di gioco il marchio e/o la denominazione dello Sponsor, in applicazione dell'art. 72, comma 4, delle N.O.I.F., e dell'art. 52, del Regolamento della L.N.D.

30) DIRITTI DI DIFFUSIONE RADIO TELEVISIVA

La Lega Nazionale Dilettanti stabilisce, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del Regolamento della stessa, i limiti e le modalità per le autorizzazioni e le ratifiche relative ad accordi attinenti la concessione dei diritti di immagine e diffusione radiotelevisiva.

Le disposizioni in materia saranno comunicate successivamente.

31) DISPONIBILITA' CAMPI DA GIOCO

Si ricorda che, all'atto dell'iscrizione ai Campionati, le Società dovranno indicare la disponibilità di un campo da gioco ove disputare le gare ufficiali, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 19, delle N.O.I.F. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni, è necessario che per l'impianto sportivo, oltre alla omologazione da parte di ogni singolo Comitato Regionale o dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, sia stato rilasciato dal rispettivo Comune di appartenenza o da parte dell'Ente privato proprietario, l'attestato di completa idoneità del campo di giuoco e degli annessi servizi e strutture a corredo, nel rispetto sia della normativa in tema di sicurezza, sia per quanto attiene l'agibilità.

32) USO CAMPI IN ERBA ARTIFICIALE

E' autorizzato lo svolgimento dell'attività ufficiale dilettantistica e giovanile di calcio su campi in erba artificiale regolarmente omologati. Tutte le realizzazioni in erba artificiale - comprese eventualmente anche quelle per l'attività di calcio a cinque - devono avere necessariamente la preventiva omologazione e certificazione da parte della Lega Nazionale Dilettanti in base alla normativa all'uopo emanata dalla Lega stessa.

33) NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Si ricorda che il Regolamento Europeo 2016/679, noto anche come GDPR, a partire dal 25 maggio 2018 rappresenta in tutti i paesi dell'Unione Europea e dunque anche in Italia il riferimento normativo da osservare in materia di protezione dati personali per tutte le organizzazioni/enti/associazioni, sia private sia pubbliche.

Il GDPR richiede il rispetto dei principi privacy e adempienze nei riguardi degli interessati (informative, consenso, esercizio dei diritti), l'adozione di idonee misure sia di tipo organizzativo che tecnico a protezione dei dati, l'osservanza di nuove disposizioni (quali il registro delle attività di trattamento, comunicazioni di violazioni dei dati personali, etc.), il rispetto delle regole per trasferire i dati personali al di fuori della Unione Europea, la capacità di dimostrare l'osservanza delle sue prescrizioni. Si evidenzia l'importanza di corrispondere al nuovo quadro normativo in materia di privacy, anche in considerazione delle elevate sanzioni previste in caso di inadempienze.

34) SPESE ISTITUZIONALI – ORGANIZZATIVE – AMMINISTRATIVE – GESTIONALI E DI FUNZIONAMENTO

Al termine della stagione sportiva 2018-2019, la Lega Nazionale Dilettanti addebiterà a ciascuna Società associata, attraverso l'estratto conto presso la F.I.G.C., l'importo di €. 50,00 a titolo di spese istituzionali, organizzative, amministrative e gestionali, nonché l'importo di € 1,50 a tesserato per spese di gestione e funzionamento.

35) BEACH SOCCER (CALCIO IN SPIAGGIA)

La Lega Nazionale Dilettanti, per il tramite del Dipartimento Beach Soccer, ai sensi degli artt. 23 e 24, del Regolamento della stessa, indice ed organizza, per l'attività riferita all'anno solare 2018 e fino al 30 Giugno 2019, campionati nazionali e tornei estivi a carattere regionale e provinciale di Beach Soccer. Tale attività rientra in quella amatoriale e di tipo ricreativo e propagandistico.

36) TASSE PER RICORSI – TASSE DI TESSERAMENTO – STAMPATI FEDERALI

Gli importi relativi alle tasse per i ricorsi agli Organi della Giustizia Sportiva, alle tasse di tesseramento ed agli oneri per gli stampati federali, saranno resi noti dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio con proprio Comunicato Ufficiale.

37) NORMA TRANSITORIA

Le disposizioni inerenti la nuova denominazione dei sottoindicati Campionati assumeranno piena operatività all'esito della prescritta ratifica da parte della F.I.G.C.:

- Campionato Interregionale Femminile in Campionato Serie C;
- Campionato Regionale Serie C Femminile in Campionato di Eccellenza Femminile;
- Campionato Provinciale Serie D Femminile in Campionato di Promozione Femminile;
- Campionato Nazionale Juniores in Campionato Nazionale Juniores "Under 19";
- Campionato Regionale Juniores "Under 18" in Campionato Regionale Juniores "Under 19";
- Campionato Provinciale Juniores "Under 18" in Campionato Provinciale Juniores "Under 19";
- Campionato Terza Categoria "Under 18" in Campionato Terza Categoria "Under 19";
- Campionato Juniores "Under 18" di Calcio a Cinque (maschile e femminile) in Campionato Juniores "Under 19" di Calcio a Cinque (maschile e femminile).

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° LUGLIO 2018

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Cosimo Sibilia



COMUNICATO UFFICIALE N. 2 **Stagione Sportiva 2018/2019**

Si richiamano le Società associate alla L.N.D. al rigoroso rispetto della normativa contenuta all'art. 43, delle N.O.I.F., al fine di far adempiere ai propri tesserati l'obbligo a sottoporsi a visita medica per l'accertamento dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica.

Ciò in virtù del principio generale secondo il quale i legali rappresentanti delle Società sono soggetti a responsabilità civili e penali nel caso di infortuni che dovessero verificarsi nel corso di gare e/o allenamenti che coinvolgessero tesserati privi della suindicata certificazione, in assenza della quale non è riconosciuta alcuna tutela assicurativa.

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° LUGLIO 2018

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)



COMUNICATO UFFICIALE N. 3 **Stagione Sportiva 2018/2019**

Si rendono noti, di seguito, gli orari ufficiali di inizio delle gare per la stagione sportiva 2018/2019:

- dal 29 luglio 2018 ore 16.00
- dal 9 settembre 2018 ore 15.30
- dal 28 ottobre 2018 ore 14.30
- dal 27 gennaio 2019 ore 15.00
- dal 31 marzo 2019 ore 16.00
- dal 21 aprile 2019 ore 16.30

Il Dipartimento Interregionale, Il Dipartimento Calcio Femminile, la Divisione Calcio a Cinque e i Comitati della L.N.D., sono peraltro autorizzati a disporre orari diversi secondo le esigenze locali, pubblicandone notizia, sui rispettivi Comunicati Ufficiali, prima dell'inizio dei Campionati.

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° LUGLIO 2018

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Cosimo Sibilia



COMUNICATO UFFICIALE N.5 **Stagione Sportiva 2018/2019**

Si comunica il programma relativo alle manifestazioni nazionali organizzate dalla L.N.D. nella Stagione Sportiva 2018-2019, segnatamente gli spareggi tra le Seconde Classificate nei Campionati di Eccellenza Regionali, la Fase Finale della Coppa Italia e la Fase Finale del Campionato Juniores.

DATA	SECONDE CLASSIFICATE ECCELLENZA	CAMPIONATO JUNIORES	COPPA ITALIA CALCIO A 11
Mercoledì 27-02-2019			1ª fase triangolare ottavi andata
Mercoledì 6-03-2019			1ª fase triangolare ottavi ritorno
Mercoledì 13-03-2019			1ª fase triangolare
Mercoledì 20-03-2019			Quarti di andata
Mercoledì 27-03-2019			Quarti di ritorno
Mercoledì 3-04-2019			Semifinali andata
Mercoledì 10-04-2019			Semifinali ritorno
Mercoledì 24-04-2019			FINALE (eventuale)
Sabato 11-05-2019		1ª fase triangolare ottavi andata	
Mercoledì 15-05-2019		1ª fase triangolare Ottavi ritorno	
Sabato 18-05-2019		1ª fase triangolare	
Domenica 19-05-2019	1ºt. gara andata		
Sabato 25-05-2019		Quarti andata	
Domenica 26-05-2019	1ºt. gara ritorno		
Mercoledì 29-05-2019		Quarti ritorno	
Domenica 2-06-2019	2ºt. gara andata		
Mercoledì 5-06-2019		Semifinali andata	
Sabato 8-06-2019		Semifinali ritorno	
Domenica 9-06-2019	2ºt. gara ritorno		
Sabato 15-06-2019		FINALE	

PUBBLICATO IN ROMA IL 1º LUGLIO 2018

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Cosimo Sibilia



COMUNICATO UFFICIALE N.6 **Stagione Sportiva 2018/2019**

Al fine di assicurare lo svolgimento delle attività delle Delegazioni Provinciali, Distrettuali e Zonali della L.N.D., si comunicano, ai sensi dell'art. 11, comma 4, lett. i), del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, le nomine relative alla composizione delle suddette Delegazioni per la stagione sportiva 2018/2019.

COMITATO REGIONALE ABRUZZO

DELEGAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA

Delegato	NARDIS CLAUDIO	
Vice Delegato	GIORDANI NICOLA	
Componenti	CANTALINI TOMMASO	DE ROSA MASSIMO
	SETTE MARIO	RETTA RAFFAELE
	GENTILE ETTORE	LANCIONE MARIO
	GIANNETTI DANIELE	
Segretario	PIACENTINI ANTONIO	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI CHIETI

Delegato	DI SANTO MARIO ROCCO	
Vice Delegato	ZAPPACOSTA ANDREA	
Componenti	FIGURILLI PIETRO	FALASCA MARCO
	TURDO' ANTONIO	MAMMARELLA SARA
	FARAONE SERGIO	ZULLI ANGELO
	CAPORRELLA SABRINA	PETROCCO MARIO
Segretario	D'EMILIO GIUSEPPE	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PESCARA

Delegato	SANTACROCE EMIDIO	
Vice Delegato	PETRUCCI ANTONIO	
Componenti	PINTI ANTONIO	VERNA LEONARDO
	CAMPOMIZZI LUIGI	DI PIERDOMENICO CLAUDIO
	SANTACROCE NICOLA	CANTAGALLO GIUSEPPE
	DEL ROSSO PASQUALINO	BORZILLO GIUSEPPE
	MASTRANGELO LUIGI	
Segretario	DE ANGELIS ROBERTO	

F.I.G.C. - Lega Nazionale Dilettanti

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma

tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704

info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it

C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929

DELEGAZIONE ZONALE DI MOLITERNO

Delegato	D'ANDREA EMIDIO	
Collaboratori	MESSUTI AGOSTINO	ANTONAZZO FRANCESCO

COMITATO REGIONALE CALABRIA

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI CATANZARO

Delegato	MIRARCHI DANTE	
Vice Delegato	VIOTTI GENNARO	
Componenti	CARDUCCELLI ANTONIO PESSIA ALESSANDRO LEONE VITALIANO MONTESANO ERCOLE	ARCI SERGIO VIOTTI FABRIZIO COLAO ALDO
Segretario	SCARPINO ALBERTO	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI COSENZA

Delegato	RIPOLI FRANCESCO	
Vice Delegato	DONATO FRANCESCO	
Componenti	FUNARI ALESSANDRO CARBONE ALFONSO CARBONE PILERIO MASSARINI ANTONIO PALMIERI SALVATORE SCARNATO DOMENICO PANARO OTTAVIO	SENATORE FRANCESCA POSTERIVO LARA BONAVITA SERAFINA MAZZEI BRUNO BRANDA BENITO ANANIA ROBERTA
Segretario	ESPOSITO FRANCESCO	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI CROTONE

Delegato	TALARICO GIUSEPPE	
Vice Delegato	FRATTO ALESSANDRO	
Componenti	DRAGO VINCENZO SORRENTINO ALFONSO FIORINO GIUSEPPE CERAUDO SALVATORE	TALARICO MARIO VILLARDITA ANTONINO ROBERTO PETROZZIELLO ANNA TRAVIERO FRANCESCA
Segretario	FERRAGINA MARIO	

DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI LOCRI

Delegato	BARBARO CARMELO	
Vice Delegato	FILASTRO GIUSEPPE	
Componenti	ACCURSI ANTONIO FURFARO PIETRO ROSSETTI DOMENICO PORTULESI PASQUALE	MUSOLINO GIUSEPPE POLIFRONI FILIPPO LOMBARDO GIANLUCA
Segretario	MARTINO BRUNO	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA

Delegato ARENA DOMENICO
Vice Delegato ATTANASI FRANCESCO

Componenti	FOTI GIOVANNI	CIMINO DONATELLA
	PITARELLA PASQUALE	IDONE ANTONIO
	BORGHETTI LUCA	CHILA' ANTONINO
	MICELI SERGIO	FALCONE LEONARDO
	BELLANTONIO BRUNO	FOTI GIUSEPPE
	BARRECA PASQUALE	ALOI GIUSEPPE
	NUCERA FILIPPO	MANGLAVITI STEFANO
	ANTONIO BRANCA	

Segretario TRIMBOLI ROSARIO

DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI ROSSANO

Delegato BRUNO GIOVANNI
Vice Delegato CIMINO MARIO

Componenti	ABENANTE FRANCESCO	GAROFALO DANIELE
	BARONE ANTONIO	CIMINO GIUSEPPE
	SISCA PIETRO	

Segretario NUNNARI STEFANO

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA

Delegato INSARDA' VINCENZO
Vice Delegato IOCULANO LUIGI

Componenti	CERAVOLO VINCENZO ENNIO	FUSCA' RAFFAELE
	GARCEA NAZZARENO	VENEZIANO DOMENICO
	TRIMBOLI PEPPINO	NATALE ROBERTO
	MANGONE SALVATORE	FUSCA' ONOFRIO
	SAVERINO ROBERTO	LIOTTI NICOLA CHRISTIAN

Segretario RESTUCCIA GIUSEPPE

DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI GIOIA TAURO

Delegato CRUDO FRANCESCO
Vice Delegato PISANO ANTONIO

Collaboratori	GIACOBBE RAFFAELE	DITO GIUSEPPE
	PELLICANO' GIUSEPPE	PISANO GIROLAMO DARIO
	MANAGO' VALERIO	MERCURI AGOSTINO MARIO

Segretario LATELLA DOMENICO

DELEGAZIONE ZONALE DI BELVEDERE MARITTIMO

Delegato CARROZZINO ANTONINO

Collaboratori	PUGLIANO FRANCESCO ANTONIO	RUGIERO GIUSEPPE
	BUFANIO BATTISTA	FERRANTE LUIGI ELIO
	ZINNO UMBERTO	

DELEGAZIONE ZONALE DI SOVERATO

Delegato POSILLIPO PASQUALE

Collaboratori DI LORENZO SALVATORE RIMINI DANIELE SANGIULIANO GUSTAVO

DELEGAZIONE ZONALE DI LAMEZIA TERME

Delegato CARNOVALE LUIGI

Collaboratori CANALE UMBERTO
MASCIARI GIACINTO CARNOVALE ATTILIO
CONSOLE ANTONIO CALIMERI ANTONIO

COMITATO REGIONALE CAMPANIA

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI AVELLINO

Delegato da nominare

Vice Delegato da nominare

Componenti da nominare

Segretario da nominare

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO

Delegato da nominare

Vice Delegato da nominare

Componenti da nominare

Segretario da nominare

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI CASERTA

Delegato da nominare

Vice Delegato da nominare

Componenti da nominare

Segretario da nominare

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA

Delegato	SPALLUTO DOMENICO	
Vice Delegato	CATTELAN FRANCESCO	
Componenti	DONADELLO LUIGI	ARDUIN GIANFRANCO
	PALADINO PASQUALE	CAROLLO GIACOMO
	FRANCESCHETTO MARCO	SAGGESE VINCENZO
	TADIELLO ROBERTO	VARIALE GIOVANNI
	TOTO ANTONIO	ZALTRON TIZIANO
	RONZANI GIULIANO	CAMPANILE FRANCESCO
	PONTALTI ISABELLA	
Segretario	COSTALUNGA ANDREA	

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° LUGLIO 2018

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Cosimo Sibilia



COMUNICATO UFFICIALE N.7
STAGIONE SPORTIVA 2018/2019

Il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, a seguito della delega acquisita dal Consiglio Direttivo della L.N.D., ha provveduto alle seguenti nomine, con validità fino al 30 giugno 2019:

1) **COMMISSIONE ASSISTENZA E SOLIDARIETA'**

La Commissione ha lo scopo di intervenire, secondo quanto previsto dall'art.2, del Regolamento del "Fondo di Solidarietà", in occasione di particolari e gravi infortuni fisici, altrimenti non congruamente risarcibili, che dovessero colpire i calciatori, tecnici e dirigenti di società ed associazioni nonché i dirigenti degli Organi centrali e periferici della Lega Nazionale Dilettanti in conseguenza di attività prestate nell'ambito della stessa Lega.

Presidente : Franco TOMMASINI

Componenti :

- Alessandro AMATO
- Silvio AMICI
- Antonio AMMENDOLIA
- Paolo ANZIDEO
- Salvatore ARMINIO
- Massimo BASURTO
- Giovanni BRUNETTA
- Ercole BRUNETTI
- Santino BRUZZO
- Rita Anna CALOGIURI
- Luca CANGELLI
- Giuseppina CARACAPPA
- Stefano CARLET
- Vincenzo D'ANNA
- Alfonso DATTOLO
- Rosario DE MATTEIS
- Gianfranco FIORINI
- Gualtiero Walter GHETTA
- Mauro LAUS
- Vincenzo MITRO
- Leopoldo POLESE
- Giorgio RONCHI
- Lorenzo SANSALONE
- Armando SPARANO
- Alfonso STICCA
- Mario TETI
- Enzo ZANELLATI
- Dario ZEARO
- Roberto ZUPPIN

Segretario : Romina CALDERONE

2) COMMISSIONE DI STUDIO

La Commissione di Studio ha l'incarico di studiare le problematiche afferenti l'attività svolta dalla Lega, ad essa affidati dal Presidente della L.N.D., dal Consiglio di Presidenza o dal Consiglio Direttivo della Lega stessa.

Inoltre, ha il compito di esaminare e fornire interpretazioni circa i vari quesiti posti sia dai Dirigenti della Lega che delle Società :

Presidente : Angelo LO VECCHIO MUSTI

Componenti
Angelo AQUINO
Giorgio COLLURA
Giovanni Maria FERRARIS
Franco GEMME
Filippo LATTANZI
Federico MARIANESCHI
Roberto RICCIARDI
Antonio SASSO
Luca SBORDONI
Vincenzo SCATOLA
Donato STASI

Segretario : Massimo CIACCOLINI

3) COMMISSIONE PER LE CARTE FEDERALI

La Commissione ha lo scopo di studiare le Carte Federali della F.I.G.C., esprimere pareri sulle modifiche apportate e suggerire eventuali modifiche.

Presidente : Giuseppe CRISAFULLI

Componenti:
Marco CILIO
Fausto COLLARINI
Ferdinando FANFANI
Luigi GARGIULO
Valter MACCHIA
Giuseppe MADONNA
Roberto MASTROPASQUA
Aldo MATANO
Ortensio NEGRO
Vittorio SAPIENZA
Massimo SQUILLANTE
Giovanni TORMENA
Giuseppe VECCHIETTI

Segretario : Elena TERRA

4) COMMISSIONE PER CONTENZIOSI DAVANTI ALLA AUTORITA' GIUDIZIARIA AMMINISTRATIVA

Presidente : VIGLIONE GIANCARLO

Componenti: Antonio BIZZARRO
Roberto DE LISA
Marco DI LELLO
Aldo GRAUSO
Ottorino LA ROCCA
Giovanni LOCCHI
Massimiliano PESCI
Marco PROIETTI
Paola RASORI
Nicola SANSALONE

Segretario : Stefano CORPETTI

5) COMMISSIONE GIURIDICA

Presidente: Vincenzo IOPPOLI

Componenti : Alessandro ANASTASI
Marco CAVALLARI
Francesco CIACCOLINI
Alessandro COLOMBO
Antonio COPPOLA
Gianmaria DAMINATO
Gabriele FAGIOLI
Ettore GLIOZZI
Giovanni MARINO
Michele MITOLA
Raffaele PIEMONTESE
Armando ROSSI
Giovambattista RUZZA
Simona SESTINI
Alberto TERILLI

Segretario : Mariangela D'EZIO

6) COMMISSIONE PER LE BENEMERENZE A DIRIGENTI ED A SOCIETA'

La Commissione ha il compito di esaminare le proposte delle Divisioni e dei Comitati per l'assegnazione dei premi di benemerenzza a Dirigenti Federali e di Società che abbiano un'anzianità. Inoltre, ha il compito di proporre assegnazioni di onorificenze e riconoscimenti a Dirigenti, come previsto dall'art. 46 del Regolamento della L.N.D.

Presidente : Edmondo CAIRA

Componenti : Marcello ANASTASIO PUGLIESE
Sara BOTTARELLI
Giuseppe BRIARAVA
Nazareno CHIATTI
Aldo CIARAMELLA
Pasquale Ermanno COLUCCI
Gigino D'ANGELO
Luciano FAUSTIN
Carmelo FUSCA'
Miria GIAN SOLDATI
Marco GRASSINI
Giuseppe GRECO
Giulio JACOVIELLO
Dino MARRI
Francesco MOTTOLA
Emilio PAGANO
Angelo PIRROTTA
Domenico RONDINELLI
Giovanni VILLARI

Segretario : Sabrina BONACQUISTI

7) COMMISSIONE PER I CAMPI SPORTIVI

Presidente Antonio ARMENI

Componenti Eugenio CIPOLLONE
Vincenzo PERRI (Delegato strutture per attività Beach Soccer)
Andreino BIGNOTTI
Gianni BIONDI
Alessandro CHITTARO
Levantino CIANFARANO
Umberto CUNGI
Lucio DE ROSA
Roberto FINARDI
Maurizio FORMENTON
Enrico GIOVANNINI
Stefano IOAN
Salvatore LOBINA
Maria Stella LO GIACCO
Giancarlo PARIS

Lanfranco ROSSI
Antonio SANTAGUIDA
Saverio SCAVONE
Marco VOLTERRANI
Ivano ZANTEI

Segretario Mauro DE ANGELIS

8) COMMISSIONE IMPIANTI SPORTIVI IN ERBA ARTIFICIALE

Presidente Antonio ARMENI

Componenti Giuseppe BARETTI
Silvano BIASI
Giuseppe BONSANGUE
Umberto CUNGI
Lucio DE ROSA
Massimiliano DI FEDERICO
Guerino FARINA
Luigi MELE
Giancarlo PARIS
Delfina Diana PASSARIN
Gian Antonio PERUZ
Giovanni ROSSETTI
Solio RUGGIERI
Antonio SANTAGUIDA
Mauro SCHIAVONE
Franco VOLLARO
Marco VOLTERRANI
Alfredo ZUIN

Segretario Giovanni GIOVANNETTI

9) COMMISSIONE MEDICO SPORTIVA E RAPPORTI CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

La Commissione ha il compito di coordinare l'assistenza medica per tutte le Società della L.N.D. attraverso un rapporto costante con le Regioni e le U.S.L. in stretta collaborazione con i Comitati Regionali, i Fiduciari Medici Regionali e la Commissione Medico Sportiva della L.N.D.

La Commissione si occupa, inoltre, della organizzazione e Programmazione Sanitaria, per quanto attiene ai problemi delle Società e dei Comitati Regionali attraverso i Fiduciari Medici Regionali nei loro rapporti con la struttura sanitaria pubblica, e della educazione sanitaria e della individuazione dei problemi connessi alle strutture sanitarie periferiche.

Presidente: Erio ROSATI

Componenti : Nicola ARMENTANO
Giuseppe BARBATI
Giovanni BEATRICE
Giampaolo BRUNETTI

Ferdinando CAFIERO
Angelo CAPUTO
Rosario CIANCI
Antonio DE LUCA
Lorenzo DI GIULIO
Massimiliano FERRONI
Francesco GUIDI
Michele IACOVAZZI
Davide LOCHIS
Mario MARRA
Aldo PEZZA
Giorgio PIASTRA
Mario PIETRACUPA
Piernicola TREGLIA
Mario TURANI
Francesco USSIA

Segretario Marianna NAPPO

10) COMMISSIONE PER LE PROBLEMATICHE FISCALI TRIBUTARIE

Presidente : Edmondo CAIRA

Componenti : Gaetano ANACLERIO
Giovanni CAPO
Andrea CARBONARI
Paolo CARDELLA
Giovanni CASTELLANO
Gianni CAVALLERO
Stefano COMELLINI
Ciro Fernando DE LUCA
Sara MARCUCCI
Sandro SANTI
Michele SAVOJA
Mario TAVECCHIO
Giorgio TREGLIA
Eduardo VOZZI

Segretario : Gabriella LOMBI

11) COMMISSIONE PARITETICA A.I.A./L.N.D.

Presidente : Francesco FLORIMONTE
Vice Presidente: Angelo SILVESTRI

Componenti : Umberto CARBONARI
Giovanni CUPAILOLO
Robert ESCHGFAELLER
Giuseppe LABONIA
Lido BELTRAME
Pierluigi LUCIDI
Domenico MICESI
Gianluca NICCHIOTTI
Francesco NISTICO'
Gaetano VITI

Segretario : Normanna CACCIANINI

12) COMMISSIONE MANIFESTAZIONI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI L.N.D.

Presidente: Nicola SACCINTO

Componenti : Gianfranco ALBERTINI
Nedo ADAMI
Alfonso BARBARANO
Umberto BORDINO
Lucio DE ROSA
Luca DI CARLO
Biagio DRAGONE
Daniele D'UBALDO
Corrado FERRARI
Maurizio MATTEOLI
Andrea MOLINELLI
Salvatore PALMIERI
Leonardo PERDONO'
Giovanni RATTI
Leonardo VOLPICELLA
Vito VOLPICELLA
Sante ZAZA

Segretario : Albertino BRANCHESI

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° LUGLIO 2018

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Cosimo Sibia



1 luglio 2018

1 – CS/MC/sc

**Ai Presidenti dei Comitati L.N.D., alla
Divisione Calcio a Cinque, al
Dipartimento Interregionale e al
Dipartimento Calcio Femminile
Loro Sedi**

CIRCOLARE N°1

In ottemperanza a quanto previsto dalla vigente regolamentazione in materia, si comunica che tutta l'attività agonistica ufficiale organizzata nell'ambito della Lega Nazionale Dilettanti per la stagione sportiva 2018-2019, dovrà essere conclusa entro il termine del 30 giugno 2019.

Si informa che eventuali differimenti, necessari per intervenute impreviste esigenze di carattere organizzativo, dovranno essere preventivamente autorizzati con appositi provvedimenti derogativi assunti dal Consiglio Direttivo della L.N.D.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Cosimo Sibilia



1 luglio 2018

2/CS/MC/sc

**Ai Presidenti dei Comitati L.N.D., alla
Divisione Calcio a Cinque, al
Dipartimento Interregionale e al
Dipartimento Calcio Femminile
Loro Sedi**

CIRCOLARE N°2

Con la presente si comunica che, al fine di adottare il provvedimento di decadenza dalla affiliazione come previsto dall'art.16, delle N.O.I.F., alla Segreteria Federale necessita di conoscere tempestivamente tutte le Società dichiarate inattive dagli enti in indirizzo.

Pertanto, gli stessi enti dovranno pubblicare, **entro e non oltre 15 giorni** dal verificarsi della inattività, la dichiarazione di inattività stessa e darne contestuale comunicazione alla Segreteria Federale.

Si ringrazia per la cortese collaborazione e si porgono cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Cosimo Sibilia



1 luglio 2018

3/CS/MC/sc

**Ai Presidenti dei Comitati L.N.D., alla
Divisione Calcio a Cinque, al
Dipartimento Interregionale e al
Dipartimento Calcio Femminile
Loro Sedi**

CIRCOLARE n. 3

Oggetto: gare ufficiali da disputare in assenza di pubblico

Al fine di proseguire nella corretta applicazione delle disposizioni, in capo alle Società aderenti alla L.N.D., in ordine alla **disputa di gare in assenza di pubblico**, si invitano i Comitati, la Divisione e i Dipartimenti a voler reiterare le seguenti procedure, alle quali le rispettive Società sono tenute ad attenersi tassativamente:

- a) ogni Società può far entrare nella struttura sportiva un massimo di **30 tesserati**, ivi **compresi** coloro che figureranno nella distinta di gara;
- b) sono ammessi all'interno dello stesso impianto coloro che sono in possesso della tessera C.O.N.I. o F.I.G.C., nell'adempimento di funzioni specifiche ad essi affidate;
- c) devono essere concessi accrediti a giornalisti in possesso di regolare tessera di iscrizione all'Albo o a pubblicisti che abbiano inoltrato formale richiesta scritta su carta intestata firmata dal Legale Rappresentante della testata o dell'emittente radio televisiva presso la quale prestano la propria opera, secondo le norme vigenti; ogni altro accredito sarà negato dagli Ispettori del Comitato, Divisione, Dipartimenti;
- d) sono consentiti gli accrediti di operatori radio – televisivi che risultino dipendenti di Emittenti debitamente autorizzate dai Comitati e dalle Divisioni;
- e) può accedere all'impianto personale appartenente alle Forze dell'Ordine in possesso di regolare tesserino di Agente/Ufficiale di P.S. o P.G., anche se non in servizio o in divisa;
- f) le biglietterie dello stadio in cui si disputano gare a porte chiuse debbono rimanere rigorosamente chiuse e non può essere tassativamente posto in vendita nessun tipo di biglietto;
- g) le Società oggetto del provvedimento restrittivo, alla pubblicazione dell'atto sul Comunicato Ufficiale, debbono darne tempestiva apposita comunicazione:
 - 1. alle Forze dell'Ordine del Comune ove si disputa la gara;
 - 2. al Sig. Prefetto e al Sig. Questore competenti di zona ove è ubicato l'impianto;
 - 3. all'Ufficio S.I.A.E. di zona.

Si raccomanda a tutte le Società la scrupolosa osservanza delle suddette disposizioni, rappresentando che eventuali inadempienze saranno soggette a sanzione disciplinare.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)



1 luglio 2018

4//CS/MC/sc

Al Presidenti dei Comitati L.N.D.,
alla Divisioni Calcio a Cinque, al
Dipartimento Interregionale e al
Dipartimento Calcio Femminile
LORO SEDI

CIRCOLARE N° 4

Oggetto: gare amichevoli e Tornei – Stagione Sportiva 2018-2019

Con la presente Circolare, si rinnova l'informativa sulle disposizioni generali alle quali le Società della L.N.D. dovranno attenersi per la richiesta di autorizzazione allo svolgimento e/o organizzazione di Tornei e gare amichevoli, con particolare riguardo agli eventi sportivi che vedono la partecipazione di squadre straniere, tenuto conto delle prescrizioni fornite alle Federazioni di competenza dalla F.I.F.A. e dalla U.E.F.A. In tal senso, si rimanda a quanto stabilito dagli articoli 32, 34 e 35, del Regolamento della L.N.D..

Per quanto attiene al rilascio dei cosiddetti "visti per gara sportiva" (durata inferiore a 90 giorni), finalizzati all'ingresso in Italia di atleti extra-comunitari che intendono partecipare a competizioni sportive anche a carattere non ufficiale, organizzate da Società dilettantistiche, si ricorda che la Lega Nazionale Dilettanti e i propri Comitati, Divisioni e Dipartimenti - ferma restando la normativa di riferimento, regolata da specifiche disposizioni legislative e da indirizzi emanati dal C.O.N.I. - non hanno competenza alcuna in ordine alle procedure e agli adempimenti relativi ai visti per l'ingresso e il soggiorno degli stranieri in Italia. Si rimanda, in proposito, ai contenuti delle Circolari L.N.D. n. 36 del 27 Febbraio 2002, n. 20 del 20 Gennaio 2005 e n. 16 del 30 Agosto 2011.

Si rappresenta che il mancato rispetto delle disposizioni procedurali di cui alle sopracitate norme e Circolari, in special modo per quanto attiene alla organizzazione di Tornei e/o gare amichevoli con squadre estere e alla partecipazione a gare amichevoli internazionali, determinerà il diniego della prescritta autorizzazione da parte della Federazione Italiana Giuoco Calcio.

Si invitano i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque, il Dipartimento Interregionale e il Dipartimento Calcio Femminile di voler dare puntuale e sollecita informativa alle proprie Società, mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Cosimo Sibia



1 luglio 2018

5/CS/MC/sc

Ai Presidenti dei Comitati L.N.D., alla
Divisione Calcio a Cinque, al
Dipartimento Interregionale e al
Dipartimento Calcio Femminile
Loro Sedi

CIRCOLARE n. 5

L'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, istituito presso il Ministero dell'Interno, ha rinnovato a questa Lega la necessità di ottenere la massima collaborazione da tutti i soggetti deputati all'organizzazione delle competizioni agonistiche indette dalla Lega Nazionale Dilettanti, al fine di monitorare nel miglior modo possibile le disposizioni e le misure organizzative, nonché di prevenzione e di contrasto della violenza, in occasione di manifestazioni sportive.

A tale riguardo, è necessario che i Comitati, la Divisione e i Dipartimenti segnalino alla Lega Nazionale Dilettanti, Ufficio Sicurezza Impianti (fax 06/32822726), almeno entro dieci giorni dalla loro effettuazione, le gare dei Campionati di propria competenza considerate ad alto rischio nell'ambito della sicurezza e dell'ordine pubblico, indicando le criticità che motivano la segnalazione stessa.

I Comitati, la Divisione e i Dipartimenti avranno, inoltre, cura di raccogliere i dati necessari per relazionare la Lega Nazionale Dilettanti sui casi specifici in cui si siano verificati fatti e/o episodi di violenza e di intolleranza, così da consentire a questa Lega di fornire all'Osservatorio elementi informativi utili per tutte le attività dell'Osservatorio stesso, tra i quali devono essere necessariamente compresi i Comunicati Ufficiali sui quali vengono pubblicate le decisioni dei competenti Organi della Giustizia Sportiva riferite ai richiamati fatti e/o episodi di violenza e di intolleranza che dovessero verificarsi.

Nell'invitare a prendere buona nota di quanto sopra rappresentato, si confida sulla consueta e preziosa collaborazione.

Distinti saluti

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)



1 luglio 2018

6 /CS/MC/sc

**Ai Presidenti dei Comitati L.N.D. alla
Divisione Calcio a Cinque, al
Dipartimento Interregionale e al
Dipartimento Calcio Femminile
Loro Sedi**

CIRCOLARE n. 6

Si comunica che anche per la stagione sportiva 2018/2019, sarà valida la convenzione stipulata tra la Lega Nazionale Dilettanti e l'Unione Stampa Sportiva Italiana (U.S.S.I.), finalizzata a favorire il libero accesso a tutte le partite dei campionati dilettantistici di calcio sottoposte alla competenza della L.N.D., a favore dei giornalisti iscritti all'U.S.S.I.

Nell'intento di agevolare l'operato dei giornalisti iscritti all'U.S.S.I., si è convenuto di dotare gli stessi di una speciale tessera di riconoscimento emessa dalla medesima Associazione di categoria, contenente, tra l'altro, i loghi ufficiali della L.N.D. e dell'U.S.S.I. nonché la foto dell'intestatario.

Al fine di semplificare le procedure di richiesta degli accrediti ed altri iter burocratici, si invitano le Società e le Associazioni Sportive Dilettantistiche aderenti alla L.N.D. di consentire il libero accesso alle manifestazioni sportive, dalle stesse organizzate, ai titolari della predetta tessera rilasciando loro, contestualmente all'esibizione della tessera medesima, il relativo titolo di ingresso gratuito nell'ambito e nei limiti della normativa recata dall'art. 3, quinto comma, del D.P.R. n. 633/1972 (rilascio di titoli di accesso gratuiti da parte degli organizzatori dello spettacolo nel limite massimo del 5% dei posti di settore secondo la capienza del complesso sportivo ufficialmente riconosciuta dalle competenti autorità - Circolare n. 165/E, punto 4.6, del 7 settembre 2000 dell'Agenzia delle Entrate).

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Cosimo Sibilia



1 luglio 2018

**Ai Presidenti dei Comitati
alla Divisione Calcio a Cinque
al Dipartimento Interregionale
al Dipartimento Calcio Femminile
Loro sedi**

CIRCOLARE N. 7

Oggetto: Rapporti con gli organi di informazione - esercizio del diritto di cronaca/stagione sportiva 2018/2019

Si rendono note, di seguito, le disposizioni di carattere generale riguardanti i rapporti con gli organi di informazione (emittenti radio-televisive, siti web, etc., di seguito "Emittenti") per la stagione sportiva 2018-2019, fatte salve le ulteriori disposizioni emanate dalla Lega per l'attività del proprio Dipartimento Interregionale.

- a) Le Emittenti che intendono esercitare il diritto di cronaca per le gare organizzate dalla L.N.D. dovranno inoltrare una richiesta scritta al competente Comitato, Divisione o Dipartimento, che rilascerà il relativo nulla-osta valido fino al termine della corrente stagione sportiva 2018-2019.
- b) Unitamente alla richiesta, dovrà essere trasmessa la documentazione prevista dal Regolamento allegato alla presente Circolare, unitamente a una copia del Regolamento stesso, debitamente sottoscritta per accettazione.
- c) L'accesso agli impianti sportivi ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca sportiva è subordinato alla richiesta scritta che le Emittenti in possesso del nulla-osta dovranno inoltrare, partita per partita, a ciascuna delle Società organizzatrici degli incontri di interesse, almeno tre giorni prima della data fissata per l'incontro. Il rilascio della necessaria autorizzazione è demandato alla competenza delle singole Società, le quali potranno negarla a quelle Emittenti che non siano in possesso del nulla-osta rilasciato dalla Lega o che, in precedenti occasioni, non si siano attenute al Regolamento disciplinante l'esercizio del diritto di cronaca. Le Società che abbiano a constatare che le Emittenti non si attengono alle disposizioni relative all'esercizio del diritto di cronaca dovranno darne immediata comunicazione alla Divisione, al Dipartimento o al Comitato competente per i provvedimenti conseguenziali.

d) Le Società potranno concedere in licenza alle Emittenti, esclusivamente a titolo oneroso e previa autorizzazione scritta del competente Comitato, Divisione o Dipartimento, i diritti di trasmissione delle intere partite dalle stesse organizzate, fermo restando che l'autorizzazione potrà essere solo per trasmissioni in differita e nel rispetto degli accordi già stipulati dalla LND, anche per il tramite di LND Servizi S.r.l., e delle disposizioni contenute nell'allegato Regolamento. Restano escluse da tale previsione le partite afferenti ad attività di interesse nazionale (es. fase nazionale Coppa Italia Dilettanti, finali Scudetto e finali di Coppa nazionali, fasi nazionali e gare di finale Juniores, Spareggi Seconda Classificate di Eccellenza e gare di play off) e le gare tra Società provenienti da regioni diverse che partecipano a campionati nazionali, essendo tali diritti gestiti in via esclusiva dalla Lega per il tramite di LND Servizi S.r.l. Resta inteso che l'autorizzazione potrà essere concessa a condizione che i diritti dei quali si chiede la disponibilità non siano già stati concessi a terzi in via esclusiva da parte della Lega o suoi aventi causa e che l'esercizio degli stessi diritti non risulti in conflitto con le strategie commerciali della Lega e delle sue aventi causa.

e) I diritti di cui alla precedente lettera d) potranno essere concessi anche per l'intera stagione sportiva, ma dovranno riguardare unicamente le gare interne organizzate dalla Società. Nel diritto di trasmissione non potrà essere prevista la clausola di cessione o concessione a terzi.

Si allega alla presente circolare il «Regolamento per l'esercizio della cronaca sportiva».

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti, e con l'occasione si inviano i più cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Cosimo Sibilia

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLA CRONACA SPORTIVA IN RELAZIONE ALLE COMPETIZIONI ORGANIZZATE NELL'AMBITO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

La Lega Nazionale Dilettanti, considerato l'interesse del pubblico ad essere informato dell'andamento delle competizioni disputate nell'ambito della Lega stessa, e allo scopo di garantire sia l'esercizio del diritto di cronaca sia i diritti delle Società associate, ha predisposto il seguente

REGOLAMENTO

1) Con il presente Regolamento la Lega Nazionale Dilettanti intende disciplinare, per la stagione sportiva 2018/2019, l'esercizio da parte degli organi di informazione (emittenti radio-televisive, siti web, canali social, etc., di seguito "Emittenti") del diritto di cronaca sportiva con riferimento alle gare disputate dalle Società associate alla Lega stessa.

2) La Lega Nazionale Dilettanti riconosce alle Emittenti, per la stagione sportiva 2018/2019, il seguente esercizio del diritto di cronaca sportiva:

- per l'esercizio della cronaca radiofonica:

trasmissione in diretta di notizie e/o commenti, in apertura, nell'intervallo ed in chiusura delle gare per le quali le Emittenti abbiano ottenuto il nulla-osta, con brevi flash di aggiornamento nel corso della gara, per una durata complessiva che non potrà eccedere il limite di durata di **tre minuti primi** per ciascuna gara;

- per l'esercizio della cronaca televisiva (anche a mezzo digitale, social media o altre modalità on-line):

sintesi filmate, trasmesse in differita nel rispetto di quanto previsto al successivo punto 3, di durata complessiva non **superiore ai tre minuti** per ciascuna partita.

3) L'esercizio del diritto di cronaca sportiva non si può identificare in nessun caso con la diffusione in diretta delle immagini delle gare, in tutto o in parte, né con il commento radiofonico in diretta delle gare. Per tali trasmissioni audio e/o video, le Emittenti interessate dovranno stipulare specifici accordi con la Lega o la propria avente causa LND Servizi, ovvero con le singole Società che abbiano ottenuto la previa autorizzazione scritta da parte del competente Comitato Dipartimento o Divisione, fermo restando che non potranno essere concesse autorizzazioni per trasmissioni in differita **prima delle ore 20.30** del giorno in cui si disputa la gara o, in ogni caso, **non prima di due ore e trenta minuti dal termine delle gare che abbiano inizio dopo le h. 17.00.**

4) Il nulla-osta per l'esercizio del diritto di cronaca e per la realizzazione del relativo materiale audio e/o video - entro i limiti di cui all'art. 2) - viene rilasciato - per delega della Lega Nazionale Dilettanti - dal competente Comitato, Dipartimenti o Divisione a richiesta delle Emittenti che:

a) risultino autorizzate dalle competenti autorità, in base alle disposizioni legislative vigenti, all'esercizio dell'attività per la quale viene richiesto il nulla-osta (certificato iscrizione testata giornalistica alla cancelleria del Tribunale competente, certificato della Camera di Commercio-visura camerale e, ove necessario, concessione governativa relativa alle frequenze);

b) risultino iscritte come testata giornalistica presso la Cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione le emissioni vengono prodotte a norma dell'art. 5, della Legge 3/2/1963, n. 69;

c) affidino i propri servizi di cronaca sportiva a persone iscritte all'Albo dei Giornalisti professionisti e/o pubblicisti, nel rispetto della Legge 3/2/1963, n. 69, od a praticanti che presentino regolare documento

d'identità e che risultino, da apposita dichiarazione firmata dal Direttore Responsabile che se ne assume la responsabilità, inviati della testata richiedente;

d) accettino tutte le clausole del presente Regolamento e si impegnino a rispettarle;

e) abbiano stipulato, con una primaria compagnia di assicurazione, polizza assicurativa per la copertura di eventuali danni a persone ed a cose derivanti dallo svolgimento dell'esercizio dell'attività di cronaca e/o di ripresa all'interno degli stadi.

5) Il nulla-osta del Comitato, Dipartimento o Divisione competente viene rilasciato per l'intera stagione calcistica per la quale è richiesto.

6) Per ottenere il nulla-osta, ogni Emittente deve inoltrare domanda scritta al competente Comitato Dipartimento o Divisione, alla quale deve essere allegata:

a) la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui alle lett. a) e b) del precedente art. 4;

b) le generalità dei giornalisti professionisti e/o pubblicisti designati per l'effettuazione dei servizi, unitamente ai documenti comprovanti la loro iscrizione all'Albo, o l'indicazione del praticante giornalista corredata di documento d'identità in corso di validità e di dichiarazione firmata dal Direttore responsabile che se ne assume la responsabilità;

c) copia del presente Regolamento sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante dell'Emittente;

d) copia della polizza assicurativa regolarmente quietanzata di cui alla lett. e) del precedente art. 4.

La Divisione, il Comitato o il Dipartimento, esaminate le domande e la relativa documentazione nell'ordine in cui le stesse pervengono, e ove ne ritengano la regolarità, concederanno all'Emittente il nulla-osta, a valere fino al termine della stagione sportiva.

7) La Divisione, il Comitato o il Dipartimento in qualsiasi momento possono revocare il nulla-osta qualora l'Emittente:

a) non risulti più, in tutto od in parte, in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 4;

b) non si sia attenuta alle disposizioni del presente Regolamento, o per aver diffuso i servizi di cronaca senza osservare i limiti indicati nei precedenti artt. 2 e 3, o per non essersi attenuta alle disposizioni contenute negli artt. 8, 9 e 10 del presente Regolamento.

Nei casi di violazione delle disposizioni di cui agli artt. 2 e 3 del presente Regolamento, resta salvo il diritto della Divisione, del Comitato, del Dipartimento e/o delle Società interessate di ottenere dall'Emittente inadempiente il risarcimento dei danni subiti.

8) Per accedere agli impianti sportivi, ai fini dell'esercizio della cronaca sportiva e della ripresa del relativo materiale, le Emittenti in possesso del nulla-osta devono far pervenire alla Società organizzatrice dell'incontro una richiesta scritta almeno 4 giorni prima del giorno della partita. Ove l'Emittente risulti in possesso dei necessari requisiti, la Società rilascerà l'autorizzazione all'accesso, valida solo per la singola gara alla quale la richiesta si riferisce.

Le Società dovranno negare l'autorizzazione all'accesso qualora l'Emittente non risulti in possesso del nulla-osta o lo stesso sia stato revocato per i motivi indicati al precedente art. 7.

Le Società potranno, altresì, negare l'autorizzazione all'accesso allo stadio in ogni altro caso in cui l'ingresso dei giornalisti, del personale tecnico e/o delle attrezzature di registrazione e/o ripresa sia ritenuto pregiudizievole per l'ordine pubblico all'interno dello stadio e/o per il regolare svolgimento dell'incontro.

9) I servizi di cronaca devono essere effettuati esclusivamente da soggetti iscritti all'Albo dei giornalisti e/o pubblicisti (tale qualifica deve essere comprovata, all'atto dell'ingresso allo stadio, mediante esibizione del tesserino di iscrizione all'Ordine professionale) o da praticanti che presentino regolare documento d'identità e che risultino, da apposita dichiarazione firmata dal Direttore responsabile che se ne assume la responsabilità, inviati della testata richiedente;

La disposizione di cui sopra non si applica al personale tecnico addetto alle riprese, che comunque deve essere accompagnato all'ingresso dal giornalista incaricato del servizio e deve esibire un documento di riconoscimento munito di fotografia rilasciato dall'Emittente, attestante la sua riconducibilità all'Emittente stessa.

In difetto del documento di identificazione di cui sopra, gli organizzatori dell'incontro sono tenuti a non consentire l'accesso a giornalisti, pubblicisti e personale tecnico.

10) E' fatto divieto ai giornalisti, ai pubblicisti ed al personale delle Emittenti:

- di interferire, intralciare o comunque recare disturbo all'esercizio della cronaca da parte dei rappresentanti della stampa e/o di altre Emittenti;
- di avvalersi di posti telefonici e/o di altri mezzi di comunicazione diversi da quelli loro assegnati, nonché occupare, con le proprie apparecchiature spazi diversi da quelli assegnati dagli organizzatori;
- di invadere il terreno di gioco e di sostare ai bordi del campo;
- di sostare negli spazi riservati al pubblico, nonché sulle scale, sulle rampe e/o i passaggi di servizio;
- di collocare le attrezzature, compresi i cavi, in modo tale da pregiudicare l'incolumità dei calciatori e del pubblico e/o intralciare l'afflusso ed il deflusso degli spettatori;
- di richiedere l'assistenza del personale in forza allo stadio.

11) Le Emittenti sono direttamente responsabili sia verso la L.N.D., la Divisione, i Comitati, i Dipartimenti e le Società organizzatrici, nonché verso le altre Emittenti, l'ente proprietario dello stadio e nei confronti di terzi, per ogni evento dannoso dipendente dall'inosservanza del presente Regolamento, o comunque, dalla presenza nello stadio delle persone e/o delle attrezzature e materiali delle Emittenti stesse.

12) Resta inteso che per "diritto di cronaca" si intende la descrizione della gara, mediante immagini e/o commento parlato, che venga diffusa, pubblicata o comunque messa a disposizione del pubblico, con le modalità prescritte dal presente Regolamento, fino alle 48 ore dal termine della gara stessa, in linea con la disposizione all'articolo 5 del d.lgs. n. 9/2008 e che in nessun caso rientra nell'esercizio del diritto di cronaca l'archiviazione, registrazione, diffusione e/o la messa a disposizione del pubblico o comunque qualsiasi ulteriore utilizzazione, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi modo, delle registrazioni effettuate dalle Emittenti nell'esercizio del diritto di cronaca successivamente allo spirare di detto termine di 48 ore.

Data _____

Il Legale Rappresentante dell'Emittente



1 luglio 2018

**Ai Presidenti dei Comitati
alla Divisione Calcio a Cinque
al Dipartimento Interregionale
al Dipartimento Calcio Femminile
Loro sedi**

CIRCOLARE N.8

Oggetto: Rapporti tra società calcistiche e organi di informazione in relazione alle competizioni organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti nella stagione sportiva 2018/2019.

Si rendono note, di seguito, le disposizioni di carattere generale riguardanti i rapporti tra le società calcistiche e gli organi di informazione in relazione alle competizioni organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti nella stagione sportiva 2018/2019, fatte salve le ulteriori disposizioni emanate dalla Lega stessa per l'attività del proprio Dipartimento Interregionale.

Art. 1 ACCESSO AGLI STADI

Potranno accedere gratuitamente agli stadi in occasione delle gare delle competizioni ufficiali organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti:

- a) i giornalisti e i cronisti che siano in possesso dell'accredito per l'accesso rilasciato dalla società calcistica ospitante nel rispetto delle modalità previste dall'art. 9 della presente circolare;
- b) i giornalisti che siano in possesso della «Tessera-Stampa» rilasciata dal C.O.N.I. e dall'U.S.S.I.;
- c) i fotografi che siano in possesso dell'accredito per l'accesso rilasciato dalla società ospitante nel rispetto delle modalità specificamente previste dalla lettera a/7 dell'art. 9, della presente Circolare;
- d) i tecnici e gli operatori audio e/o video che abbiano facoltà di accesso ai sensi degli articoli 4 e 6 del «Regolamento per l'esercizio della cronaca sportiva» emanato dalla Lega Nazionale Dilettanti con Circolare n. 8 del 5 luglio 2017.

Art. 2 ACCESSO ALLA TRIBUNA STAMPA

Possono accedere alla tribuna stampa i giornalisti qualificati ai termini della legge n. 69 del 3 febbraio 1963, previa esibizione dell'accredito per l'ingresso allo stadio rilasciato dalla società calcistica ospitante (nel rispetto delle modalità previste dall'art. 9 della presente Circolare) e della «Tessera-Stampa» rilasciata dal C.O.N.I. o dall'U.S.S.I.

Art. 3 ACCESSO ALLA SALA STAMPA

Possono accedere ai locali adibiti a sala stampa i giornalisti qualificati ai termini della legge n. 69 del 3 febbraio 1963, previa esibizione dell'accredito per l'ingresso allo stadio rilasciato dalla società calcistica ospitante (nel rispetto delle modalità previste dall'art. 9 della presente circolare) e della «Tessera-Stampa» rilasciata dal C.O.N.I. o dall'U.S.S.I.

Possono accedere altresì alla sala stampa i cronisti, i tecnici e gli operatori audio e/o video che siano in possesso dell'accredito rilasciato dalla società calcistica ospitante nel rispetto delle modalità previste dalle lettere a/6 e a/8 dell'art. 9 della presente circolare.

Art. 4 ACCESSO AL RECINTO DI GIUOCO

Le società calcistiche ospitanti sono tenute ad impedire - prima, durante e dopo le gare - l'accesso al recinto di giuoco da parte dei giornalisti, dei cronisti, dei tecnici e degli operatori.

Possono accedere al recinto di giuoco soltanto i fotografi che abbiano ottenuto preventivo e specifico accredito nel rispetto delle modalità previste dalla lettera a/7 dell'art. 9 della presente Circolare.

I fotografi autorizzati ad accedere al recinto di giuoco debbono prendere posto lungo le due linee minori del terreno di giuoco, nelle apposite postazioni situate dietro le porte, e non possono in ogni caso operare nello stadio in aree diverse da quelle ad essi riservate.

Le società calcistiche ospitanti sono responsabili, in ogni caso, del comportamento dei fotografi che abbiano ottenuto l'accesso al recinto di giuoco.

Art. 5 ACCESSO AI SOTTOPASSAGGI ED AGLI SPOGLIATOI

Le società calcistiche ospitanti sono tenute ad impedire - prima, durante e dopo le gare - l'accesso da parte dei giornalisti, dei cronisti, dei tecnici e degli operatori al sottopassaggio ed agli spogliatoi dell'arbitro e delle due squadre.

L'accesso agli spogliatoi delle squadre è consentito unicamente ai tesserati delle due società che, in occasione delle gare, assolvano un incarico ufficiale previsto dalle vigenti normative federali.

Art. 6 ACCESSO AI LOCALI ANTISTANTI GLI SPOGLIATOI

Le società calcistiche ospitanti sono tenute ad impedire - prima, durante e dopo le gare - l'accesso da parte dei giornalisti, dei cronisti, dei tecnici e degli operatori ai locali antistanti gli spogliatoi.

L'accesso di tali soggetti ai suddetti locali potrà essere concesso:

a) soltanto dopo che la terna arbitrale, i calciatori ed i tecnici delle due squadre siano rientrati negli spogliatoi;

b) non prima che siano trascorsi venti minuti dal termine delle gare.

Art. 7 INTERVISTE AI TESSERATI

In occasione delle gare i tesserati (dirigenti, allenatori, calciatori, ecc.) potranno rilasciare interviste ai giornalisti qualificati, nonché ai cronisti e agli operatori accreditati dalla società ospitante secondo le modalità previste delle lettere a/6 e a/8 dell'art. 9 della presente Circolare, nei locali predisposti a tale scopo dalle società calcistiche ospitanti nel rispetto di quanto previsto dall'art.6, della presente Circolare.

Le società calcistiche ospitanti sono tenute ad impedire che vengano effettuate interviste ai tesserati delle due squadre prima che siano trascorsi venti minuti dal termine delle gare.

Le interviste effettuate nella sala stampa o, comunque, all'interno degli stadi potranno essere trasmesse soltanto in differita non prima che siano trascorsi trenta minuti dal termine delle gare ed unicamente per finalità di informazione nell'ambito dell'esercizio del diritto di cronaca.

Art. 8 RIPRESE CINEMATOGRAFICHE

L'art. 52, comma 2, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti stabilisce i limiti e le modalità per le autorizzazioni relative ad accordi attinenti la concessione di diritti di immagine.

In considerazione di quanto sopra, le società calcistiche ospitanti che intendano realizzare, al di fuori di finalità esclusivamente sportive, registrazioni visive destinate ad essere riprodotte in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo, dovranno inoltrare documentata richiesta di autorizzazione ai rispettivi Comitati, Dipartimenti o Divisione.

Qualora l'autorizzazione venga concessa, operatori cinematografici potranno usufruire del «Tagliando di Accesso» allo stadio e alle postazioni messe a loro disposizione dalla società ospitante, ma non potranno accedere al recinto di giuoco.

Art. 9 MODALITA' DEL RILASCIO DELLE TESSERE E DEGLI ACCREDITI

La Lega Nazionale Dilettanti autorizza le società calcistiche di appartenenza a rilasciare tessere ed accrediti per l'accesso agli stadi da parte dei giornalisti, dei cronisti, dei tecnici e degli operatori degli organi di informazione in occasione delle gare delle competizioni organizzate dalla stessa Lega Nazionale Dilettanti e disputate in casa dalle proprie squadre nella stagione sportiva 2018/2019.

Le «Tessere-Stampa» e i «Tagliandi di Accesso» di cui sopra potranno essere rilasciati dalle società calcistiche ospitanti a condizione che vengano rispettate le seguenti disposizioni:

- a/1 - le richieste di rilascio delle «Tessere-Stampa» e dei «Tagliandi di Accesso» ai giornalisti dovranno essere inoltrate per iscritto alle società calcistiche ospitanti dai rispettivi direttori responsabili;
- a/2 - le «Tessere-Stampa» saranno valide per l'intera stagione sportiva 2018/2019; i «Tagliandi di Accesso» saranno validi soltanto per la singola gara per la quale ciascuna richiesta verrà inoltrata;
- a/3 - le richieste di rilascio delle «Tessere-Stampa» dovranno essere inoltrate alle società calcistiche prima dell'inizio della attività agonistica della stagione sportiva 2018/2019; le richieste di rilascio dei «Tagliandi di Accesso» dovranno essere inoltrate per iscritto alle società calcistiche ospitanti almeno quattro giorni prima della disputa della gara per la quale viene richiesto l'accesso;
- a/4 - le «Tessere-Stampa» potranno essere rilasciate unicamente ai giornalisti qualificati ai termini della legge n. 69 del 3 febbraio 1963 che svolgano la propria attività professionale nella città nella quale ha sede la società calcistica ospitante o ai praticanti giornalisti muniti di valido documento d'identità e della dichiarazione del direttore responsabile della testata, che se ne assume la responsabilità, che svolgano la propria attività professionale nella provincia nella quale ha sede la società calcistica ospitante;
- a/5 - i «Tagliandi di Accesso» potranno essere rilasciati ai giornalisti qualificati ai termini della legge n. 69 del 3 febbraio 1963 che provengano, in qualità di «inviati», da città diversa da quella in cui ha sede la società calcistica ospitante o ai praticanti giornalisti muniti di valido documento d'identità e della dichiarazione del direttore responsabile della testata, che se ne assume la responsabilità, che svolgano la propria attività professionale nella provincia nella quale ha sede la società calcistica ospitante;

a/6 - i «Tagliandi di Accesso» potranno essere rilasciati ai cronisti delle emittenti che abbiano ottenuto dalla Lega Nazionale Dilettanti il nulla-osta per l'esercizio della cronaca sportiva e che facciano pervenire richiesta scritta di rilascio alle società calcistiche ospitanti nel rispetto dell'art. 8 del «Regolamento per l'esercizio della cronaca sportiva»;

a/7 - i «Tagliandi di Accesso» potranno essere rilasciati ai fotografi iscritti all'Albo professionale o ai praticanti muniti di valido documento d'identità e della dichiarazione del direttore responsabile della testata, che se ne assume la responsabilità; le richieste dovranno essere inoltrate per iscritto alle società calcistiche ospitanti dalle agenzie fotografiche o degli organi di informazione interessati almeno quattro giorni prima della gara per la quale viene richiesto l'accesso; i fotografi che otterranno il rilascio dei «Tagliandi di Accesso» saranno tenuti al rigoroso rispetto dell'art. 3, della presente circolare;

a/8 - i tecnici e/o gli operatori di ciascuna delle emittenti che abbiano ottenuto il nulla-osta dalla Lega Nazionale Dilettanti potranno accedere agli stadi accompagnati dai giornalisti incaricati dall'emittente di realizzare i servizi giornalistici e che siano in possesso del «Tagliando di Accesso» rilasciato dalla società calcistica ospitante; all'ingresso dello stadio i tecnici e gli operatori dovranno esibire un documento di riconoscimento, munito di fotografia, oltre al documento che attesta l'appartenenza alla emittente; ciascuna emittente potrà far accedere allo stadio ed alle postazioni loro assegnate un giornalista e non più di due tecnici e/o operatori.

Le società calcistiche ospitanti sono tenute a concedere gli accrediti speciali che verranno richiesti dalla Lega Nazionale Dilettanti nell'interesse dell'organizzazione calcistica e in adempimento delle proprie finalità istituzionali.

Qualora accertino violazioni delle norme contenute nella presente circolare le società calcistiche ospitanti dovranno:

- a) dare immediata comunicazione alla Lega Nazionale Dilettanti delle violazioni accertate;
- b) negare l'accesso ai giornalisti responsabili delle violazioni ancorchè in possesso della «Tessera - Stampa»;
- c) negare ulteriori accrediti ai giornalisti, cronisti, fotografi, tecnici e/o operatori che abbiano ottenuto il «Tagliando di Accesso» per una gara e si siano resi responsabili delle violazioni.

Le società che violeranno le disposizioni di cui ai precedenti articoli della presente Circolare saranno soggette a procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 1 bis del C.G.S.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Cosimo Sibilia